

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



DOTTORATO DI RICERCA

IN

"DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE – XVII CICLO"

Coordinatore Ch.mo Prof. ENRICO QUADRI

TESI DI DOTTORATO

"IL PATTO DI FAMIGLIA: DIECI ANNI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA".

TUTOR

Ch.mo Prof. RAFFAELE CAPRIOLI

CANDIDATO

Dott. ALBERTO de TORRES

INDICE SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	4
---------------------------	---

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA POSITIVA: LA *RATIO* ALLA BASE DELLA SUA INTRODUZIONE E GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

1. L'input riformista: il dato di fatto della ineludibile necessità di una normativa in materia di passaggio generazionale delle imprese e le richieste dell'ordinamento comunitario.....	10
2. La novella del 2006: la disciplina positiva e le prime indicazioni interpretative.....	13
3. Il bilanciamento di interessi tra l'esigenza della continuità dell'attività di impresa e la tutela dei legittimari.....	16
4. La deroga al divieto dei patti successori.....	18
5. La natura giuridica: il profilo causale del patto di famiglia.....	23
5.1 (Segue) Donazione modale.....	24
5.2 (Segue) Liberalità indiretta.....	28
5.3(Segue) Contratto a favore del terzo.....	29
5.4 La funzione divisoria.....	33
5.5 (Segue) Il negozio misto.....	37
5.6 (Segue) Profilo causale autonomo e tipico.....	37
5.6.1 (Segue) La funzione " <i>organizzativa e di destinazione funzionale</i> ".....	48
6. Le parti del contratto: struttura bilaterale o plurilaterale.....	52

CAPITOLO II

GLI EFFETTI DERIVANTI DAL PATTO DI FAMIGLIA

1. La liquidazione dei legittimari non assegnatari.....	64
1.1(Segue) La liquidazione dei legittimari non assegnatari effettuata dal disponente.....	73
2. L'imputazione <i>ex se</i> e l'esenzione da riduzione e collazione.....	1

CAPITOLO III

I PROFILI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA

1. Introduzione.....	75
2. L'oggetto dell'assegnazione.....	77
3. La valutazione del bene assegnato.....	80
4. Il recesso.....	82
5. Il regime fiscale.....	85
 Schema contrattuale.....	 86
 Bibliografia.....	 92

INTRODUZIONE

L'asserito anacronismo del complessivo sistema posto a tutela dei legittimari ed, altresì, del divieto dei patti successori, avanzato da più parti nel corso degli ultimi anni, è forse oggi mitigato dalla realtà socio – familiare che sta caratterizzando la famiglia nucleare italiana.

Nessuna inversione di tendenza rispetto al passato e, segnatamente, al risalente passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare, ma estremizzazione di quella libertà di stato (stato civile) derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, susseguente al divorzio, oppure al decesso del coniuge.

Si è assistito nel corso degli anni ad un deciso innalzamento del, per così dire, numero di famiglie nucleari create da ciascun individuo nel corso della sua vita: prime e seconde nozze, figli nati dal primo, come dal secondo, matrimonio, nozze celebrate in età avanzata ed, eventualmente, dopo la morte del precedente coniuge, sono aspetti diffusi al nostro tempo, che generano importantissime conseguenze sul piano degli assetti successori.

Pertanto, pur essendo mutate le fattispecie concrete cui nel corso degli anni la normativa in parola ha trovato applicazione e, quindi, cambiate le situazioni da cui discende l'esigenza di tutela, quest'ultima resta ferma e soddisfa sempre la necessità di protezione di alcuni soggetti.

In contrapposizione al fenomeno appena descritto vi è, nello stesso tempo, il progressivo diffondersi delle famiglie di fatto, non legate, dunque, dal vincolo matrimoniale, ma che con riferimento al profilo della filiazione e, dunque, anche dei diritti successori connessi, non sono esenti dai medesimi problemi¹, soffrendo, altresì, al momento, un deficit legislativo di tutela del convivente *more uxorio*.

In estrema sintesi, dunque, di questi tempi, quindi, vediamo il diffondersi di due

¹ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, in *Notariato*, 4, 2008, 434 – 435, secondo la quale: «[...] uno dei nodi più problematici è costituito [...] dalla varietà e molteplicità di modelli familiari [...]».

fenomeni diametralmente opposti: la susseguente pluralità di matrimoni nel corso della vita di alcuni soggetti² e la creazione della famiglie di fatto³.

Conseguentemente è questo il quadro sociologico contemporaneo nel quale trova applicazione l'intero sistema di tutela che il nostro ordinamento sancisce per quella categoria di soggetti chiamati legittimari e che, necessariamente, rappresenta il punto di partenza di qualsiasi discorso giuridico afferente il passaggio generazionale dei patrimoni, in generale, e, nello specifico, il trasferimento delle realtà imprenditoriali derivante dal patto di famiglia.

Nello stesso tempo, inoltre, per comprendere al meglio la portata⁴ della novità legislativa del patto di famiglia, non è possibile non soffermarsi, in via preliminare, sul complessivo disegno normativo posto a tutela dei diritti dei legittimari, onde percepire gli assoluti vantaggi che il negozio in questione può garantire nella determinazione del concreto assetto di interessi connessi allo stabile passaggio generazionale dell'impresa.

Infatti, in materia successoria e, dunque, in tema di trasferimento a causa di morte del patrimonio personale di un soggetto, caratteristica principale del nostro ordinamento è quella di essere orientato verso una rigorosa tutela dei legittimari⁵, cioè, di quei soggetti qualificati come tali dall'art. 536 c.c. e che, con una espressione, non propriamente tecnica, possono individuarsi nella cerchia più stretta

² M. FERRERA, V. FARGION, M. JESSOULA, *Alle radici del welfare all'Italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato*, Venezia, 2012, 33, gli Autori evidenziano che «[...]La dimensione media dei nuclei è diminuita, parallelamente all'incremento di divorzi e separazioni [...]».

³ C. SARACENO, *Coppie e Famiglie. Non è una questione di natura*, Milano, 2012, 12, nella quale l'Autore sottolinea il sostanziale aumento «[...] nella percentuale di coppie che vivono insieme senza essere sposate e nella percentuale di bambini che nascono da genitori non sposati [...]».

⁴ Considerata la granitica struttura del complesso di norme a tutela dei legittimari e, soprattutto, del divieto dei patti successori, la novità legislativa in esame ed, in particolare, il suo carattere di eccezione al menzionato divieto dei patti successori, nonché l'espressa esenzione dalla sottoposizione all'alea dell'azione di riduzione ed, altresì, alla collazione, porterebbero ad affermarne a chiare lettere un connotato riformista dirompente per il nostro ordinamento. Certo è che, a prescindere da qualsiasi valutazione ermeneutica della specifica disciplina dettata dagli artt. 768-bis e ss. cc., questa rappresenta la traduzione parlamentare di una attesa ed assoluta novità legislativa, richiesta anche dall'Unione Europea. Come rileva, però, C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 3, 2006, 289 e ss., l'istituto in esame, già da una sua prima lettura, manifesta un carattere "introspettivo" non mostrando in maniera esplicita gli aspetti più significativi della sua natura, rendendosi, pertanto, foriero di molti dubbi interpretativi che, conseguentemente, si ripercuotono sulla applicazione concreta dell'istituto. Significativo sul punto è quanto evidenziato dall'Autore circa la consapevolezza del legislatore in ordine alle lacune normative: «E' emblematico che proprio il legislatore abbia espressamente rinviato il riempimento delle lacune, di cui era evidentemente ben consapevole, ad "un'adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva" (così la Relazione al Senato nella seduta n. 552 del 26 gennaio 2006)».

⁵ C. LAZZARO, *Una pronuncia innovativa sulla fideiussione del donante*, in *Notariato*, 1, 2012, 23.

dei familiari del *de cuius*: discendenti e coniuge, nonché (qualora manchino i discendenti) ascendenti.

La tutela dei legittimari, però, non spiega i suoi effetti solo nell'ambito dei trasferimenti a causa di morte, ma, proprio per scongiurare un facile aggiramento del sistema normativo in questione, essa trova applicazione anche con riferimento ai negozi a titolo donativo (o, comunque, liberale in senso ampio) posti in essere in vita, ovviamente, da un determinato soggetto ed, eventualmente, lesivi di quel diritto soggettivo riconosciuto alla categoria di persone in parola.

Dunque, l'interesse della famiglia, *ratio legis* alla base delle disposizioni normative in materia, trova espressione nell'istituto della legittima e, quindi, nel riconoscimento ai legittimari del diritto ad una quota del patrimonio del *de cuius*⁶.

Pertanto, tale interesse prevale sull'autonomia del singolo, che non potrà liberamente disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma dovrà, almeno, tenere in debito conto la presenza del suddetto diritto soggettivo alla quota di legittima: la limitazione legislativa della assoluta libertà di disporre non preclude (attraverso un divieto imperativo), né rende invalida (mediante una previsione di nullità del negozio) la manifestazione di una "*diversa*" volontà del testatore/donante/disponente, ma semplicemente attribuisce ai soggetti di cui all'art. 536 c.c. il potere di porre rimedio alla lesione del diritto loro riconosciuto⁷.

Inevitabilmente, quindi, il sistema normativo innanzi delineato ha ripercussioni dirette sui negozi donativi o, comunque, sulle liberalità poste in essere da colui che, poi, diverrà *de cuius*.

Infatti, gli artt. 553-564, che compongono la sezione del Libro II del codice civile, dedicata alla reintegrazione della quota dei legittimari, hanno ad oggetto quelle forme di tutela che potremmo definire non preventiva (a differenza di quella di cui agli artt. 458, 549 e 557, II comma, c.c.), ma successiva, tesa, cioè, alla riparazione del "*danno*" cagionato al legittimario che non avrà ottenuto, in tutto o in parte, la

⁶ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, 385.

⁷ L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, in *Manuali notarili* a cura di L. Genghini, Padova, 2012, pp. 711 e 712; Cass., 19 giugno 1981, n. 4024, in *Giust. civ. mass.*, 6, per la quale: «*Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono nulli o annullabili, ma validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, e cioè nei limiti in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione*».

quota di eredità di cui ha diritto. Non vi è, dunque, la presenza di statuizioni concernenti divieti o limiti al disporre, ma trattasi, piuttosto, della disciplina concernente le azioni (e le loro modalità di esercizio, attuazione ed esecuzione) che il legittimario può attivare, in primo luogo, al fine di accertare se ed in che misura vi sia stata lesione del suo diritto ed, in secondo luogo, per soddisfare in modo pieno la sua pretesa, il diritto potestativo attribuitogli dall'ordinamento.

Questi stessi negozi *inter vivos*, volti alla sistemazione patrimoniale nei termini di una anticipata successione, quanto all'accennato profilo della tutela preventiva sancita dal legislatore, incontrano, invece, due divieti fondamentali che rappresentano la chiusura del cerchio del sistema di tutela innanzi delineato: il divieto dei patti successori (art. 457 c.c.) e l'impossibilità di perfezionare rinunzie all'azione di riduzione prima dell'apertura della successione del soggetto al cui patrimonio queste rinunzie si riferiscono (art. 557, II comma, prima parte, c.c.).

Di conseguenza, dalla ricostruzione del quadro normativo emerge con chiarezza che l'operatore del diritto si trova di fronte una situazione nella quale il suo agire non è esclusivamente orientato da divieti imperativi, ma piuttosto da una valutazione di stabilità dei negozi giuridici *inter vivos* volti a dare un compiuto assetto agli interessi patrimoniali anche nel momento successivo alla morte di un soggetto.

Dunque, è evidente la circostanza che in tale ambito ed a monte di qualsiasi questione normativa, dottrina e giurisprudenziale, si trovano contrapposti due principi generali del nostro ordinamento: da un lato, la tutela dei legittimari, appunto; dall'altro lato, la certezza, sicurezza e stabilità dei traffici giuridici, *genus* della *species* certezza della circolazione aziendale, immobiliare e societaria (entrambe espressione del più ampio principio della certezza del diritto)⁸.

In questo solco si sono collocate le riforme del 2005 (decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80) e 2006 (legge 14 febbraio 2006 n. 55) che hanno cercato di conferire certezza e stabilità, rispettivamente, ai trasferimenti immobiliari, mitigando i problemi della c.d. provenienza donativa, ed a quelli aziendali, offrendo in tale ultimo caso alle aziende ed agli imprenditori la possibilità di assicurare una continuità all'impresa, indipendentemente dal passaggio generazionale della stessa, evitando fenomeni di disgregazione e frammentazione

⁸ R. APICELLA, *Liberalità non donative e azione di riduzione e restituzione*, in *Rivista Notarile*, 2012, 0, 1.

dell'attività produttiva.

Ebbene, come visto, siamo di fronte ad un sistema compiuto che non lascia spazio ad eccezioni, salvo quelle espressamente previste, come il patto di famiglia.

Altresì, sistema di tutela che, con particolare riguardo al suo specifico rigore, ha avuto una importante diffusione mediatica, dando luogo alla consapevolezza, anche nei non giuristi, della instabilità dei trasferimenti effettuati in spregio dei diritti dei legittimari. Difatti, a differenza di altri aspetti del nostro ordinamento giuridico, la problematica del passaggio generazionale dei patrimoni e la tutela di tutti i soggetti coinvolti, così come la stabilità/instabilità dei negozi giuridici perfezionati in tale ambito, con riflessi anche sulla successiva circolazione dei beni, è questione che ha trovato una notevole riscontro nella società civile, mettendo gli operatori del diritto di fronte anche alla difficoltà di individuare e proporre soluzioni operative da diffondere e prospettare con peculiare sensibilità ad una utenza non tecnica, ma molto attenta sull'argomento.

E' evidente, pertanto, che, come vedremo nel prosieguo del presente lavoro, il legislatore con il patto di famiglia ha dato una risposta all'istanza, proveniente da più parti, di contemperamento tra la tutela dei legittimari e la necessità della continuità dell'attività di impresa, con la connessa assoluta stabilità dei trasferimenti effettuati nell'ambito del patto di famiglia, il tutto al di là dei profili problematici derivanti dalle lacune del dettato normativo, di cui si tratterà.

Ricostruito in termini generali, infatti, il patto di famiglia è sicuramente un istituto che ha offerto una soluzione ai problemi sopra esposti, diversamente da quanto accaduto con riferimento alla complessiva questione delle provenienze donative, i cui problemi risultano solo mitigati dalla innanzi indicata novella del 2005.

Nonostante ciò le difficoltà ed i problemi generati dall'interpretazione del dettato normativo, hanno prodotto una complessiva applicazione probabilmente inferiore alle attese⁹, dovuta anche ad una diffusione mediatica dell'istituto che non è ancora riuscita a produrre effetti concreti, ma che andrebbe incentivata anche alla luce del favorevole regime fiscale che caratterizza il contratto in questione e le assegnazioni ivi perfezionate.

⁹ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, cit., 434 – 435, così si esprime: «La presenza di limite o, meglio, ancor più la presenza di dubbi e di incertezze, hanno impedito quell'ampia applicazione del patto di famiglia che dovrebbe e vorrebbe favorire il trapasso generazionale nell'impresa».

Nello stesso tempo anche sul piano dottrinale il patto di famiglia ha dato luogo ad un fenomeno peculiare: una grande produzione normativa all'indomani della sua introduzione e nei primi anni a venire e, successivamente, un silenzio sui punti oscuri della disciplina che restano, quindi, tali. In particolare, questo ultimo aspetto è forse da ricondurre alla impossibilità di individuare risposte interpretative certe¹⁰ e convincenti *«a seguito della imperizia dimostrata nella compilazione della novella»¹¹.*

¹⁰ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, cit., 434.

¹¹ P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. Civ.*, 2006, I, 479.

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA POSITIVA: LA *RATIO* ALLA BASE DELLA SUA INTRODUZIONE E GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

SOMMARIO: 1. L'input riformista: il dato di fatto della ineludibile necessità di una normativa in materia di passaggio generazionale delle imprese e le richieste dell'ordinamento comunitario; 2. La novella del 2006: la disciplina positiva e le prime indicazioni interpretative; 3. Il bilanciamento di interessi tra l'esigenza della continuità dell'attività di impresa e la tutela dei legittimari; 4. La deroga al divieto dei patti successori; 5. La natura giuridica: il profilo causale del patto di famiglia; 5.1. (Segue) Donazione modale; 5.2. (Segue) Liberalità indiretta; 5.3. (Segue) Contratto a favore del terzo; 5.4. (Segue) La funzione divisoria; 5.5. (Segue) Il negozio misto; 5.6. (Segue) Profilo causale autonomo e tipico; 5.6.1. (Segue) La funzione "*organizzativa e di destinazione funzionale*"; 6. Le parti del contratto: struttura bilaterale o plurilaterale.

1. L'INPUT RIFORMISTA: IL DATO DI FATTO DELLA INELUDIBILE NECESSITÀ DI UNA NORMATIVA IN MATERIA DI PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE E LE RICHIESTE DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Il sistema economico italiano era ed è caratterizzato da una predominante presenza di piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare o, comunque, connotate dalla presenza di uno o più nuclei familiari all'interno della loro struttura. Queste imprese, nate come aziende di famiglia, in molti casi sono divenute realtà di notevolissimo rilievo economico. Ne consegue che la pianificazione del loro passaggio generazionale e la stabilità di quest'ultimo, non solo ha un rilievo

economico di importante entità, ma coinvolge anche interessi di terzi soggetti ed, in particolare, dei lavoratori.

Dunque, l'esigenza di una disciplina normativa che offrisse l'opportunità di pianificare e regolamentare in maniera stabile il passaggio generazionale era qualcosa di molto diffuso nella realtà imprenditoriale italiana¹².

In argomento, vi è, inoltre, da riscontare che l'interesse individuale ed imprenditoriale sotteso a questa istanza, di natura privatistica, ha anche, in via mediata, un rilievo superindividuale e di carattere pubblicistico, divenendo in via indiretta strumento di tutela dell'intero sistema economico – produttivo del Paese e, conseguentemente, garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

Infatti, sono molti i casi di fiorenti aziende italiane che hanno visto nel passaggio generazionale l'inizio della loro irreversibile crisi¹³.

L'impulso all'attivazione di un procedimento legislativo in questa direzione deriva dagli organi comunitari¹⁴.

Già nel 1994 la Commissione Europea aveva emanato la Raccomandazione 94/1069/CE nella quale veniva chiesto agli Stati membri di dettare normative per agevolare la successione nell'impresa nel corso della vita dell'imprenditore, sottolineando che un decimo delle dichiarazioni di fallimento registrate nell'arco di un anno solare era ascrivibile ad una cattiva gestione del profilo della successione *mortis causa* nell'impresa¹⁵.

¹² Rileva L. SALVATORE, *Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust*, in *Notariato*, 5, 2007, 553 – 554. che in sede di pianificazione del passaggio generazionale l'imprenditore manifesta le seguenti esigenze: «a) Tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, e quindi l'esigenza di preservare il patrimonio aziendale dal rischio di disgregazione (esigenza avvertita soprattutto in presenza di una molteplicità di eredi con differenze sul piano delle capacità imprenditoriali, della propensione al rischio e degli interessi); b) Tutela del patrimonio aziendale nei confronti di soggetti terzi o componenti indesiderati della famiglia; c) Scelta di chi tra gli eredi sarà il vero continuatore [...]; d) Eventuale mantenimento del controllo da parte dell'imprenditore fino alla sua morte [...]. Lo strumento utilizzato per soddisfare tali esigenze è tradizionalmente quello della donazione[...]. Una delle esigenze sopra elencate non può essere però soddisfatta con la donazione, mi riferisco in particolare all'esigenza di garantire la stabilità dell'attribuzione e di tutelare l'integrità dell'azienda dal rischio di disgregazione. Alcuni istituti successori, in particolare l'azione di riduzione e l'istituto della collazione, minano la stabilità del trapasso generazionale».

¹³ L. SALVATORE, *Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust*, cit., 553.

¹⁴ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 3, 2006, 289; E. CALÒ, *Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, 2, 217 e ss.; A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia non risolve le liti*, in *Il Sole 24 Ore*, del 3 febbraio 2006, 27.

¹⁵ G. DE ROSA, *Patto di famiglia*, in *Le Successioni, Manuale Notarile*, V. Tagliaferri – F. Preite – C. Carbone (a cura di), Milano, 2016, 758.

Successivamente, con la *Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (98/C 93/02)*, la Commissione così si esprimeva: «*La trasmissione delle imprese è un problema di enorme rilievo della politica d'impresa della Commissione europea. Dopo la creazione e la crescita, la trasmissione è la terza fase cruciale nel ciclo di vita di un'impresa.*

Nel momento in cui il fondatore si ritira e passa le consegne, in gioco ci sono i posti di lavoro.

Studi recenti hanno dimostrato che, nel corso dei prossimi anni, oltre 5 milioni di imprese nell'Unione europea, pari al 30% circa di tutte le imprese europee, dovranno far fronte al problema della trasmissione. Il 30% circa di esse, cioè 1,5 milioni, spariranno per insufficiente preparazione alla loro trasmissione, compromettendo 6,3 milioni di posti di lavoro circa. [...]»¹⁶.

A ciò la Commissione aggiungeva che, nei Paesi membri ove vige il divieto dei patti successori, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre «*patti d'impresa/accordi di famiglia*», poiché l'impossibilità di procedere al perfezionamento di tali accordi, senza un “*placet*” normativo, derivante, appunto, dalla incompatibilità con il divieto dei patti successori, rende complicata la gestione del patrimonio aziendale e, ovviamente, anche l'aspetto del passaggio generazionale dell'impresa.

Visto, pertanto, anche l'*input* derivante dalle parole della Commissione europea, è possibile individuare nella sintesi tra la tutela dell'attività d'impresa, anche nella fase di passaggio generazionale, e la facoltà per l'imprenditore di pianificare con strumenti *inter vivos* questo passaggio, la *ratio legis* alla base della introduzione della disciplina del patto di famiglia.

Lo scopo della normativa è diretto, difatti, verso due aspetti tra loro complementari: da un lato, la garanzia di stabilità e unità dell'impresa, con la conseguente conservazione del valore e della capacità produttiva, anche nella fase di successione generazionale; dall'altro lato, la possibilità che tale passaggio sia pianificato ed effettuato con un carattere di assoluta stabilità nel corso della vita dell'imprenditore, rendendolo, quindi, immune da tutti i divieti e strumenti d'impugnazione che, diversamente, troverebbero applicazione nel caso specifico (in particolare: divieto dei patti successori, azione di riduzione e collazione)¹⁷.

¹⁶ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28.3.1998, n. C 93.

¹⁷ G. DE ROSA, *Patto di famiglia*, in *Le Successioni, Manuale Notarile*, cit., 757 – 760.

Del pari, inoltre, due sembrano i principali interessi sottesi alla normativa in esame: quello generale al mantenimento e sviluppo dell'attività imprenditoriale, di carattere eminentemente pubblicistico, e quello, individuale, diretto alla determinazione autonoma dell'imprenditore in merito alla definizione della sorte della sua impresa, di natura appunto privatistica¹⁸.

2. LA NOVELLA DEL 2006: LA DISCIPLINA POSITIVA E LE PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE.

Sulla scorta delle indicazioni provenienti dagli organi comunitari, il nostro ordinamento ha visto, dunque, con l'emanazione della legge 14 febbraio 2006, numero 55, la nascita di un nuovo istituto: il patto di famiglia.

La novità legislativa è di carattere assoluto, in quanto prima della legge appena citata non esisteva alcun presupposto normativo ed, in ogni caso, nessun istituto giuridico, che regolasse il passaggio generazionale dell'attività d'impresa.

Quest'ultima caratteristica ha i suoi riflessi anche sull'attività interpretativa delle norme che regolano il patto di famiglia.

L'operatore del diritto, infatti, si confronta con una realtà giuridica del tutto nuova e con la difficoltà di ricondurla all'interno del sistema, nel suo complesso considerato, attraverso la collocazione della stessa nell'ambito delle categorie generali del diritto e la sussunzione delle ineludibili conseguenze che da tale collocazione derivano¹⁹.

Pertanto, nell'avvicinarsi alle problematiche ermeneutiche relative all'istituto in questione, il primo aspetto che va preso in debita considerazione è proprio l'impossibilità, presunta o effettiva, di equiparare o interpretare le norme in esame attraverso la valutazione di fattispecie analoghe, non essendovi la presenza di queste

¹⁸ G. DE ROSA, *Patto di famiglia*, in *Le Successioni, Manuale Notarile*, cit., 759 – 760.

¹⁹ Con riferimento alle difficoltà derivanti dal concreto tenore del dettato legislativo, rileva L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, in *Notariato*, 4, 2008, 435, che «Questo scenario, correttamente e costantemente evidenziato, ci induce a ritenere che la dottrina debba assumersi, innanzitutto, il compito di reagire alle difficoltà cagionate dalla necessità di ricondurre il nuovo nel sistema, tenendo, peraltro, ben presente che il sistema non è più rappresentato - né in via preminente, né in via esclusiva - dal dettato del codice civile. Occorre, dunque, interrogarsi in primo luogo sul nuovo modo di legiferare e sulla incidenza che esso (a prescindere da quanto sia di scutibile) comporta in ordine ai possibili collegamenti che per forza di cose si determinano fra le novità e l'impianto sistematico tradizionale. Si deve condividere, allora, l'invito a riflettere sulla necessità di un nuovo approccio, che ci allontani da "quell'ansia da classificazione propria della teoria della sussunzione e del sillogismo, secondo la quale se non si attribuisce un nomen iuris a priori a una fattispecie sembra sia impossibile conoscere e governare un fenomeno, dimenticando che sono gli interessi alla base delle relazioni sociali, non i concetti e le categorie».

ultime nel diritto italiano. Unica analogia o estensione normativa realizzabile è, conseguentemente, quella, afferente la natura giuridica del patto. Dall'individuazione di quest'ultima, infatti, deriva sia una specifica delineazione dei confini all'interno dei quali può spaziare l'interpretazione delle norme regolanti la fattispecie in esame, sia la possibilità, appena accennata, di utilizzare meccanismi analogici o estensivi della disciplina di legge dettata con riguardo ad istituti aventi la medesima natura giuridica, ovvero l'ulteriore possibilità di adattare al caso concreto ricostruzioni dottrinali o giurisprudenziali createsi in relazione ad istituti aventi la medesima natura giuridica di quello oggetto del presente lavoro.

Proprio in considerazione di ciò, come meglio vedremo nel prosieguo, la dottrina ha cercato di ricondurre il contratto in esame, in toto o in parte, all'interno di categorie tipiche di contratti.

In ogni caso, come sempre avviene nell'esame di un istituto giuridico, non si può non prendere le mosse dalla disciplina positiva.

Essa è contenuta in soli sette articoli del codice civile (dall'art. 768-bis all'art. 768-octies c.c.), non essendovi alcuna integrazione normativa in leggi complementari, ovvero in altre disposizioni codicistiche. A ciò si aggiunge il modificato *incipit* dell'art. 458 c.c., che, nel vietare i patti successori, fa espressamente salva la normativa sul patto di famiglia, rendendola così una deroga legislativamente prevista a tale divieto imperativo e spazzando via qualsiasi dubbio di coordinamento e compatibilità con la normativa preesistente.

Si riscontra *ictu oculi* che la disciplina positiva ha consegnato agli interpreti un istituto oscuro. Difficile è la decifrazione dei caratteri fondamentali del patto di famiglia²⁰.

L'analisi normativa non consente di scorgere in modo chiaro la sua natura giuridica, la sua struttura ed, in particolare, la sua funzione economico – sociale, ossia l'elemento causale del negozio stesso²¹.

L'esegesi del testo normativo ha dato luogo ad una pluralità di teorie volte alla

²⁰ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 289.

²¹ Sul punto, come già indicato nella precedente introduzione, lo stesso C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 289 e 291, evidenzia la consapevolezza del legislatore in ordine alle lacune normative: «E' emblematico che proprio il legislatore abbia espressamente rinviato il riempimento delle lacune, di cui era evidentemente ben consapevole, ad "un'adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva" (così la Relazione al Senato nella seduta n. 552 del 26 gennaio 2006)».

definizione dei caratteri tipologici e delle modalità operative dello strumento negoziale introdotto dalla legge 55/2006; l'incertezza interpretativa è tale da aver prodotto la constatazione che il punto comune delle varie ricostruzioni dottrinali è proprio l'impossibilità di individuare elementi solidi sulla base dei quali approdare a soluzioni certe o, comunque, caratterizzate da un discreto ed apprezzabile grado di certezza²².

Conseguentemente, onde giungere ad una ricostruzione dell'istituto in esame, la dottrina ha individuato alcuni elementi rappresentanti i punti focali della disciplina giuridica da cui deve prendere le mosse l'analisi interpretativa²³.

In particolare, come già indicato in precedenza, è evidente che il patto di famiglia rappresenta uno strumento negoziale di natura contrattuale che incide sulla vicenda successoria e, nello specifico, sulla successione necessaria.

Questa posizione è chiaramente espressa dalla legge 55/2006 che, a prescindere, da qualsiasi ulteriore valutazione nel merito, ha impresso una specifica direzione al patto, da un lato, modificando l'art. 458 c.c., il cui attuale *incipit*, come detto, costituisce una esplicita esenzione del negozio in parola dal divieto dei patti successori e dalla nullità che deriverebbe dalla sua violazione; dall'altro lato, ha individuato in maniera espressa la categoria negoziale in cui viene a collocarsi il patto di famiglia e, cioè, quella dei contratti.

L'espressa deroga innanzi citata e, segnatamente, la sua effettiva portata, merita un

²² L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?* cit., 434, la quale desume che è «[...] ormai lo stesso legislatore che ci ha imposto il superamento di una interpretazione "letterale" dell'art. 12 disp. prel. c.c., imponendoci di non soffermarsi, in prima istanza, sul significato proprio delle parole [...]»; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. Civ.*, 2006, I, 479.

²³ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Utet, Torino, 2007, 2, ad avviso del quale l'interprete deve «[...] prendere le mosse, nell'elaborazione del tentativo ricostruttivo, da alcuni punti fermi che emergono dalla lettura delle nuove disposizioni di legge e che costituiscono i cardini normativi intorno ai quali far ruotare qualunque accettabile tentativo di ricostruzione: a) la modifica dell'art. 458 c.c. testimonia decisamente del fatto che il legislatore [...] riconosce al contratto una capacità di incidere sulla vicenda successoria futura [...]; b) la deroga al divieto dei patti successori [...] conferma la volontà di risolvere il conflitto di interessi tra l'imprenditore (titolare di partecipazioni) ed i suoi (futuri) legittimari in senso favorevole alla conservazione del valore dell'impresa, il quale, nella sua essenziale ed ineliminabile dinamicità, è sempre risultato il più esposto (tra i beni dell'ereditando) a rischi – di riduzione e collazione – ove negoziato prima dell'apertura della successione nelle tradizionali forme lecite di disposizione inter vivos; c) all'uopo il legislatore mette a disposizione dell'imprenditore individuale – ovvero di chi esercita comunque attività economiche attraverso lo schermo della struttura societaria – uno strumento finalizzato a sistemare, una tantum e con atto inter vivos, la sorte del suo patrimonio, limitatamente ad aziende e partecipazioni societarie, evitando che quanto statuito [...] possa essere rimesso in discussione, all'apertura della successione, in esito alle fisiologiche fluttuazioni dei beni oggetto di negozio (aziende e partecipazioni, appunto)».

approfondimento che verrà svolto in un successivo paragrafo.

La natura contrattuale, invece, è di immediata evidenza: l'art. 768-bis c.c., rubricato «*Nozione*»²⁴, stabilisce che il patto di famiglia è un contratto. Tale caratteristica è, altresì, desumibile sulla base del combinato disposto delle norme sul contratto in generale e dell'analisi di insieme della disciplina positiva che, al di là delle incertezze interpretative, delinea il patto di famiglia come un accordo diretto alla costituzione di un rapporto giuridico di natura patrimoniale (cfr. art. 1321 c.c.)²⁵.

3. IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI TRA L'ESIGENZA DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA E LA TUTELA DEI LEGITTIMARI.

Prima di entrare nel merito dell'indagine interpretativa è necessario individuare gli interessi sottesi alla disciplina in esame, al fine, tra l'altro, di guidare l'esegesi del testo normativo.

In linea generale, può immediatamente individuarsi nella deroga al divieto dei patti successori un chiaro segno di discontinuità con la struttura che governa la materia delle successioni non ancora aperte ed il rigoroso sistema che, quale corollario all'accennato divieto ad un divieto, rappresenta un forte strumento di salvaguardia atto ad impedire o, comunque, a rendere molto difficile anche l'elusione della norma imperativa.

Ebbene è proprio dalla struttura normativa che ha portato all'introduzione dell'istituto del patto di famiglia nel nostro ordinamento che emerge chiaramente la scelta politica effettuata dal legislatore, volta alla individuazione dell'interesse o degli interessi ritenuti meritevoli di tutela normativa da parte del Parlamento.

La disciplina in esame, infatti, si colloca nel solco di due opposte istanze di tutela.

²⁴ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 292 e 293, l'Autore, pur individuando nella nozione dettata dall'art. 768-bis c.c. un punto di partenza dell'indagine interpretativa, procede ad una severa critica del suo complessivo tenore letterale: «[...] viene subito alla ribalta la disposizione dell'art. 768-bis, che proclama di contenere la nozione del patto di famiglia e che, a ragione di ciò, si prospetta come risolutiva dell'intera questione. a dispetto delle illusioni suscitate dal suo titolo e dal carattere definitorio della regole che vi è espressa, l'interprete deve constatare, tuttavia, dopo averla più volte riletta, - quasi incredulo della sua lacunosità -, che la norma si mantiene su un piano di assoluta genericità e non riesce a specificare quali siano attributi e proprietà della fattispecie che valgano a caratterizzarla».

²⁵ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. Not.*, 2006, 405; G. RIZZI, *Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda*, in *Notariato*, 2006, 4, 429 e ss.

Da un lato, vi è quella rappresentata dall'esigenza di continuità e salvaguardia delle attività produttive, da declinarsi anche nel senso della certezza dei negozi giuridici riguardanti la circolazione delle aziende o delle partecipazioni sociali; istanza, dunque, volta alla preservazione delle imprese a prescindere dalle dinamiche generazionali.

Dall'altro lato ed in posizione opposta, ma non necessariamente antitetica, vi è l'esigenza di tutela dei legittimari dell'imprenditore, coinvolti, a prescindere dalla effettiva continuazione dell'attività d'impresa, nella vicenda traslativa dei beni del *de cuius*²⁶.

La non necessaria antitesi esistente tra i suddetti interessi in gioco è proprio ciò che emerge dall'analisi della *ratio legis* sottesa all'introduzione degli artt. 768-bis e seguenti c.c. che, operando un contemperamento tra le due opposte istanze di tutela, individuano un delicato bilanciamento d'interessi tra l'efficienza nella gestione dei beni produttivi e l'integrità dei diritti dei legittimari dall'altro, offrendo nello stesso tempo la possibilità di evitare la disgregazione delle entità produttive e salvaguardare la tutela patrimoniale dei familiari dell'imprenditore²⁷.

Deve, infatti, essere rilevato, inoltre, che il patto di famiglia risponde alla esigenza di continuità delle imprese, che coinvolge interessi ulteriori rispetto a quelli dei soli imprenditori. Si pensi al mantenimento dei posti di lavoro, alle necessità della produzione industriale; elementi che rispondono ad interessi nazionali o locali che vanno oltre quelli del singolo soggetto.

Non rappresenta, infatti, caratteristica di scarso rilievo la frammentazione del controllo dell'impresa e dell'indirizzo alla stessa impresso da chi detiene le partecipazioni di controllo, che spesso si riverbera sull'efficienza dell'impresa stessa²⁸.

Ebbene questa frammentazione è il rischio cui vanno incontro tutte le imprese nel momento del c.d. passaggio generazione, se non si è proceduto tempestivamente alla valutazione di tale aspetto, ovvero se la normativa nazionale non consentisse di utilizzare uno strumento negoziale *ad hoc*.

²⁶ L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Manuali Notarili, a cura di L. Genghini, Cedam, 2012, 1558; L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, in *Notariato*, 4, 2008, 436.

²⁷ L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., 1558.

²⁸ A. BOLANO, *I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge*, in *Contratti*, 2006, 90; L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., 1558.

Nello stesso tempo, però, pur essendo il patto di famiglia eccezionale deroga al divieto dei patti successori e, quindi, *vulnus* alla tutela dei legittimari, non determina di per sé una completa apertura del sistema di tutela di questi ultimi soggetti, poiché esso rappresenta una operazione negoziale che si perfeziona sempre all'interno della cerchia dei potenziali legittimari dell'imprenditore: legittimario sarà l'assegnatario dell'azienda, al pari dei soggetti che riceveranno la liquidazione di cui all'art.768-quater c.c. .

Invero, come rilevato da Autorevole dottrina²⁹ «[...] la nuova disciplina impatta sul sistema successorio, ma, proprio per gli aspetti di maggiore rilevanza sistematica, riesce a conciliarsi con esso, derogando alla regolamentazione della tutela dei legittimari in ottica tutta politica, ossia con riferimento ad aspetti in relazione ai quali la compressione della tutela si giustifica con l'ampliamento della protezione dell'integrità dell'impresa, apparendo frutto voluto di precisa scelta legislativa, tesa a ridisegnare la tradizionale sistemazione normativa del conflitto di interessi tra prosecuzione (e conservazione del valore) dell'impresa a cura del discendente più capace e perequazione assoluta del trattamento dei legittimari».

4. LA DEROGA AL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI.

«Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

Questa è l'attuale formulazione dell'art. 458 c.c., come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 55/2006, che, dunque, ha creato un efficace coordinamento con la disciplina preesistente e, pertanto, ha fatto precedere, sul piano logico, all'introduzione, nell'ambito del codice civile degli artt. 768-bis e seguenti, contenenti, appunto, la disciplina specifica del patto di famiglia, l'esimente da nullità, ponendo, quindi, una eccezione all'applicazione del divieto dei patti successori³⁰.

Di conseguenza, il patto di famiglia potrebbe ricostruirsi come deroga espressa al

²⁹ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 4.

³⁰ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 291.

divieto in esame, mentre è sicuramente fattispecie non colpita dalla nullità succitata. Ebbene, quindi, se da una prima analisi della modifica appena descritta discende la constatazione di una opportuna operazione di coordinamento effettuata dal legislatore, nonché l'ulteriore considerazione che la nuova fattispecie negoziale avrà come effetto quello di incidere sull'assetto di una successione non ancora aperta; da una lettura più approfondita del dettato normativo nascono le prime difficoltà interpretative innanzi menzionate³¹ ed, in particolare, sorge il dubbio se dall'eccezione in parola debba derivare la ricostruzione del patto di famiglia come negozio *mortis causa*, tenuto conto che il patto successorio istitutivo è ontologicamente atto *mortis causa*³².

Infatti, dalla norma in esame non è possibile comprendere di che tipo di deroga si tratti: l'art. 458 c.c. contempla tre distinti divieti, ovvero tre classi di fattispecie vietate³³ e, cioè, i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunziativi, mentre il suo *incipit* si limita a far salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti c.c., senza chiarire in cosa consista la deroga, né se di deroga effettivamente si tratti³⁴.

Sul punto non può neanche darsi un peso specifico eccessivo alla collocazione della clausola derogatoria nel primo periodo dell'art. 458 c.c., avente ad oggetto i patti successori istitutivi. Di contro, infatti, potrebbe anche ritenersi che l'aver fatto salva in principio la fattispecie negoziale del patto di famiglia, potrebbe essere interpretata come salvezza *tout court* dal divieto dei patti successori³⁵.

Allora, è alla disciplina specifica che l'interprete deve rivolgersi per cercare un risposta a questi primi interrogativi e, segnatamente, se dal combinato disposto della disciplina dettata nella *sedes materiae* e nella norma sul divieto sui patti successori può desumersi la natura *inter vivos* o *mortis causa* della fattispecie negoziale rappresentata dal patto di famiglia.

A tal proposito vi è da rilevare, difatti, che la categoria dei patti successori istitutivi

³¹ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 291.

³² G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, 41, «[...] ha [...] natura di negozio *mortis causa* e non di negozio *inter vivos*, perché realizza una vera e propria istituzione contrattuale di erede o legatario».

³³ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 39.

³⁴ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 292.

³⁵ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 292.

contempla ipotesi negoziali nelle quali l'evento morte assurge ad elemento causale del patto stesso, connotandolo, pertanto, della natura *mortis causa*. Da qui, quindi, discende l'interrogativo sulla natura del patto di famiglia, considerando il suo carattere di deroga sancito nell'art. 458 c.c. ed, in particolare, nella prima parte di questa norma che, appunto, si riferisce ai patti successori istitutivi.

La questione qui posta potrebbe evocare un concetto evanescente, difatti, non si vuole indagare la natura del patto, tra *inter vivos* e *mortis causa*, nel senso di contrapporlo all'atto di ultima volontà, che nel nostro ordinamento è rappresentato esclusivamente dal testamento, rispetto al quale qualsiasi negozio avrebbe natura di atto tra vivi.

Ciò che, invece, interessa è comprendere se la morte del soggetto disponente assurge ad elemento causale del negozio³⁶.

A tal fine è bene ricordare che l'atto a causa di morte è quello in relazione al quale la morte stessa rappresenta l'evento dal quale ha origine la fattispecie oggetto della autoregolamentazione tra privati. E' proprio l'evento morte che, di conseguenza, entra nell'elemento causale e determina quella situazione di fatto e di diritto su cui l'atto stesso dovrà incidere³⁷.

Nella struttura del patto di famiglia, invece, sembra non assumere alcuna rilevanza causale l'evento morte, vista l'immediata efficacia traslativa del contratto, che impedisce di qualificare i rapporti che originano dal patto come situazioni che

³⁶ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 294.

³⁷ G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 40 e ss., nella precisa ricostruzione dell'atto *mortis causa* operata dall'Autore, infatti, la morte viene inquadrata come «[...] l'evento dal quale ha origine la stessa situazione su cui l'atto è destinato ad operare, in quanto essa è appunto la situazione che verrà a sussistere, e quale verrà a sussistere, dopo la morte del soggetto.».

acquistano efficacia esclusivamente con la morte dell'imprenditore³⁸.

Nondimeno, la collocazione del patto di famiglia fra gli atti *inter vivos* è sostenuta da altre argomentazioni quali la mancanza di un potere di revoca in capo al disponente e, dunque, la definitività dell'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni sociali, nonché la circostanza che la determinazione dell'oggetto e dei soggetti rilevanti ai fini del patto, viene effettuata con riferimento al momento della stipula e non certo a quello della morte del disponente.

Ritenuto, quindi, il patto un atto *inter vivos* è conseguenza inevitabile escludere che esso configuri un patto successorio istitutivo.

Altresì, sempre con riferimento al rapporto tra il negozio in esame ed i patti successori, non sembra potersi affermare che nella disciplina del patto di famiglia vi siano profili che inducano alla sussistenza di patti successori dispositivi o rinunziativi, eccezionalmente ammessi, in virtù della più volte citata deroga. Su

³⁸ G. AMADIO, *Profili funzionali del Patto di famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, 860 e ss.; G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 5, 390; C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 295 e 296 e *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, *Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 36 – 38. *Contra*, G. SICCHIERO, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. e impr.*, 2006, 1265 ss., il quale espressamente parla di «causa di successione, ovvero di contratto funzionalmente destinato a regolare la successione nell'azienda o nelle partecipazioni senza incorrere nel divieto posto altrimenti dall'art. 458 c.c.». Secondo l'Autore, inoltre, dal riconoscimento di una causa propriamente successoria del patto di famiglia dovrebbe derivarne l'applicabilità della relativa disciplina al negozio in esame ed, in particolare: quella dell'indegnità a succedere «che ben può realizzarsi successivamente all'esecuzione del patto»; quella della tutela dei creditori del disponente, non già tramite l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, bensì in virtù della responsabilità illimitata del legittimario beneficiario dell'azienda o delle quote sociali ex art. 754 c.c., nonché del diritto all'attivazione della procedura di separazione dei beni ai sensi dell'art. 512 c.c. «al fine di evitare la confusione tra l'azienda o il pacchetto azionario ed il restante patrimonio del beneficiario, onde agire con preferenza sui creditori personali di questo»; della possibile conversione di un patto di famiglia nullo in testamento valido (sempre che «dal contesto non risulti la violazione di altre regole cogenti, come il divieto di testamenti reciproci o congiunti»), a ragione del fatto che «la causa successoria ben può far applicare qui il favor testamenti senza che ciò susciti scandalo, perché la logica dell'efficacia della volontà attuale dell'azienda o del pacchetto azionario nell'attribuzione, ben consente di mantenerla in vita ai medesimi effetti, sia pure mortis causa ovvero con efficacia dalla morte ed entro i limiti propri di tutte le attribuzioni testamentarie e perciò con facoltà di revoca per il disponente (art. 679 c.c.)». Lo stesso Autore, peraltro, afferma che «se si ammette la possibilità di regolare la successione per contratto, bisogna allora riconoscere che la disciplina di questo, pur piegata alla causa di successione, non venga per ciò solo del tutto eliminata, lasciando il patto orfano di qualsiasi regola legale. E ciò non solo per il valore suppletivo che riveste in generale la disciplina del contratto (art. 1374 c.c.), quanto perché i principi generali del contratto appaiono ben sorreggere il patto rispettando sia l'autonomia delle parti al momento della conclusione, sia la causa successoria che pure lo connota. Di qui, allora, la conclusione che il termine iniziale ben possa coincidere con la morte del disponente: perché egli non subisce un sacrificio maggiore di quello che il patto avrebbe comportato se immediatamente efficace, né pregiudica diritti di terzi che vengono altrimenti a sorgere solo con la morte del loro attuale titolare».

questa falsa riga si colloca anche l'interpretazione della liquidazione o la rinuncia alla liquidazione dei diritti dei legittimari non assegnatari, previste dall'art. 768-quater c.c., che rappresentando diritti soggettivi che competono, al momento del perfezionamento del patto, ai singoli legittimari non assegnatari, non possono essere ricostruiti in termini di patti successori dispositivi o rinunciativi³⁹ che, invece, attengono a diritti che potranno spettare su una successione non ancora aperta⁴⁰.

Il punto d'origine, quindi, della situazione regolata dal patto di famiglia non è affatto la morte del disponente, ma, piuttosto, la volontà di quest'ultimo di garantire, prima ed indipendentemente dalla propria morte, la continuità e l'efficienza dell'attività economica al cui esercizio è deputato il patrimonio produttivo oggetto del patto. Ed, appunto, la regolamentazione negoziale, avviene, *inter vivos*, attraverso una riorganizzazione generazionale del patrimonio d'impresa, che rappresenta l'essenza dell'istituto qui in discussione.

Il carattere *inter vivos* con la connessa constatazione che l'evento morte non trova spazio sul piano della causa del contratto, è altresì testimoniato dalla circostanza che tanto i soggetti destinatari degli effetti del patto, quanto i beni e i diritti con questo attribuiti, sono individuati con riferimento al momento della conclusione del contratto e non, invece, a quello della morte dell'imprenditore; mentre l'ulteriore caratteristica del patto di dispiegare effetti anche sulla futura successione del disponente non incide sulla funzione tipica dell'istituto, che non è quella di regolare ora per allora la successione *mortis causa* nei beni d'impresa, bensì di attuarne la riorganizzazione già durante la vita del disponente, secondo un trapasso generazionale *inter vivos* idoneo a garantirne la conservazione.

Da ultimo, ritornando al dato positivo della disciplina di legge, come già paventato nella parte iniziale di questo paragrafo, la modifica all'art. 458 c.c. è sicuramente una efficace opera di coordinamento operata dal legislatore, onde evitare il sorgere di dubbi di compatibilità e, dunque, fugare qualsiasi perplessità. Certo è che, sul piano prettamente giuridico – interpretativo, sembra potersi affermare che il patto di famiglia non rappresenti di per sé deroga eccezionalmente ammessa al divieto dei patti successori.

³⁹ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 301 e 302.

⁴⁰ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 41 e 42.

Pertanto, prospettata in questi termini, la novellazione dell'art. 458 c.c., appare diretta ad offrire al patto di famiglia un ampio raggio di salvezza dei suoi effetti, anche laddove il diverso atteggiarsi dei concreti contratti stipulati dovesse generare qualche ulteriore dubbio sul rapporto tra il nuovo istituto ed i patti successori, rendendo più sottile la linea di demarcazione tra gli stessi esistente ed innanzi evidenziata, sebbene vi sarebbe sempre da evidenziare che ragioni di coerenza logica con la funzione spiccatamente organizzativa, innanzi delineata, del patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie non consentono di appiattare il patto di famiglia su alcuna delle tipologie dei patti individuate dall'art. 458 c.c. .

5. LA NATURA GIURIDICA: IL PROFILO CAUSALE DEL PATTO DI FAMIGLIA.

La ricostruzione della natura giuridica del patto di famiglia ed, in particolare, della sua causa, cioè, della funzione economico sociale del negozio in esame, può prendere le mosse da un dato positivo, derivante dalla disciplina normativa, già innanzi indicato: il patto di famiglia è un contratto, come espressamente previsto dall'art. 768-bis c.c.⁴¹ .

Come visto in precedenza, infatti, unico elemento comune alle diverse teorie sul punto è il riconoscimento della natura contrattuale, e non semplicemente negoziale, del patto.

L'attività ermeneutica, pertanto, prende necessariamente avvio dagli elementi qualificanti la fattispecie, espressamente previsti dalla legge: il patto di famiglia è un contratto traslativo di una particolare tipologia di beni produttivi (l'azienda o le partecipazioni societarie), che può essere stipulato solo tra determinati soggetti, l'imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) ed i discendenti, nonché, in generale, coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione del disponente.

Mentre, la natura bilaterale o plurilaterale di questo contratto sarà oggetto di un separato paragrafo, quello che qui interessa è la ricostruzione, appunto, del profilo causale del negozio in questione; profilo che, a seconda della soluzione interpretativa prescelta, avrà ripercussioni anche sulla struttura, bilaterale o

⁴¹ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 405.

plurilaterale, del contratto stesso.

La causa del patto rientra tra gli elementi più incerti di questa fattispecie negoziale e la sua indagine ha dato luogo al formarsi di numerosi orientamenti interpretativi, che qui di seguito saranno oggetto di analisi.

5.1. (SEGUE) DONAZIONE MODALE.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge 55/2006, i primi commentatori dell'istituto, inquadrarono la fattispecie del patto di famiglia in termini di liberalità⁴² e, nello specifico, di contratto avente natura di donazione modale⁴³.

Questa tesi si basa soprattutto su argomentazioni di tipo letterale ed, in linea generale, muove dalla constatazione che il negozio in parola, almeno nei rapporti tra disponente e legittimario assegnatario, è connotato dalla gratuità, stante l'assenza di alcun riferimento normativo ad un corrispettivo posto a carico dell'assegnatario in favore del disponente. Inoltre, viene affermato che, qualora non si dovesse trattare di un negozio a titolo donativo, nessun senso avrebbe la specifica previsione di cui all'art. 768-*quater* c.c., che rende eccezionalmente salve dall'applicazione della azione di riduzione, nonché dall'obbligo di conferimento in collazione, le assegnazioni avvenute nell'ambito del patto stesso. E' di tutta evidenza, infatti, che gli istituti della collazione e della riduzione hanno ad oggetto, quanto agli atti *inter vivos*, esclusivamente le donazioni, ovvero le liberalità indirette.

Dunque, la complessiva vicenda traslativa ingenerata dal patto di famiglia andrebbe qualificata come particolare figura di donazione gravata da un onere legale a favore

⁴² L. BALESTRA, *Prime osservazione sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. comm.*, 2006, 373 ss.; A. BUSANI, *Patto di famiglia e governance dell'impresa trasferita*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, Fondazione italiana per il notariato, il Sole 24 ore, 2006, 389 e ss.; C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, cit., 307 e 308 e *Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 4, 743 e ss. .

⁴³ M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in *CNN Notizie del 14.2.2006*, l'Autore ha, poi, mutato opinione, ritenendo che il patto di famiglia integri una liberalità non donativa, esponendo tale tesi in *Il finanziamento dell'operazione: family buy out*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 361 e ss.; A. MERLO, *Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati*, *Profili civilistici del Patto di famiglia*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 101; A. PALAZZO, *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, 267, e *Testamento e istituti alternativi*, in G. ALPA, S. PATTI, *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, Padova, 2008, 438. Infine, sul punto deve essere rilevato che il disegno di legge S/2799/XIII, presentato in data 2.10.1997, qualificava espressamente il patto di famiglia come atto di donazione.

di terzi, in virtù del quale l'assegnatario della azienda o delle partecipazioni societarie sarebbe obbligato, dal momento della conclusione del contratto, a corrispondere ai legittimari non assegnatari una somma di danaro proporzionale al rapporto di valore tra il bene (azienda o partecipazioni societarie) assegnato e l'entità astratta delle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c.⁴⁴ .

Dunque, l'inquadramento del patto di famiglia nello schema della donazione modale presuppone che si sia in presenza di una liberalità avente ad oggetto determinati beni (l'azienda o le partecipazioni societarie) del disponente, realizzata in favore di uno o più discendenti e accompagnata dall'onere, direttamente stabilito dalla legge, di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari sulla base di una valutazione contestuale alla conclusione del contratto. In quest'ottica, il *modus* legale giustificerebbe il fatto che l'attribuzione preferenziale dei beni produttivi non importa solo un arricchimento dei discendenti assegnatari ma anche un depauperamento del patrimonio di questi soggetti, che risultano gravati *ex lege* da un obbligo di liquidazione (attuale e/o futuro, ex artt. 768 quater e 768 sexies c.c.) in

⁴⁴ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in V. ROPPO, *Interferenze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 586 e ss., ad avviso del quale «*Il patto di famiglia si presta ad essere inteso come una qualificata ipotesi di donazione, gravata da onere a carico del donatario (cfr. art. 793 cod. civ.)*» e, calando il patto nella logica dell'autonomia privata, «*viene naturale intenderlo, almeno nella sua configurazione tipica, alla stregua di una peculiare donazione gravata da onere, nella quale la pattuizione modale, a carico del donatario, può essere riguardata come una sorta di stipulazione a favore di terzi, in specie i legittimari esclusi dall'assegnazione*». Sulla donazione modale a beneficio di terzo determinato si veda, per tutti, U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 11 e ss. . Contrario alla possibilità di configurare, in generale, la donazione modale come stipulazione a favore del terzo ex art. 1411 c.c., invece, U. LA PORTA, *Alcune questioni in materia di donazione modale e contratto a favore di terzo*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 15 e ss. .

favore degli altri legittimari⁴⁵.

L'orientamento interpretativo appena descritto, non sarebbe, peraltro, smentito dalla circostanza che l'attribuzione liberale si colora di peculiari motivazioni, attinenti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali all'interno del gruppo familiare. In argomento, difatti, oltre alla considerazione che l'aspirazione del disponente ad organizzare l'assetto patrimoniale della sua famiglia caratterizza, spesso, la determinazione personale circa il compimento delle donazioni, deve essere evidenziato che i motivi assumono, nell'ambito delle donazioni, una specifica rilevanza, sancita sia dall'art. 787 c.c., in tema di errore, sia dall'art. 793 c.c., che,

⁴⁵ Favorevole alla riconduzione del patto di famiglia nello schema della donazione modale anche A. MERLO, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 100 e ss., che, al pari di quanto già detto, argomenta la natura donativa del contratto dalla mancanza di qualsiasi riferimento ad un corrispettivo per il trasferimento dell'azienda o delle quote sociali, dalla previsione normativa di cui all'art. 768-quater, ultimo comma, c.c. che sottrae alla collazione ed all'azione di riduzione l'oggetto del Patto di famiglia, nonché da quanto affermato nel precedente testo del disegno di legge in materia, del 2 ottobre 1997, proposto su iniziativa, tra gli altri, del Senatore Pastore, nel quale il Patto di famiglia viene qualificato come atto di donazione. Secondo l'Autore, infatti, «Una volta accolta la matrice donativa del Patto di famiglia», l'obbligo di liquidazione gravante sugli assegnatari «può essere qualificato come un onere a carico del donatario. Dunque appare corretto qualificare il Patto di famiglia come donazione modale (art. 793 c.c.) e tale classificazione rimane ferma anche qualora l'ammontare del modus imposto al donatario arrivi ad assorbire l'intero arricchimento. La singolarità di questa donazione modale, che tuttavia non ne mette in discussione la sua natura giuridica, risiede sia nel fatto che l'onere è imposto dalla legge sia nel fatto che lo stesso onere viene adempiuto dal donatario contestualmente alla conclusione del contratto, situazione quest'ultima inedita, giustificata dalla presenza in atto degli stessi beneficiari del modo». Dello stesso avviso anche S. LANDINI, *Il c.d. patto di famiglia: patto successorio o liberalità?* in *Famiglia*, 2006, 853 e A. PALAZZO, *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 267 e ss., il quale, però, ritiene duplice l'onere legale apposto al patto di famiglia, con precise conseguenze sul piano dei rimedi. Afferma, difatti, «Qual è quel contratto gratuito che prevede la possibilità di gravare la disposizione principale di onere e di assoggettarne l'efficacia al motivo oggettivo che, voluto dalle parti, ne segna le vicende, dalla sua costituzione alla sua efficacia o inefficacia? Il pensiero va subito alla donazione modale, ove il legislatore della legge 55 ha assoggettato ad un duplice onere il beneficiario principale che sottoscrive il patto: a) la continuazione efficiente dell'impresa di famiglia, che spiega la partecipazione degli onorati del modus e dei rinuncianti; b) la liquidazione di discendenti e coniuge secondo il sistema successorio, richiamato dalla legge solo per determinare la misura delle quote. Sul fronte dell'efficienza è possibile chiedere alle altre parti la risoluzione del contratto qualora si provi la cattiva gestione dell'impresa (artt. 787, 793, comma 4°, c.c.). Su quello della liquidazione è tutelabile il beneficiario dell'azienda se le quote dovessero risultare di entità superiore a quella del beneficio (art. 793, comma 2°, c.c.). Infatti, nei casi di liquidazione affidata ad un secondo contratto, ove può anche avvenire in natura, il valore dell'onere potrebbe rivelarsi superiore al beneficio dell'azienda». Contra, G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 152, che, in particolare, rileva che la ricostruzione del patto di famiglia come donazione modale, con la conseguente applicazione analogica della relativa disciplina darebbe luogo anche alla possibilità, ex art. 793, IV comma, c.c., per il donante ed i suoi eredi (anche sopravvenuti rispetto al negozio), di chiedere, in caso di cattiva gestione dell'impresa da parte del beneficiario, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'onere o la sostituzione del beneficiario principale con altro; ponendosi in tal modo, in netto contrasto con l'interesse prioritario tutelato dal patto di famiglia e, cioè, la stabilità del passaggio generazionale dell'impresa.

appunto, ha ad oggetto il *modus* (che rappresenta un tipico congegno negoziale di veicolazione dei motivi nel contratto), nonché ancora dal successivo art. 794 c.c., che contempla l'ipotesi del *modus* che abbia costituito motivo addirittura determinante della volontà di donare⁴⁶.

La critica della ricostruzione appena decritta, prende le mosse, al pari della tesi appena esposta, dal dato letterale della normativa in commento: nel testo di legge non vi è alcun riferimento a “donazione” o “liberalità” ed anzi lo specifico requisito formale dell'atto pubblico, sancito dall'art. 768-ter c.c., sembrerebbe argomentazione di segno opposto alla natura donativa, poiché, qualora quest'ultima fosse effettivamente la causa del contratto, tale statuizione sarebbe pleonastica⁴⁷.

Al di là del dato letterale, viene rilevato che nel patto di famiglia mancherebbe un elemento essenziale degli atti con causa donativa e, cioè, l'*animus donandi*.⁴⁸ L'arricchimento del legittimario assegnatario dell'azienda non rappresenta, infatti, la specifica funzione del patto.

In altri termini, la causa del patto di famiglia, la sua funzione economico – sociale non può essere ricostruita all'interno dello schema tipico della donazione e, quindi, meramente come impoverimento del disponente ed arricchimento dell'assegnatario, poiché la funzione dell'istituto in esame non si esaurisce in quella appena descritta⁴⁹, ma è molto più ampia.

La medesima dottrina⁵⁰, inoltre, all'argomentazione basata sul richiamo agli istituti della collazione e della riduzione, obietta la circostanza che essi non riguardano esclusivamente le donazioni, ma anche le liberalità indirette, con la conseguenza che da essa sicuramente non deriva un esplicito riconoscimento della causa donativa, come funzione economico – sociale del patto di famiglia.

Inoltre, sempre in senso contrario alla qualificazione del patto di famiglia come donazione modale a favore di terzi, deporrebbe la circostanza che la nascita

⁴⁶ C. CACCAVALE, *Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni*, cit., 748.

⁴⁷ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, cit., 406. Il disegno di legge S-1353 prevedeva l'art. 734-bis che specificamente parlava di atto di donazione. Questa formulazione è, poi, scomparsa nel successivo disegno di legge C-3870 e nel testo definitivo.

⁴⁸ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 5, 7 e 8; G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, Padova, 2006, 62 e ss., 104 e ss. e 118 e ss. .

⁴⁹ G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, cit., 62 e ss., 104 e ss. e 118 e ss. .

⁵⁰ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 6.

dell'obbligo di liquidazione in capo ai discendenti assegnatari è elemento essenziale della fattispecie qui esaminata e disciplinata dagli artt. 768 bis ss. c.c., diversamente da quanto avviene per l'onere nelle donazioni che, a seconda delle ricostruzioni, è da individuare come mero elemento accidentale del contratto, ovvero come negozio autonomo collegato al principale rappresentato dalla donazione⁵¹.

5.2. (SEGUE) LIBERALITÀ INDIRETTA.

Alcuni interpreti, nell'alveo della causa liberale del patto di famiglia, hanno operato una scissione tra la specifica natura di donazione modale e quella di liberalità indiretta.

Infatti, per alcuni Autori⁵² il patto di famiglia sarebbe un contratto che, pur non rientrando nello schema tipico delineato dall'art. 769 c.c., determinerebbe

⁵¹ G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2006, 412 – 413, il quale individua l'«insostenibilità» della tesi della donazione modale «non solo e non tanto dal fatto che l'adempimento dell'onere sia contestuale alla conclusione del contratto (ciò che potrebbe spiegarsi in base al fatto che gli stessi beneficiari del modo sono presenti in atto), quanto dalla considerazione che, se i legittimari non rinunciano in tutto o in parte ai loro diritti, la liquidazione della quota di costoro è elemento costitutivo ad validitatem (e non già meramente accidentale) del patto: ciò che evidentemente appare incompatibile con il concetto di modo»; G. Petrelli, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, cit., 407, secondo il quale «[...] la necessaria presenza di un fine di “liquidazione” dei legittimari — salva la facoltà di rinuncia da parte di questi ultimi — “qualifica” causalmente il contratto come patto di famiglia, con l'effetto: a) di comportare l'imputazione alle quote di legittima (sull'eredità dell'imprenditore) delle attribuzioni effettuate dall'assegnatario; b) di esentare da riduzione e collazione il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni (oltre, ovviamente, le attribuzioni ricevute da essi legittimari). Quanto sopra implica ulteriormente che il patto di famiglia non può essere qualificato come “donazione modale”, poiché dal contratto non nasce necessariamente un'obbligazione dell'assegnatario nei confronti dei legittimari (come meglio si vedrà nel prosieguo, l'attribuzione patrimoniale a favore dei legittimari può essere immediata), e soprattutto l'eventuale obbligazione dell'assegnatario rappresenta “elemento necessario della fattispecie” ai fini della sua “qualificazione” (mentre il modus donativo è elemento puramente accidentale, la cui presenza non è necessaria ai fini della qualificazione del negozio giuridico)»; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, cit., 123, il quale nega la qualificazione del patto di famiglia in termini di donazione modale perché «il modo della donazione è elemento accidentale dipendente dalla volontà dei contraenti, mentre nel patto di famiglia l'obbligo della liquidazione a carico dell'assegnatario o degli assegnatari è un effetto tipico imposto dalla legge (effetto legale; arg. ex art. 768 quater, comma 2, c.c.)».

⁵² M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita Not.*, 2006, 37 e ss.; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, cit., 125, il quale parla del patto di famiglia come «[...] attribuzione liberale con funzione produttiva [...]», precisando che la categoria delle liberalità diverse dalle donazioni è composta da «strumenti eterogenei diversi dal tipo donazione tramite i quali si attuano oggettivamente effetti equivalenti o risultati economici analoghi alla donazione. Tali atti (o comportamenti), all'interno della loro più ampia e tipica funzione, presentano non soltanto elementi di liberalità. Pur differenziandosi sotto il profilo giuridico dalla donazione, risultano ad essa affini in quanto, a prescindere dalla gratuità o onerosità dell'attribuzione, sono predisposti in assenza di qualsivoglia costrizione (spontaneità dell'attribuzione), per attribuire un vantaggio economico senza corrispettivo (arricchimento), con correlativo depauperamento patrimoniale del disponente».

indirettamente un effetto liberale, una donazione indiretta, ovvero una liberalità non donativa.

Sulla stessa falsariga, si è ipotizzato di qualificare le attribuzioni liquidatorie non già come adempimenti di un onere legale a favore di terzi, bensì come liberalità indirette dal disponente ai legittimari non assegnatari per il tramite dei beneficiari dell'azienda o delle partecipazioni societarie⁵³.

In tal modo, la complessiva operazione generata dal patto di famiglia si sostanzierebbe in un fascio di attribuzioni liberali realizzate dal disponente⁵⁴.

A tal proposito sorge, però, un problema di coordinamento tra due statuizioni della medesima norma. L'art. 768-quater c.c., infatti, da un lato, prevede che la liquidazione debba essere fatta dai discendenti assegnatari; dall'altro lato, invece, stabilisce che i beni assegnati e, dunque, anche tale liquidazione sia imputata alla quota di legittima spettante ai partecipanti al patto, con riferimento al patrimonio del disponente. Questa apparente incompatibilità viene superata, da una parte della dottrina⁵⁵ facendo riferimento ad un fenomeno di surrogazione reale in virtù del quale il disponente, avendo proceduto ad assegnare l'azienda, dispone, indirettamente, anche del controvalore di quest'ultima in favore dei non assegnatari. Da altra parte della dottrina⁵⁶, invece, la liberalità indiretta proveniente dal

⁵³ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 588 e ss., il quale rileva che dalla stipulazione del patto di famiglia derivano due distinte conseguenze giuridiche per i legittimari non assegnatari: la prima, attiene al diritto soggettivo ed attuale alla liquidazione della quota, per una entità corrispondente a quella che ipoteticamente spetterebbe loro al momento dell'apertura della successione del disponente; la seconda attiene a conseguenze giuridiche non propriamente favorevoli derivanti dal patto, consistenti nell'alterazione della loro sfera soggettiva, vedendosi sottratti i meccanismi di tutela rappresentati dall'azione di riduzione e dalla collazione, con riferimento, altresì, ad un bene il cui valore viene cristallizzato al momento della conclusione del contratto, anziché alla apertura della successione. Dunque, «*la natura di stipulazione a favore di terzi, che si è riconosciuta alla pattuizione modale, si stempera ora fino a restarne offuscata, dalla interazione del contestuale contrappeso che i legittimari sono tenuti a sopportare*», il correttivo, allora, potrebbe consistere nell'intendere la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari come una «*liberalità indiretta*» del disponente per il tramite degli assegnatari.

⁵⁴ G. BARALIS, *Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il Patto di famiglia: un delicato equilibrio tra "ragioni" dell'impresa e "ragioni" dei legittimari*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, in *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 227.

⁵⁵ G. BARALIS, *Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il Patto di famiglia: un delicato equilibrio tra "ragioni" dell'impresa e "ragioni" dei legittimari*, cit., 227, secondo il quale l'obbligo di imputazione alla legittima delle liquidazioni ricevute dai legittimari non assegnatari deve essere ricostruito come se «*in realtà [...] il disponente, nei confronti di questi ultimi, avesse surrogato l'azienda con altri beni disponendo a loro favore in via indiretta tramite il cessionario; proprio per tale provenienza indiretta l'inciso ha sicuramente senso e per stabilizzare l'effetto generale si esclude per tutti i contraenti riduzione e collazione*».

⁵⁶ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 42.

disponente è ricostruita nel senso di attribuzione da parte di quest'ultimo in favore dei legittimari non assegnatari del diritto di credito corrispondente alla quota di legittima da essi vantata, astrattamente ed al momento della conclusione del contratto, sul suo patrimonio.

5.3. (SEGUE) CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO.

La già accennata difficoltà di coordinamento e di ricostruzione giuridica della liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari e la conseguente imputazione alla quota di legittima a costoro spettante sul patrimonio del disponente, ha indotto una parte della dottrina⁵⁷ ad individuare nel patto di famiglia la fattispecie negoziale del contratto a favore del terzo, che trova la sua generale disciplina negli artt. 1411 e ss. c.c. .

Dunque, il patto di famiglia viene visto come contratto a prestazioni corrispettive contenente una stipulazione a favore di terzi, i legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, appunto.

L'adesione al patto da parte di questi ultimi, differentemente da quanto stabilito, in linea generale dall'art. 1411 c.c., viene connotata nell'ipotesi in esame da una peculiare valenza e, cioè, quella di elemento di efficacia dell'intero negozio.

In altri termini, posta la non riconducibilità della donazione modale allo schema dell'art. 1411 c.c., il patto di famiglia è da qualificare come una stipulazione a favore di terzi contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive, attraverso il quale il disponente assegna l'azienda (o le partecipazioni societarie) ad uno dei legittimari, il quale, a titolo di corrispettivo, deve "*liquidare*" i non assegnatari, terzi rispetto al patto, comunque, validamente concluso tra disponente ed assegnatario.

Infatti, come si accennava, nel caso in esame, l'adesione dei terzi non assegnatari passa dall'essere, per la sola disciplina dell'art. 1411 c.c., mero elemento destinato a rendere irrevocabile la stipulazione in loro favore, a requisito di efficacia del patto, come sancito dall'art. 768-quater c.c. .

La peculiare funzione assunta dall'intervento dei "terzi" nel patto di famiglia, ossia dalla partecipazione al contratto dei legittimari non assegnatari, discende dalla circostanza che quest'ultimi, dalla stipulazione del patto non ricevono solo un

⁵⁷ M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., 39; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 7 e ss.

vantaggio dalla stipulazione del patto, ma, come innanzi già visto, vedono mutata la loro situazione con riguardo all'assetto successorio del disponente con particolare riferimento all'ordinaria tutela della loro quota di legittima. Conseguentemente, affinché si producano gli effetti del patto nei loro confronti, è necessaria la partecipazione degli stessi al contratto e, quindi, la loro manifestazione di consenso assurgente al elemento di efficacia del contratto.

Quindi, secondo i sostenitori della ricostruzione ermeneutica in questione, ricondurre il patto di famiglia nell'alveo del contratto a favore del terzo, costituisce l'unico strumento normativo idoneo a spiegare come l'attribuzione effettuata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore degli altri soggetti non assegnatari possa essere imputata alla legittima di costoro, costringendo ad identificare nel disponente stesso il dante causa di tale attribuzione. In tale prospettiva l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni (promittente nell'ottica della stipulazione a favore di terzo) è soltanto strumento attuativo dell'interesse del disponente (stipulante) che muove l'intera vicenda contemplata dall' art. 1411 c.c. e dal patto di famiglia.

Nella stipulazione a favore di terzo, invero, il terzo acquista il diritto *contro il promittente* nel senso che verso costui vanta la pretesa, fondandosi causalmente l'acquisto del credito proprio e soltanto su quell'interesse dello stipulante cui l'art. 1411 c.c. fa riferimento nell'individuazione del profilo causale giustificativo dell'attribuzione patrimoniale nella direzione stipulante – terzo.

Sotto il profilo degli interessi del promittente e dello stipulante, nonché, dunque, quanto alla prospettiva causale del patto, vi è da rilevare che nel caso del contratto a favore del terzo, quest'ultimo acquista il diritto per effetto della stipulazione, ossia in diretta dipendenza causale dal contratto intercorso tra stipulante e promittente.

La causa dell'obbligazione del promittente è da rinvenire, oggettivamente, nell'assetto di interessi posto in essere tra costui e lo stipulante; il contratto causale sul quale si innesta la clausola di stipulazione a favore altrui costituisce la fonte dell'obbligazione del promittente. La clausola di deviazione al terzo determina soltanto, in favore dell'estraneo – rispetto al contratto – l'acquisto del diritto di credito, senza che ciò richieda un'autonoma giustificazione oggettiva né tanto meno

un autonomo contratto. L'interesse dello stipulante, infatti, non giustifica il contratto, ma soltanto la deviazione al terzo dell'effetto acquisitivo⁵⁸.

Da questo punto di vista, il patto di famiglia fonda la sua giustificazione oggettiva sull'interesse del disponente alla sistemazione del patrimonio imprenditoriale familiare attraverso la sua migliore allocazione soggettiva, tra i discendenti, senza spregio delle ragioni (quantitative) di legittima: nel patto di famiglia il disponente assegna l'azienda e/o le partecipazioni, chiedendo in cambio all'assegnatario di liquidare gli altri legittimari potenziali.

In altri termini, è sempre il disponente a procedere alle assegnazioni: da un lato, quella in via diretta effettuata in favore dell'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie; dall'altro lato, quella in via indiretta, effettuata attraverso l'assegnatario, riguardante il diritto di credito.

L'assegnazione, nel suo complesso considerata, quindi, avviene in favore di tutti i partecipanti al patto e, dunque, di tutti coloro che sarebbero legittimari qualora al momento della conclusione del patto si aprisse la successione del disponente.

Così il valore dell'azienda e/o delle partecipazioni, cristallizzato al momento del perfezionamento del contratto, diventa fulcro centrale delle attribuzioni e, quindi, della definizione dell'assetto successorio del disponente, con riferimento al solo patrimonio d'impresa.

Secondo coloro che propongono tale ricostruzione interpretativa, questa è l'unica strada capace di giustificare l'imputazione di quanto da ciascuno ricevuto alla propria rispettiva quota di legittima, nonché l'esclusione normativa dalla collazione di tutte quante le attribuzioni patrimoniali operate, altrimenti inspiegabili ove si volesse ritenere l'acquisto dei non assegnatari come avvenuto dall'assegnatario⁵⁹.

La stessa dottrina⁶⁰, esclude che questa ricostruzione possa essere smentita dal fatto che il codice civile costruisce la stipulazione a favore del terzo come strumento idoneo a far acquistare al terzo il diritto, contro il promittente, senza la sua necessaria adesione al programma negoziale. Questo perché, anche se quanto prima detto corrisponde al vero, non può escludersi che al terzo venga richiesta taluna

⁵⁸ U. MAJELLO, *Contratto a favore di terzo*, in *Digesto civ.*, Torino, 1989, 242 e ss. .

⁵⁹ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 12.

⁶⁰ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 23 e ss. .

attività, come accade, con particolare evidenza, nella disposizione dettata dall'art. 1689 c.c., riguardo alla quale il diritto del destinatario verso il vettore vede la richiesta di riconsegna della merce quale condizione di efficacia, ovvero in quella di cui all'art. 1273 c.c., per il quale il terzo accollante è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione conclusa in suo favore.

D'altronde, si aggiunge che nessuno potrebbe legittimamente dubitare della facoltà, per i contraenti, di costruire, nell'esplicazione dei relativi poteri di autonomia contrattuale, il contratto a favore di terzo come stipulazione "con adesione", subordinando, cioè, alla adesione del terzo beneficiario l'efficacia del contratto in suo favore.

In conclusione, tale dato non colloca fuori dall'area operativa dell'art. 1411 c.c. il patto di famiglia, in quanto ciò che risulta essenziale alla qualificazione del meccanismo di acquisto in termini di stipulazione a favore di terzi è l'immediata dipendenza causale dell'acquisto del terzo dal contratto contenente la clausola di deviazione, non certo la modalità attraverso la quale l'acquisto si determina⁶¹.

5.4. (SEGUE) LA FUNZIONE DIVISORIA.

Larga parte della dottrina⁶² ritiene che l'istituto del patto di famiglia abbia una causa contraddistinta da profili divisori, come evocato dalla circostanza, almeno letterale, della necessaria partecipazione al patto di tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore disponente. In effetti, l'art. 768-quater c.c., sembra configurare il contratto come a struttura necessariamente plurilaterale, al pari della divisione, alla quale la partecipazione di tutti i condividenti è requisito essenziale per la sua validità⁶³.

⁶¹ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 22.

⁶² G. AMADIO, *Profili funzionali del Patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 267 e ss. e *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 75 e ss., nonché *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Vita Notarile*, 2006, 867 e ss.; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. Civ.*, 2006, II, 224 e ss.; M. IEVA, *Art. 768 quater c.c. – Partecipazione (commi 1°, 2° e 4°)*, in *Il Patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2007, 55; B. INZITARI, P. DAGNA, V. FERRARI, V. PICCININI, *Il Patto di Famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006 n. 55*, Torino, 2006, 70 e ss.; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 150 e ss.;

⁶³ F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge 55/2006, il commento*, in *I contratti*, 2006, 511.

Con il patto di famiglia si ha una successione anticipata, limitatamente al bene trasferito. Infatti, le ragioni dei legittimari ruotano tutte intorno al bene assegnato ed al suo valore, determinato al momento del perfezionamento del contratto.

Al pari, dunque, del trasferimento dell'azienda, da individuarsi alla stregua di una anticipata successione oggettivamente parziale, le ragioni degli ulteriori legittimari, normalmente tutelate *post mortem* tramite riduzione e collazione, trovano pur esse una tutela anticipata che consiste nel diritto di credito dei legittimari non assegnatari la cui entità, commisurata al valore del bene trasferito, è pari alla quota di legittima loro spettante⁶⁴.

Dunque, l'analisi del sinallagma contrattuale sembrerebbe condurre alla considerazione che il patto di famiglia contenga al suo interno una serie di attribuzioni collegate in vista di una distribuzione del valore della massa, proporzionale ad altrettante quote.

In estrema sintesi, possono individuarsi nel contratto in parola una serie di apporzionamenti in senso tecnico, legati da un nesso di reciproca subordinazione funzionale, che rappresenterebbero l'indice minimo per il riconoscimento di un fenomeno funzionalmente divisorio⁶⁵.

A tal proposito è stato, tra l'altro, sottolineato⁶⁶ che il tratto caratterizzante la divisione non è lo scioglimento di una preesistente comunione, quanto piuttosto l'interesse all'acquisto della porzione in proprietà esclusiva: lo stato di contitolarità non è elemento imprescindibile del negozio divisorio, poiché in tutta una serie di ipotesi lo scioglimento della comunione non dà luogo a divisione in senso tecnico (ad esempio, perimento della cosa comune, usucapione di essa da parte del contitolare o ad opera di un terzo, accrescimento e rinuncia abdicativa), ciò in quanto in alcuni casi non si realizza un'assegnazione in proprietà esclusiva proporzionale alla quota e, dunque, una finalità autenticamente distributiva.

Soprattutto, nello specifico ambito della vicenda successoria, lo stato di preesistente contitolarità, il cui scioglimento dovrebbe costituire tratto caratterizzante del fenomeno divisionale, si rilevarebbe non essenziale. Ne darebbe testimonianza

⁶⁴ G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Vita Notarile*, 2006, 867 e ss.; L. ALBERTINI, *conclusione e formazione progressiva del patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2007, 311 e ss. .

⁶⁵ L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, 81.

⁶⁶ G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, cit., 867 e ss.;

positiva la fattispecie della divisione del testatore, alla quale l'insegnamento comune ricollega l'effetto di prevenire, rispetto ai beni assegnati, il sorgere della comunione ereditaria, ma della quale appare, al contempo, indiscussa la qualificazione come fenomeno sostanzialmente divisorio⁶⁷.

Ulteriori argomenti a sostegno di tale tesi vengono, in particolare, dedotti dalla collocazione della nuova disciplina, dai suoi precedenti normativi, nonché dal confronto con modelli vigenti.

Così, è stato evidenziato luogo che il nuovo Capo V-bis è collocato nel Titolo IV del libro II, del codice civile, dedicato, appunto, alla divisione.

Altresì, vi è una correlazione quanto a struttura e funzione tra l'istituto in esame e quello del diritto romano della *divisio parentis inter liberos*⁶⁸, conosciuto oggi come divisione d'ascendente che affonda le sue radici nel diritto romano ed era disciplinato anche dagli artt. 1044 e seguenti del codice civile del 1865, norme queste ultime che, a loro volta, riproducevano sul punto le disposizioni degli artt. 1076 e seguenti del *Code Napolèon*, nonché quelle di alcuni codici preunitari⁶⁹.

⁶⁷ M.C. LUPETTI, *Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni sociali nei patti difamiglia*, in *Società*, 2007, 145 – 146 a parere del quale «il patto di famiglia avrebbe infatti un carattere distributivo - attributivo, analogo per certi versi a quanto avviene in materia successoria in caso di divisione del testatore (art. 734 c.c., ed infatti nel disegno di legge originario la normativa in questione era stata posta nell'art. 734 bis) o, per meglio dire, nel caso in cui il testatore effettui un fascio di istituzioni ex certis rebus, non essendovi nel caso di specie una predeterminazione di quote (cosa che avviene invece nella divisione del testatore), con assenza quindi di ogni conguaglio e senza possibilità di ricorrere a rimedi quali la rescissione per lesione ultra quartum. Così come per la divisione del testatore per il fascio di attribuzioni ex certis rebus (che ha indubbiamente un effetto divisionale) la comunione rappresenta solo un momento logico e non cronologico, lo stesso si verifica nel caso in esame in quanto l'atto con effetti divisionali in questione verrebbe a prevenire la possibilità che i beni oggetto del patto possano entrare in comunione ereditaria». Sul punto vd., peraltro, le osservazioni di A. LUMINOSO, *Divisione e sistema deicontratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 1 ss. e in AA. VV., *Contratto di divisione e autonomia privata*, Milano, 2008, 21 – 22, in cui si legge che, «nonostante la innegabile analogia funzionale» tra la figura della divisione testamentaria e il contratto di divisione, «i due istituti sono e rimangono distanti tra loro», poiché «non essendo correlativa allo scioglimento di una comunione, la divisione del testatore è essenzialmente diversa dalla divisione vera e propria, la quale ha un contenuto meramente dichiarativo». In argomento, inoltre, vi è da rilevare che la dottrina prevalente non condivide l'esclusione dello scioglimento della comunione dal novero degli indici di riconoscimento della divisione, cfr. G. BONILINI, voce *Divisione*, in *Digesto civ.*, VI, Torino, 1994, 484 ss.; A. Burdese, voce *Comunione e divisione ereditaria*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, 6; A. CICU, *La divisione ereditaria*, Milano, 1948, 13; G. DEIANA, *Concetto e natura giuridica del contratto di divisione*, in *Riv. dir. civ.*, 1939, 18 ss.; E. MINERVINI, *Divisione contrattuale e atti equiparati*, Milano, 1980, 24; G. MIRABELLI, voce *Divisione (dir. civ.)*, in *Noviss. Digesto it.*, VI, Torino, 1960, 34; E. MOSCATI, voce *Divisione: I) profili generali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, 3.

⁶⁸ P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 1963, 476.

⁶⁹ Cfr. gli artt. 1115 e ss. Codice Albertino (o codice civile sabauda); artt. 1031 e ss. Codice per il Regno delle due Sicilie; artt. 1017 e ss. Codice civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla; artt. 1125 e ss. Codice civile per gli Stati Estensi.

L'istituto importava la divisione delle cose ereditarie tra i figli attuata dal padre, non soltanto *mortis causa*, ma anche *inter vivos*. Si trattava, dunque dell'assegnazione non di quote quanto, bensì, di cose singole.

Infine, deve essere rilevato che il patto di famiglia ha un suo legame con altra e preesistente norma codicistica, rappresentata dall'art. 720 c.c., laddove, con riferimento ai beni immobili non divisibili, il legislatore ha previsto la possibilità che questi vengano assegnati per intero ad uno dei coeredi con correlativo addebito a quest'ultimo dell'eccedenza rispetto alla sua quota di diritto e, quindi, con la creazione di altrettanti diritti di credito corrispondenti in favore degli altri dividendi.

Particolarmente pervasiva sul punto è la critica a tale ricostruzione causale operata da altra parte della dottrina⁷⁰ che, pur non negando la presenza di un profilo assolutamente distributivo del patto, ritiene che ciò non possa essere considerato sufficiente per consentire un'assimilazione, neppure sul piano funzionale, al contratto di divisione: nella divisione contrattuale, infatti, le funzioni delle assegnazioni proporzionali alle quote di diritto ha la finalità di sciogliere il preesistente regime di contitolarità. Nel patto di famiglia, invece, le attribuzioni commisurate, dall'art. 768-quater, II comma, c.c., al valore delle quote di legittima, sono finalizzate, nel quadro della successione anticipata e parziale cui dà luogo questo peculiare regolamento di interessi, a soddisfare le aspettative dei legittimari. L'intento delle parti, eccezion fatta per lo scopo che pervade i rapporti tra imprenditore e discendente assegnatario, è, quindi, quello di operare una liquidazione dei diritti dei legittimari attraverso l'attribuzione di beni di valore proporzionale alle quote di riserva.

Proprio siffatta finalità fa emergere un profilo causale del contratto e un assetto di interessi regolati che collocano il patto di famiglia a notevole distanza, anche sul terreno funzionale, dalla divisione.

La circostanza che le attribuzioni con finalità satisfattiva delle aspettative successorie dei legittimari, presenti nel patto di famiglia, diano vita sotto ad un fenomeno differente da quello della divisione, sembra trovare una conferma nella norma (art. 768-quater, II comma, c.c.) che consente ai legittimari che partecipano al

⁷⁰ A. LUMINOSO, *Divisione e sistema dei contratti*, cit., 1 ss. e in AA. VV., *Contratto di divisione e autonomia privata*, cit., 21 – 22

patto di rinunciare in tutto o in parte al diritto alla liquidazione delle somme loro spettanti.

Analoga possibilità di rinuncia, infatti, sarebbe inconcepibile nell'ambito del contratto di divisione, poiché se uno dei compartecipi dichiarasse di voler rinunciare, non al diritto che gli spetta pro quota, con conseguente accrescimento a favore degli altri condividenti (cfr. 1104 c.c.), ma all'effettiva assegnazione derivante dall'apporzionamento proporzionale alla quota di diritto vantata sulla massa comune, resterebbe impedita la realizzazione della causa del contratto di divisione, con conseguente nullità dello stesso

5.5. (SEGUE) IL NEGOZIO MISTO.

Tra le diverse ipotesi interpretative avanzate, vi è anche quella del negozio *mixtum cum donatione* e, quindi, della possibilità di ricondurre il patto alla categoria dei negozi misti⁷¹.

Di fianco alla liberalità che contraddistingue il trasferimento dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie in favore del o dei discendenti, dovrebbe ravvisarsi altra funzione economico – sociale del contratto in esame e, precisamente, quella solutoria. Quest'ultima causa caratterizza la liquidazione, imposta dalla legge, dei diritti di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari dell'azienda e/o delle quote societarie, salvo loro rinuncia.

Tali attribuzioni, infatti, seppur sembrerebbero avvenire senza alcun nesso di corrispettività rispetto al trasferimento del bene d'impresa, sono certamente finalizzate a consentire la stabilità di quest'ultimo, onde evitare che esso possa essere in futuro messo in discussione.

E' gioco – forza, conseguentemente, escludere la qualifica di atto di liberalità delle negozio liquidatorio, in quanto è assente nell'assegnatario il c.d. *animus donandi*, ed è anche discutibile che si tratti di veri e propri atti a titolo gratuito.

5.6. (SEGUE) PROFILO CAUSALE AUTONOMO E TIPICO.

La pluralità di tesi sviluppatesi in dottrina intorno alla ricostruzione della natura giuridica del patto di famiglia, nasce dalla tendenza ermeneutica di trovare una

⁷¹ E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. Not.*, 2001, 3, 635.

collocazione di sistema alla nuova tipologia contrattuale, di ricondurre, dunque, il patto di famiglia nell'alveo di una categoria causale generale già nota al nostro sistema giuridico. Si finisce, però, in siffatto modo, per compiere forzature che non consentono, fra l'altro, di cogliere appieno, o, comunque, nel migliore dei modi, i profili di novità ed i tratti caratteristici della figura negoziale introdotta dalla novella del 2006.

Difatti, l'assimilazione del patto di famiglia a fenomeni di anticipazione contrattuale, ovvero negoziale, della divisione del patrimonio imprenditoriale non risulta appagante sul piano della connotazione causale tipica del contratto, in quanto non appare facilmente conciliabile con le esigenze riorganizzative dell'impresa ad esso sottese: la causa della divisione contrattuale consiste nello scioglimento della comunione tramite la realizzazione di un'attribuzione in proprietà esclusiva, in capo a ciascun partecipante, di beni del valore proporzionale alle rispettive quote, ovvero, secondo un diverso punto di vista, l'elemento funzionale caratterizzante la divisione ereditaria andrebbe ravvisato nell'apporzionamento proporzionale a ciascun comunista di beni corrispondenti alle rispettive quote, a prescindere dalla preesistenza o meno di uno stato di comunione tra gli eredi; mentre, la causa tipica del patto non sembra, invece, riducibile né a quella di impedire l'instaurarsi di una comunione ereditaria tra i successori a titolo universale sui beni direttamente trasferiti dal disponente, né all'apporzionamento proporzionale, neppure anticipato, delle quote di spettanza degli eredi tramite attribuzione del bene indivisibile per l'intero ad un convivente/discendente, salvo conguaglio. Sul punto può, inoltre, osservarsi che, qualora la dimensione causale tipica del patto di famiglia fosse quella di dirimere le pretese, ovvero di soddisfare direttamente le aspettative dei futuri eredi sul patrimonio dell'imprenditore attraverso l'attribuzione di beni o denaro in proprietà esclusiva, sarebbe impedita l'operatività dell'istituto nelle ipotesi in cui il disponente, al momento della stipulazione del contratto, non avesse eredi legittimari diversi dai discendenti assegnatari dell'azienda o delle quote societarie o nessuno di

questi potesse o volesse partecipare al contratto (cfr. art. 735 c.c.)⁷², laddove un siffatto limite di operatività della fattispecie sembra doversi escludere anche solo in ragione della testuale previsione normativa che attribuisce, ex art. 768-sexies, I comma, c.c., al momento dell'apertura della successione del disponente, il diritto alla liquidazione della quota prevista dall'art. 768-quater, II comma, c.c., maggiorata degli interessi legali, ai legittimari che non abbiano partecipato al contratto, tra cui sono da ritenersi compresi anche coloro che siano venuti ad esistenza o abbiano acquisito lo status di legittimari del disponente in un momento successivo alla stipulazione del contratto.

In ultima analisi, se è innegabile che dalla stipulazione del patto di famiglia scaturiscano effetti anche *latu sensu* divisorii in quanto, pur difettando un preesistente stato di comunione da sciogliere, il disponente assegna determinati suoi beni ad alcuni eredi, ciò non sembra consumare il profilo funzionale del patto. Il contratto non risulta causalmente diretto all'anticipata realizzazione di un fenomeno divisionale rispetto alla successione *mortis causa* nel patrimonio del disponente, bensì alla riorganizzazione negoziale del patrimonio produttivo in vista di un'efficiente continuazione dell'attività d'impresa.

Altresì, sul piano della disciplina concretamente applicabile al patto di famiglia, tanto la qualificazione del contratto come fenomeno di anticipata successione, quanto la sua riconduzione alla stregua di una divisione anticipata, si scontrano con l'inconveniente di assoggettare il patto, per quanto non espressamente previsto, ad un sistema di regole (quale è quello contenuto nel libro sulle successioni) non provvisto della flessibilità necessaria a soddisfare le esigenze della riorganizzazione generazionale del patrimonio imprenditoriale e che mal si conciliano con l'obiettivo

⁷² M. TRIMARCHI, *Divisione transattiva e transazione divisoria*, in AA. VV., *Contratto di divisione e autonomia privata*, cit., 170, secondo il quale la ricostruzione incentrata sulla funzione divisoria del patto di famiglia «evoca la necessità: della partecipazione al patto di famiglia, di tutti i soggetti legittimari (coniuge e tutti i discendenti, compresi i nascituri concepiti) a pena di nullità; che vengano individuati uno o più discendenti assegnatari dell'azienda (o di un ramo di essa); che sia formulata una valutazione del bene oggetto del patto contestualmente individuando il valore delle quote da attribuire ai legittimari non assegnatari salvo che questi vi rinunzino espressamente; che i beni attribuiti ai non assegnatari dell'azienda in forza dell'art. 768 quater comma 3 siano dell'imprenditore giacché si sta procedendo alla divisione di una parte del suo patrimonio e solo rispetto a costui è concepibile "l'imputazione alle quote di legittima" spettanti a costoro».

di garantire la massima salvaguardia del riassetto negoziale dell'impresa⁷³.

Infatti, la prima prospettiva postulerebbe il ricorso alle regole proprie del contratto di donazione e delle successioni a causa di morte⁷⁴, in quanto non espressamente derogate, per ciò che attiene, rispettivamente, ai requisiti dell'atto e alla dinamica effettuale⁷⁵. Diversamente, la riconduzione del contratto a fenomeni di natura divisionale, in senso stretto o in senso lato, implicherebbe l'integrazione delle norme sul patto con quelle proprie della divisione, in quanto compatibili. Al riguardo basterebbe pensare alle conseguenze negative che potrebbero derivare dall'applicazione della normativa sulla rescissione ex art. 763 c.c., ovvero dalla dichiarazione di nullità del patto di famiglia per mancata partecipazione di

⁷³ G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, cit., secondo il quale «I concetti di “anticipata successione o divisione”[...] possono essere utilizzati solo in modo descrittivo».

⁷⁴ G. AMADIO, *Anticipata successione e tutela dei legittimari*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, 654 – 655, il quale sostiene che nel generale e generico termine di “anticipata successione” dovrebbe essere ricompreso «[...] il multiforme strumentario, il più delle volte rappresentato da procedimenti negoziali indiretti, immediatamente attuativo di attribuzioni preferenziali (in favore di singoli congiunti, aventi titolo a succedere), realizzatrici di un arricchimento oggettivamente anticipatore rispetto a quello conseguente alla successione mortis causa. Si tratta di formula che, tradotta in chiaro (ma in larga parte banalizzata) ad altro non allude se non al classico tema della vis attractiva della disciplina successoria rispetto alle liberalità inter vivos (e particolarmente alle liberalità non donative): dunque a un problema di rapporti tra autonomia negoziale e operatività delle tutele, offerte dal sistema, agli interessi degli stretti congiunti coinvolti nella successione a causa di morte».

⁷⁵ A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione “anticipata” (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 278 – 279, che facendo leva, appunto, sul concetto di successione anticipata ritiene applicabili al patto di famiglia, tra l'altro, le norme sull'indegnità del donatario (art. 801 c.c.) e sulla donazione a favore del tutore e del protutore (art. 779 c.c.); ritiene, altresì, che il coniuge, non essendo parte necessaria del contratto, «non dovrà essere considerato legittimario sopravvenuto quando sia giudizialmente separato e la separazione gli /le sia stata addebitata (arg. art. 548); così pure è ragionevole concludere che il concepito è parte necessaria del contratto, come può argomentarsi dalla norma che gli assegna la capacità di succedere (art. 462 c.c.). Del pari è coerente con l'effetto descritto il fatto che trovi applicazione la disciplina della rescissione ultra quartum prevista dall'art. 763 c.c. in materia di divisione ereditaria e, conseguentemente, la norma che consente di troncare il corso offrendo il supplemento (art. 767 c.c.). Per quanto attiene alla responsabilità per i debiti ereditari, la tutela dei creditori rispetto all'atto dispositivo è affidata esclusivamente all'esercizio dell'azione revocatoria. Così pure il diritto di credito riconosciuto al legittimario sopravvenuto, ai sensi dell'art. 768 sexies c.c., non risponde dei debiti ereditari, atteso che si tratta d'un acquisto costitutivo derivativo la cui fonte si radica nell'atto dispositivo originario: esso, infatti, non perviene iure ereditario, in quanto non trova un titolo nella successione del dante causa». Per quanto concerne il regime dell'invalidità, l'Autore, con specifico riferimento, alla mancanza di un elemento essenziale della fattispecie così si esprime: «[...] nonnecessariamente determina la nullità del patto, ma la liberalità che non può essere qualificata come successione anticipata può valere come liberalità donativa, sempre che ne abbia i requisiti di forma e di sostanza e se, alla stregua dell'analisi di un'ipotetica volontà delle parti, esse l'avrebbero voluta qualora avessero saputo dell'invalidità».

“qualcuno dei legittimari” ex art. 735 c.c.⁷⁶.

Considerando poi che il complessivo assetto di interessi realizzato con il patto di famiglia coinvolge non solo l’attribuzione preferenziale dell’azienda o delle partecipazioni sociali, ma anche la sfera giuridico - patrimoniale dei (futuri) legittimari non assegnatari, ancora più evidenti appaiono le potenziali ricadute negative dell’applicazione di queste (ed altre) norme al nuovo contratto sul piano della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento riposto dai terzi nel riassetto patrimoniale - organizzativo dell’impresa realizzato con il patto di famiglia.

Mutando prospettiva, certo è, come visto nei paragrafi precedenti, che, ad una prima lettura, tanto la regola dell’imputazione di quanto ricevuto dai legittimari non assegnatari (art. 768-quater, III comma, c.c.), quanto la disattivazione dei meccanismi della collazione e della riduzione di cui (art. 768-quater, IV comma, c.c.), sembrano deporre per la matrice donativa o, comunque, liberale del contratto, in quanto regole derogative della normale disciplina delle donazioni nonché, ex art. 809 c.c., delle liberalità non donative (cfr. artt. 552, 564, e 773 c.c.)⁷⁷.

Del pari, sotto il profilo propriamente funzionale, la ricostruzione del patto di famiglia in termini di donazione modale ovvero di liberalità diversa dalla donazione appare una forzatura dello spirito della novella del 2006. Né l’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore dei discendenti prescelti, né le liquidazioni in favore degli altri legittimari appaiono sorretti dall’*animus donandi* del disponente⁷⁸. La giustificazione causale di tali attribuzioni non è riducibile al

⁷⁶ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 26, il quale con riferimento alla avanzata tesi della natura divisoria del patto osserva che «[...] la funzione divisoria postulerebbe, necessariamente, l’applicazione della norma sulla rescissione per lesione oltre il quarto, che pare minare fortemente la stabilità del patto e tradire lo spirito e la lettera della legge. Trattasi di norma essenziale al profilo causale di qualunque ipotesi negoziale divisoria, della cui “inderogabilità per coerenza con la fattispecie” non si può dubitare, della quale non può affermarsi, dunque, con disinvoltura, la inapplicabilità nel caso di specie senza tradire la ricostruzione causale dell’istituto in chiave divisoria». Del pari l’Autore, sempre per “coerenza con la fattispecie” ritiene che, una volta ricostruito il contratto in esame in termini di negozio avente causa divisoria, risulterà altresì inderogabile l’art. 735 c.c. .

⁷⁷ A. DI SIMONE – C. FORINO, *Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia*, in *Notariato*, 2006, 6, 709, secondo i quali «l’imputazione da parte dei non assegnatari potrebbe essere stata prevista dal legislatore per specificare il presupposto di fondo del patto, ossia il carattere di liberalità indiretta della liquidazione, ai fini della composizione dell’asse ereditario, rinvenibile nel *modus legale*»; M. IEVA, *Art. 768 quater c.c. – Partecipazione (commi 1°, 2° e 4°)*, cit., 56, secondo il quale «Che vi sia una funzione attributiva è indiscutibile, e ad essa si riferisce l’esonero da collazione e riduzione (gli artt. 737, 554 e 809 c.c. infatti assoggettano a collazione e riduzione le donazioni dirette e indirette)».

⁷⁸ U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 5, 7 e 8; G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, cit., 62 e ss., 104 e ss. e 118 e ss. .

mero arricchimento, per spirito di liberalità, della sfera giuridico – patrimoniale dei discendenti assegnatari nè, nella prospettiva delle liberalità indirette, al mero arricchimento dei legittimari non assegnatari. Nello stesso tempo, non si nega che la realizzazione di un arricchimento di alcuni discendenti e dei futuri legittimari possa costituire uno dei motivi che spingono le parti a stipulare il patto di famiglia, ma tale circostanza non può essere elevata a requisito causale dell'intero contratto, restando, eventualmente, relegato nell'ambito della categoria dei meri motivi⁷⁹.

Quanto appena detto, tra l'altro, risulterebbe confermato, anzitutto, dalla delimitazione normativa dei beni che possono formare oggetto del trasferimento presidiato dalla forte garanzia di stabilità assicurata dalle norme sul patto di famiglia: solo l'azienda o le quote societarie che la rappresentano possono essere attribuite, in tutto o in parte, con il patto di famiglia, in ragione della loro peculiare natura di beni produttivi, intrinsecamente strumentali all'esercizio di un'attività economica organizzata. Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ex art. 768-bis c.c., non può allora intendersi funzionalmente diretto, nella configurazione normativa astratta, alla mera realizzazione dell'incremento oggettivo, dell'arricchimento, della sfera giuridico – patrimoniale altrui. Ciò proprio in ragione del fatto che si tratta di una parte produttiva del patrimonio, in quanto tale rappresentativa non di un semplice valore attivo, bensì di un coacervo di poteri e doveri inerenti all'esercizio dell'attività economica cui sono preordinati i beni trasferiti.

⁷⁹ G. MINNITI, *La genesi del nuovo modello contrattuale (dalla nuova disciplina alla funzione tipica del contratto)*, in AA.VV., *Il patto di famiglia*, a cura di G. Palermo, Torino, 2009, 117 ss., il quale rileva come, con riferimento alla funzione del patto di famiglia, «[...] almeno nella configurazione tipica che di esso ha fornito il legislatore, assumano rilevanza interessi ulteriori, rispetto al mero "spirito di liberalità", peraltro caratterizzati da forti accenti patrimonialistici, tali da revocare in dubbio la riconducibilità del "patto di famiglia" al tipo - donazione». Tali ulteriori interessi sono, dunque, «di per sé sufficienti a giustificare casualmente una attribuzione patrimoniale cui non consegua una controprestazione in favore del disponente, ma tali da escludere (in astratto) l'intento liberale, e quindi da sottrarre il "patto di famiglia" alla disciplina delle liberalità». Al riguardo viene, difatti, precisato dall'Autore che «non tutti i trasferimenti privi di corrispettivo configurano una liberalità, ove vi siano interessi ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare l'attribuzione patrimoniale effettuata, come ben evidenziano i trasferimenti posti in essere tra coniugi in sede di separazione o divorzio. Tali trasferimenti, nonostante qualche prospettazione (soprattutto da parte di operatori pratici del diritto) in tal senso, non costituiscono evidentemente donazione, in quanto sorretti da un interesse meritevole di tutela (cause raisonnables dell'attribuzione) sì non patrimoniale, ma affatto diverso dallo "spirito di liberalità"; ma non configurano neanche una liberalità ai sensi dell'art. 809 c.c., e ciò non tanto perché atti dovuti, in base agli accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, [...] quanto piuttosto perché diversa è la funzione per loro tramite perseguita (segnatamente, quella di far fronte ai doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio)».

Pertanto, appare chiaro che neanche la prospettiva incentrata sullo schema della donazione modale a favore di terzi, piuttosto che sulle liberalità non donative, consente di cogliere la complessa valenza funzionale del patto di famiglia.

La tesi della donazione modale a favore dei legittimari consentirebbe solo di giustificare la circostanza che l'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni societarie in capo ai discendenti non rappresenta puro arricchimento del patrimonio dei destinatari, restando questi obbligati alla liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari.

A tal proposito vi è sempre da eccepire che la causa tipica del contratto in esame non sembra quella di arricchire gli assegnatari con il depauperamento del patrimonio del disponente, né di procurare un vantaggio in capo agli altri legittimari gravando di un onere legale gli assegnatari medesimi, ma di preservare e potenziare il complesso produttivo o le partecipazioni societarie in funzione della continuità dell'attività economica, come dimostrato dagli interessi cui sottende la normativa in questione. In questo senso, l'obbligo della liquidazione contestuale e/o postuma a carico dei discendenti assegnatari, non assume la veste di onere legale quanto di effetto tipico del patto di famiglia, imposto dalla legge in funzione della realizzazione dell'affare e della stabilità dei suoi effetti.

In argomento, poi, l'individuazione di una causa donativa del patto di famiglia porterebbe con sé, come visto in precedenza, l'inopportuna e quanto mai dubbia, applicazione delle norme dettate per tale tipologia contrattuale: si pensi agli effetti destabilizzanti suscettibili di derivare dall'apposizione al contratto di una condizione di reversibilità a favore del disponente ex artt. 791 e 792 c.c., ovvero dalla possibilità di revocare il patto per ingratitudine dell'assegnatario o per sopravvenienza di figli del disponente, ai sensi degli artt. 800 e seguenti c.c.⁸⁰.

Dunque, preso atto che le peculiarità proprie della disciplina normativa del patto di famiglia impediscono la sicura assimilazione e la corretta riconduzione dell'istituto ad alcun tipo negoziale esistente e che, comunque, l'applicazione degli statuti propri delle successioni a causa di morte, della divisione o della donazione non sarebbe rispondente alle esigenze sottese all'introduzione degli artt. 768-bis e seguenti c.c.,

⁸⁰ *Contra*, C. DI BITONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Le società*, 2006, 802, il quale esclude la revocabilità del patto di famiglia per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 803 c.c. «[...] stante il disposto del nuovo art. 768 sexies c.c. [...]»

sembra necessario condividere la considerazione del patto di famiglia come tipo contrattuale nuovo e autonomo⁸¹.

Di conseguenza, come si affermava *nell'incipit* di questo paragrafo, in un diverso approccio interpretativo, incentrato sulla valorizzazione della funzione riorganizzativa del patrimonio imprenditoriale propria del patto di famiglia, le regole appena richiamate andrebbero intese come precisi indici normativi della specialità della disciplina del nuovo contratto tipico, in ragione della sua natura giuridica affatto peculiare, irriducibile ad alcuno schema negoziale preesistente⁸².

L'esenzione legale dai normali rimedi successori dovrebbe così intendersi come un'ampia garanzia di salvezza del riassetto negoziale dell'impresa (nella delicata fase di programmazione ed attuazione del passaggio generazionale) riferita alle sole attribuzioni effettuate dal disponente in favore dei discendenti assegnatari dei beni produttivi e dei legittimari liquidati mediante assegnazioni di "ulteriori beni" ex art. 768-quater, III comma, c.c. .

In assenza di un'espressa qualificazione normativa della natura giuridica del patto, il legislatore avrebbe ricollegato al contratto un effetto legale tipico idoneo a fugare ogni dubbio circa la possibilità di attivare, su quanto attribuito all'imprenditore in funzione del patto di famiglia, i meccanismi successori tipicamente ordinati alla tutela della legittima avverso le liberalità poste in essere dal *de cuius*⁸³.

All'uopo, parte della dottrina sostiene l'opportunità di «*rinunciare ad "incasellare" il patto di famiglia in uno degli schemi tipici preesistenti alla novella: semplicemente si tratta di un ulteriore contratto avente una sua funzione tipica di natura complessa, irriducibile a quella dei tipi contrattuali precedentemente disciplinati dal codice civile*»⁸⁴.

Si tratta allora di verificare se sia possibile individuare una diversa connotazione causale, tipica e assorbente, del patto di famiglia, in grado di fornire una chiave di

⁸¹ P. PERLINGIERI – G. RECINTO, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2007, 942, a parere dei quali «[...] il patto di famiglia non può essere forzatamente assimilato ad una donazione o ad una divisione in quanto presenta un profilo funzionale del tutto peculiare[...]».

⁸² N. DI MAURO, *Il Patto di Famiglia, Commentario alla Legge 14 febbraio 2006 n. 55*, in *Le Nuove Leggi Civili*, a cura di N. Di Mauro – E. Minervini – V. Verdicchio, Milano, 2006, 54 e 55; G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, cit., 27; A. PISCHETOLA, *Prime considerazioni sul patto di famiglia*, in *Vita Not.*, 2006, 1, 462 e ss. .

⁸³ G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 413, il quale evidenzia che «*La sancita esclusione della collazione e dell'azione di riduzione potrebbe semplicemente sottolineare l'esigenza di fugare ogni dubbio sul carattere non donativo dell'atto*».

⁸⁴ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 407.

lettura delle norme di cui al nuovo capo V bis del codice civile idonea a metterne in luce non solo le criticità, ma anche le notevoli potenzialità applicative dell'istituto.

In tal modo, le speciali regole espressamente dettate per il patto di famiglia potrebbero essere intese in maniera coerente con la funzione riorganizzativa del patrimonio d'impresa propria della fattispecie negoziale in esame⁸⁵. Infatti, la configurazione del patto di famiglia come tipo contrattuale nuovo e autonomo rispetto ai tipi legali o sociali preesistenti dischiude importanti interrogativi in punto di individuazione della causa del contratto⁸⁶ e di ricostruzione della disciplina ad esso applicabile per quanto non espressamente previsto.

Nel tentativo di dar conto della complessa valenza funzionale del patto di famiglia e della sua irriducibilità ad alcuno schema negoziale o contrattuale preesistente, parte

⁸⁵ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?* cit., 445 la quale a proposito delle problematiche interpretative ed applicative del patto di famiglia così si esprime: «*apparecontato l'invito a promuoverne l'attuazione e a non lasciarsi scoraggiare dalle criticità di innumerevoli suoi aspetti; criticità che potranno invece venire in considerazione in una successiva fase operativa, quando una già solida esperienza del modello, che ha riguardo allo zoccolo duro, fondamentale ed essenziale, consentirà anche di potersi avvalere di una più chiara visione dell'intero spettro delle opportunità che l'istituto stesso è in grado di offrire, come pure di potersi rendere conto di eventuali eccessi di aspettative che in esso pure si sono riposte, come sin d'ora, invero, è dato di cogliere*».

⁸⁶ G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 250 – 255, in cui si legge che «*La tipizzazione di una struttura, che tende a un interesse, finisce per individuetipicamente l'interesse, che essa normalmente realizza. Per cui, normalmente, qualora si richiami un tipo di attività si richiama anche il tipo di interesse che essa persegue. Da questo punto di vista si può dunque affermare che ogni tipo ha una funzione economico sociale, in quanto nella sua struttura riassume una determinata operazione economica. [...] Se infatti la causa è "la funzione stessa cui il negozio obiettivamente considerato è rivolto"; e se inoltre, ogni tipo di negozio (che rappresenta la cristallizzazione di determinate attività degli individui, attraverso il costante riprodursi degli atti) "ne ha una sua propria, in corrispondenza alla funzione specifica, cui esso adempie, una causa (cioè) che gli dà impronta e carattere", si può compiere facilmente la saldatura di queste proposizioni e trarne le conseguenze: se la causa è funzione del negozio, anche il tipo negoziale è una manifestazione causale, nel senso che la tipicità altro non rappresenta se non la cristallizzazione di talune funzioni [...] ma anche il negozio ha, come atto individuale, una funzione, questa tuttavia, non sarà economico – sociale (dato che una formula del genere è casomai utilizzabile con maggior esattezza nei confronti dei tipi che, se legali, avranno una funzione economico – giuridica; se sociali ne avranno una soltanto economico – sociale), ma economico – individuale, in quanto è un'operazione che esprime esigenze ed interessi di uno o più individui*».

della dottrina ne ha sostenuto la natura di contratto “misto” o “complesso”⁸⁷ tipizzato dal legislatore⁸⁸.

In quest’ordine di idee, il patto di famiglia verrebbe a connotarsi, sotto l’aspetto causale, come unico contratto che realizza una funzione complessa al contempo liberale e divisionale. La causa liberale sorreggerebbe lo spontaneo trasferimento dei beni produttivi dal disponente ai discendenti prescelti per la continuazione dell’attività d’impresa, dato che gli assegnatari dell’azienda o delle quote societarie

⁸⁷ Per contratto misto o complesso si intende il contratto che trae origine dalla combinazione di elementi propri di diversi schemi negoziali tipici che si fondono in un’unica causa. La categoria dogmatica del contratto c.d. misto o complesso è stata elaborata dalla dottrina per lo più nel tentativo di individuare un criterio discretivo in grado di segnare la linea demarcazione con il fenomeno del collegamento negoziale: secondo l’interpretazione dominante, tale criterio andrebbe individuato nell’elemento causale, nel senso che mentre nel contratto misto le singole componenti negoziali perdono l’individualità propria del tipo corrispondente, andando a fondersi in un’unica causa, nel caso di contratti collegati ogni negozio appartenente alla catena contrattuale conserva la propria autonomia strutturale e causale, ferma restando l’applicazione del principio *simul stabunt simul cadent*. La distinzione, come è noto, non ha una valenza meramente dogmatica in quanto, in presenza di un contratto misto o complesso, la giurisprudenza tende ad applicare la normativa che regola lo schema negoziale prevalente (teoria c.d. dell’assorbimento), mentre in presenza di un fenomeno di collegamento negoziale i singoli contratti collegati restano assoggettati alla disciplina prevista per il tipo di appartenenza. In argomento vd. T. ASCARELLI, *Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donationem*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, 464 e ss.; G. DE GENNARO, *I contratti misti. Delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donationem*, Padova, 1934, 49 e ss.; C. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, 299; F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, 412 e ss.; G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Padova, 1995, 45.

⁸⁸ E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, cit., 636; M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia: note a prima lettura*, cit., nel quale l’Autore parla di causa “mista” o “complessa”; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, cit., 407 secondo il quale «[...] l’attribuzione patrimoniale avente ad oggetto l’azienda (o le partecipazioni) è una causa liberale (spirito di liberalità o animus donandi). Essa però si inquadra nell’ambito di una funzione complessa, che postula la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari. Queste ultime attribuzioni patrimoniali non sono definibili quale “effetto giuridico” del contratto: piuttosto, contribuiscono a definirne la “fattispecie”, e quindi a qualificarla. In altri termini, [...] la necessaria presenza di un fine di “liquidazione” dei legittimari — salva la facoltà di rinuncia da parte di questi ultimi — “qualifica” causalmente il contratto come patto di famiglia, con l’effetto: a) di comportare l’imputazione alle quote di legittima (sull’eredità dell’imprenditore) delle attribuzioni effettuate dall’assegnatario; b) di esentare da riduzione e collazione il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni (oltre, ovviamente, le attribuzioni ricevute da essi legittimari). Quanto sopra implica ulteriormente che il patto di famiglia non può essere qualificato come “donazione modale”, poiché dal contratto non nasce necessariamente un’obbligazione dell’assegnatario nei confronti dei legittimari (come meglio si vedrà nel prosieguo, l’attribuzione patrimoniale a favore dei legittimari può essere immediata), e soprattutto l’eventuale obbligazione dell’assegnatario rappresenta “elemento necessario della fattispecie” ai fini della sua “qualificazione” (mentre il modus donativo è elemento puramente accidentale, la cui presenza non è necessaria ai fini della qualificazione del negozio giuridico)»

non devono alcun corrispettivo all'imprenditore⁸⁹. La funzione divisionale andrebbe, invece, ravvisata nella idoneità del patto di famiglia ad estromettere anticipatamente l'azienda o le partecipazioni societarie dalla comunione ereditaria nel patrimonio del disponente, attraverso la determinazione, anticipata rispetto al fenomeno successorio, del valore di tali beni ed il successivo apporzionamento a favore dei legittimari, sulla base delle quote loro spettanti ai sensi degli artt. 536 e seguenti c.c.⁹⁰.

In questa prospettiva, i singoli profili causali perderebbero la propria individualità fondendosi in un'unica causa tipica, ossia quella del contratto misto – patto di famiglia, che altro non sarebbe se non la risultante della combinazione di singole componenti negoziali appartenenti a diversi negozi tipici⁹¹.

Di contro, però, questa ricostruzione causale del patto di famiglia presta il fianco alle medesime critiche, innanzi avanzate, quanto alla disciplina concretamente applicabile. Difatti, le tecniche elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l'individuazione della disciplina dei contratti misti si risolvono, nell'ordine, nell'applicazione della normativa propria della componente negoziale/funzionale prevalente (secondo il principio c.d. dell'assorbimento), nell'applicazione di ciascuna disciplina propria delle singole componenti negoziali/funzionali (secondo il principio c.d. della combinazione), ovvero nel ricorso all'analogia. Rapportando la questione al patto di famiglia si tratterebbe di applicare al contratto, per quanto non previsto espressamente dal legislatore, le regole proprie delle successioni mortis causa e/o delle donazioni, secondo il criterio dell'assorbimento o della combinazione o dell'analogia. In tal modo, peraltro, il problema dell'integrazione della disciplina tipica del patto di famiglia con regole capaci di dare atto delle reali

⁸⁹ A. CATAUDELLA, *Parti e terzi nel patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 181, secondo il quale nell'istituto del patto di famiglia «gratuità e onerosità si presentano nel contratto ben distinte per la diversità dei rapporti ai quali hanno riguardo: la gratuità qualifica il rapporto tra il dante causa e i discendenti in favore dei quali dispone, l'onerosità quello tra i discendenti predetti e i potenziali legittimari. La fattispecie è quindi diversa da quella della donazione mista, nella quale gratuità e onerosità si combinano indistintamente e inscindibilmente in un unico rapporto».

⁹⁰ M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., 241 e ss. .

⁹¹ G. DE GENNARO, *I contratti misti. Delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donationem*, cit., il quale in ordine al contratto misto ed, in particolare, al profilo causale di quest'ultimo sottolinea il concetto del concorso di più cause contrattuali, come elemento peculiare della categoria esaminata, riguardo alla quale, per evitare di sconfinare nella considerazione di un contratto con pluralità di cause, ricostruisce «[...] questo concorso di più cause: come approdante alla formazione della causa del contratto unico risultante dalle diverse prestazioni, causa che è necessariamente unica. Propriamente, dunque, si parlerebbe, per questi contratti, di causa mista».

potenzialità applicative dell'istituto, senza frustrarne la *ratio* complessiva, non è risolto bensì riproposto.

Ricollegandosi, dunque, alla necessità ed opportunità di individuare una causa tipica ed autonoma del contratto qui in parola, sembra, quindi, allora più utile una riconsiderazione della complessa funzione tipica del patto di famiglia sganciata anche dall'ottica del contratto misto e, pertanto, dalla riconduzione a singole componenti negoziali e causali tipiche, soffermandosi sulla novità del tipo contrattuale astrattamente definito agli artt. 768-bis e seguenti c.c. .

Questa prospettiva appare idonea a dar conto delle potenzialità applicative del nuovo contratto, come strumento di organizzazione negoziale del patrimonio imprenditoriale disciplinato in funzione dell'intrinseca dinamicità dei beni che ne formano oggetto⁹².

In questo solco interpretativo caratterizzato dall'autonomia e tipicità causale del patto di famiglia, parte dottrina⁹³, ritiene che la sua natura giuridica sia da rinvenire nella separazione patrimoniale dei beni che ne costituiscono l'oggetto, rispetto al fenomeno successorio del soggetto disponente.

La fondatezza dell'opinione sarebbe dimostrata anche dal disposto dell'art. 768-sexies c.c. che consente di attribuire ai legittimari sopravvenuti i diritti di liquidazione ivi previsti, ma non di effettuare la "*reductio ad successionem*" delle attribuzioni patrimoniali effettuate con il patto.

Dunque, la funzione perseguita dalle parti e tutelata dalla legge sarebbe quella di rendere, per mezzo della separazione, sostanzialmente irrilevanti ai fini successori le attribuzioni patrimoniali effettuate con il patto.

Ed ecco che la *summa* delle argomentazioni poste alla base delle diverse ricostruzioni interpretative in materia, unita alla diversa prospettiva dell'individuazione della causa autonoma e tipica del patto di famiglia, lascia

⁹² P. MASI, *Imprese minori e patti di famiglia*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, Padova, 2010, 1031 e ss., secondo il quale «*non pare sufficiente una lettura dei patti di famiglia meramente conservativa del modello imprenditoriale esistente e volta ad agevolare il trasferimento di una ricchezza espressa in beni produttivi individuata staticamente, mentre occorre tenere conto delle potenzialità di adeguare nel momento dell'avvicendamento nella guida dell'iniziativa economica l'organizzazione produttiva in relazione alle esigenze dell'azione futura. Il riferimento nell'art. 768 bis all'azienda o alle partecipazioni societarie, e quindi a categorie dotate di dinamicità intrinseca, consentirebbe infatti già di sfruttare la flessibilità nel tempo delle categorie d'impresa, per quanto concerne l'organizzazione dei beni*».

⁹³ F. MAGLIULO, *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 284.

intravedere una funzione economico – sociale tesa alla organizzazione del patrimonio imprenditoriale – familiare. In tal senso è proprio la predetta impossibilità di ricondurre il patto di famiglia a schemi negoziali o contrattuali preesistenti a trovare un temperamento nella rilevata propensione del nuovo schema contrattuale alla riorganizzazione negoziale del patrimonio del disponente.

5.6.1. (SEGUE) LA FUNZIONE “ORGANIZZATIVA E DI DESTINAZIONE FUNZIONALE”.

Tracciata la strada, dunque, della causa autonoma e tipica del patto di famiglia ed, individuata, nello specifico una funzione organizzativa, corrispondente, tra l’altro, agli input ed alla evidenziazione degli interessi da tutelare che hanno portato alla elaborazione della legge 55/2006, è ora necessario capire se vi sono già nel nostro ordinamento elementi che riconoscono tipicità alla causa organizzativa e se sussistano, o meno, assonanze funzionali con il patto di famiglia.

Nel senso dell’esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una generale causa negoziale “organizzativa” del patrimonio, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., a cui ricondurre anche il patto di famiglia, depongono significativi indici normativi.

Si pensi, anzitutto, a strumenti negoziali tradizionali propri del diritto di famiglia e del diritto previdenziale quali, rispettivamente, il fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti c.c., con cui i coniugi (ovvero anche un terzo) possono vincolare determinati beni del proprio patrimonio a far fronte ai bisogni della famiglia⁹⁴ ed i fondi speciali di previdenza e assistenza che, ai sensi dell’art. 2117 c.c.,

⁹⁴ Nello specifico ambito familiare si pensi poi a quelle forme atipiche di organizzazione negoziale del patrimonio costituite dai c.d. contratti della crisi coniugale, ossia quegli accordi che i coniugi possono stipulare in sede di separazione e di divorzio per funzionalizzare determinati beni al definitivo soddisfacimento dell’obbligo di mantenimento e che, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sia in dottrina che in giurisprudenza, avrebbero come causa propria e autonoma quella di fissare gli assetti patrimoniali familiari in occasione della disgregazione della famiglia: cfr. ad es., in giurisprudenza, Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in *Giust. civ., Mass.*, 1984, 7, secondo cui nei trasferimenti che hanno fonte negli accordi di separazione o di divorzio sarebbe ravvisabile una autonoma causa di separazione del patrimonio (c.d. causa separandi), ritenuta particolarmente meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. In dottrina, vd. in tal senso v., G. OBERTO, *Contratto e famiglia*, in V. ROPPO, *Interferenze*, in *Trattato del contratto*, cit., 272 ss. e *Gli accordi a latere nella separazione e nel divorzio*, in *Fam. e dir.*, 2006, 164 ss. .

l'imprenditore può istituire anche senza la collaborazione dei prestatori di lavoro⁹⁵.

Si tratta di meccanismi che consentono, tramite un atto di autonomia privata, di separare una parte del patrimonio "destinandola" alla realizzazione di determinati fini, di assistenza familiare ovvero previdenziale e quindi, in ultima analisi, di riorganizzare un patrimonio in vista della realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Stesso discorso può essere fatto in ordine alla costituzione di fondazioni e, segnatamente, di fondazioni di famiglia di cui all'art. 28, III comma, c.c. .

Al di là dei tradizionali istituti esistono comunque forti segnali di una precisa linea evolutiva, anche dell'ordinamento interno, nel senso dell'ampliamento delle forme di organizzazione negoziale del patrimonio, come è dato ravvisare nella progressiva introduzione di plurime tecniche di separazione e segregazione. Basti pensare alla possibilità, riconosciuta ai cittadini italiani dalla legge 364/1988, di costituire determinati beni in un *trust*, seppur regolato da una legge straniera, per la realizzazione dei più svariati interessi, nonché alla possibilità di riorganizzare il proprio patrimonio tramite un atto di autonomia privata, opponibile ai terzi, idoneo a destinare determinati beni all'attuazione di fini (economici e non) meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.⁹⁶.

Dopo la riforma societaria del 2003 (d.lgs. 6/2003), è nel settore societario che sono

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 2117 c.c. (rubricato «*Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza*»): «*I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituito, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro*». La norma, peraltro, ha negli anni formato oggetto di un'articolata e complessa disciplina speciale inerente, in particolare, ai c.d. fondi di pensione interni (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335; e, ancora, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). In argomento, in dottrina vd., ex plurimis, M. BESSONE, *Diritto privato dei fondi di pensione. Il sistema delle fonti di un nuovo ordinamento di settore*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 475 e ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *I fondi di pensione aperti*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1996, 325 e ss. .

⁹⁶ Cfr. sul punto C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 564 – 565 il quale, dopo aver sottolineato come lo scopo perseguito dal legislatore della riforma «[...] riceve l'imprimatur del diritto non soltanto, come potrebbe apparire a prima vista, in funzione delle ragioni del singolo imprenditore, ma, come può facilmente comprendersi consultando gli evocati provvedimenti comunitari, anche in relazione al più generale interesse del mercato alla razionale organizzazione e conduzione delle imprese economiche e forse anche verso la capacità di esse di attrarre investimenti di capitale», ritiene necessario prendere atto del fatto che «[...] proprio l'interesse, di carattere generale, alla promozione dell'attività d'impresa, piuttosto che quello, privato, di ciascun imprenditore, alla autoregolamentazione del proprio assetto patrimoniale, costituisce il vero fondamento del nuovo istituto, atteso che, rispetto alle istanze di autodeterminazione di ogni privato soggetto di diritto, nessuna gradazione assiologica sarebbe concepibile tra le diverse componenti del suo patrimonio: beni produttivi e beni mero godimento, mobili e immobili, materiali e immateriali».

emersi i più forti segnali di una individuazione e tipizzazione di una causa negoziale costituita dall'organizzazione e destinazione funzionale di una parte del patrimonio personale di un soggetto di diritto⁹⁷: solo per fare un esempio, si pensi alla disciplina dei patrimoni destinati nelle società per azioni (artt. 2447-bis e seguenti c.c.), con cui la società può vincolare parte del proprio patrimonio in via esclusiva ad uno specifico affare, ovvero destinare i proventi di un contratto di finanziamento in via esclusiva alla restituzione della somma erogata⁹⁸.

Del resto non deve creare scalpore il riferimento analogico ed estensivo a norme proprie del diritto societario ed, in ogni caso, l'operazione di coordinamento e compatibilità con queste ultime, piuttosto che con i profili successori e donativi o, comunque, non solo con questi ultimi, poiché è la stessa disciplina del patto di famiglia che in più punti richiamata le disposizioni legislative proprie di tale specifico settore: il carattere spiccatamente trasversale del patto che, come chiaramente si evince anche dall'espresso riferimento degli artt. 768-bis e 768-octies c.c. alle norme societarie, è istituto suscettibile di importanti punti di contatto con il diritto delle società, parrebbe suggerire di rinvenire il profilo causale pervasivo del contratto tramite l'accostamento a figure tipiche di quel sistema, piuttosto che a

⁹⁷ Anteriormente alla riforma del diritto societario, un chiaro indice dell'ampliamento dell'autonomia privata nell'organizzazione negoziale del patrimonio era ed è tutt'ora rappresentato dalla legge che ha introdotto nell'ordinamento interno la società unipersonale (d.lgs. n. 88 del 1993), grazie a cui è stato riconosciuto il diritto dell'imprenditore di ordinare una parte del proprio patrimonio per il conseguimento di interessi personali di carattere patrimoniale attraverso la costituzione di una società di capitali unipersonale.

⁹⁸ M. RUBINO DE RITIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, 1, diretto da P. Abbadesse e G.B. Portale, Torino, 2006, 817 e ss.; A. RIZZI, *Statuto e contratto nella creazione e nel potenziamento dell'impresa*, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 2008, 1662, il quale con riferimento specifico ai patrimoni destinati «[...] piuttosto che indugiare sul fenomeno della limitazione della responsabilità patrimoniale[...]», sottolinea come «il patrimonio destinato ad uno specifico affare corrisponde ad una funzione organizzativa che è strutturalmente destinata ad ospitare fenomeni di crescita imprenditoriale della società, in settori per i quali il conferimento patrimoniale e la limitazione di responsabilità divengono, sì, strumenti dell'affare e sue specifiche componenti, ma si sposano anche con un assetto organizzativo di quella società, della sua preesistente struttura, dei suoi organi e della sua capacità imprenditoriale: tutti questi fattori sono egualmente valorizzati nella scelta di non dare autonomia soggettiva ad una nuova entità che quell'affare abbia il compito di portare a termine, ma di assumere un assetto organizzativo interno ma particolare che aderisce all'affare e lo incarna nella sua essenza, fino a diventare un derivato della sua capacità di generare flussi di ritorno economico».

quello del diritto delle successioni e delle donazioni⁹⁹.

Pertanto, da questo angolo di visuale il patto di famiglia rappresenta una significativa espressione dell'affermarsi del fenomeno della “*commercializzazione del diritto dei contratti*”, ossia della tendenza legislativa a mutuare meccanismi di operatività di singoli contratti e tecniche di tutela degli interessi coinvolti dalle regole e dai principi, più flessibili ed elastici, propri del diritto commerciale¹⁰⁰.

Nel patto di famiglia tale commistione tra diritto dei contratti e diritto dell'impresa, soprattutto societaria, si ricollega alla peculiare natura dei beni che ne possono

⁹⁹ E', infatti, da rilevare come il legislatore della riforma richiami espressamente le norme del diritto societario sia in sede di definizione normativa del patto di famiglia (l'art. 768-bis c.c. esplicitamente delimita l'ambito di operatività dell'istituto in rapporto alle «*differenti tipologie societarie*», oltre che alle norme sull'impresa familiare), sia sul piano della risoluzione stragiudiziale delle controversie (l'art. 768-octies c.c. prevede la preliminare devoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni sul patto di famiglia «a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003», ossia secondo le norme della conciliazione societaria, oggi ricondotta alla disciplina generale della «*mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*» ex art. 23 del d.lgs. n. 28 del 2010). Al riguardo cfr. L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?* cit., 439, che rileva, nell'ambito della disciplina del patto di famiglia, l'esistenza di «*una “gerarchia tra norme”, dalle quali emerge il rilievo prioritario che assume il profilo della governance sul regime proprietario[...]. Focalizzando questa prospettiva, del tutto attenta a peculiari e specifici interessi, l'attenzione tende a spostarsi dalla disciplina meramente civilistica della “successione anticipata” a quella prettamente commercialistica del trasferimento del bene produttivo. A ben vedere la stesso art. 768-bis c.c., nel qualificare il patto di famiglia, lo definisce il contratto che “trasferisce” azienda e partecipazioni, privilegiando, al di là degli strumenti tecnicamente adottati, l'operazione economica nel suo complesso. Attraverso i patti familiari d'impresa si attua, a livello familiare, un procedimento di “scorporo” e di scissione del patrimonio individuale: grazie a questo procedimento una parte del patrimonio aziendale o societario di un individuo si trasferisce a un suo discendente, in tal modo garantendo, a un costo prestabilito, in maniera anticipata e più o meno definitiva, l'univocità del controllo sullo stesso. Se ne potrebbe desumere che la disciplina sul patto di famiglia viene a porsi quasi come una disciplina di chiusura, che subentra in mancanza di norme atte a consentire analoghi risultati di governabilità, i quali possono trovare la loro fonte nella disciplina societaria: difatti, il patto di famiglia con quella disciplina deve collegarsi e integrarsi, posto che l'art. 768-bis c.c. fa riferimento espresso alla compatibilità con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.*»

¹⁰⁰ G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 753, il quale in relazione al fenomeno di “*commercializzazione dei contratti*” così si esprime: «*La legge n. 55 del 2006 è, in realtà, principalmente una legge per l'impresa e per il mercato: l'intervento legislativo nell'assicurare la continuità della gestione imprenditoriale alle imprese caratterizzate per la loro struttura familiare mira a garantire la stabilità del mercato e al contempo rafforza nel mercato la presenza delle famiglie imprenditrici. Inoltre la disciplina del “patto di famiglia” contrattualizza i rapporti familiari nelle logiche mercantili. Insomma la famiglia, luogo dove si concentrano proprietà e impresa, diviene teatro di quella che può essere definita la seconda più penetrante fase della “commercializzazione” del diritto privato, quella determinata dal diritto europeo*»

formare oggetto: l'azienda e le partecipazioni societarie¹⁰¹. Sotto tale aspetto il patto di famiglia si caratterizza per essere un contratto che consente all'imprenditore di riorganizzare negozialmente il proprio patrimonio mediante un trasferimento mirato di ricchezza imprenditoriale, sottratto al generale regime circolatorio e rimediale in quanto intrinsecamente legato agli interessi e alle ragioni superindividuali dell'impresa¹⁰².

6. LE PARTI DEL CONTRATTO: STRUTTURA BILATERALE O PLURILATERALE.

Dalla lettura delle norme che disciplinano il patto di famiglia e, segnatamente, l'argomento oggetto del presente paragrafo, è facile notare una eccessiva genericità ed anche, probabilmente, qualche imprecisione lessicale.

Particolarmente controverso appare il requisito della doverosa partecipazione, alla stipulazione del contratto, di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, peraltro seguito dall'espressa previsione della possibile mancata partecipazione di alcuno di essi,

¹⁰¹ G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammmodernamento del diritto successorio interno*, cit., 721 e ss., l'Autore sottolinea «[...] la vocazione mercantilistica» del contratto che avrebbe una natura essenzialmente "commerciale", come rivela l'«[...]assonanza con le soluzioni previste in tema di società [...]», tra cui, in special modo, la prevista preliminare devoluzione delle controversie agli organismi di conciliazione nonché l'«[...]individuazione quali cause di "scioglimento" di un contratto risolutorio ovvero del recesso[...]», e individua la «[...]prevalente funzione del patto[...]» nella regolamentazione del «futuro assetto dell'azienda e/o della governance dell'impresa».

¹⁰² L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?* cit., 439, che sottolinea come «La qualità del bene consente di scindere la rilevanza qualitativa del profilo dinamico dell'attività dalla rilevanza quantitativa del profilo statico dei beni. Proprio in funzione della inerenza del bene all'attività d'impresa, la disciplina appare improntata a consentire una circolazione svincolata dalla disciplina successoria, possibilmente soggetta, in primo luogo, alle regole dettate in materia societaria». E', infatti, evidente che il profilo d'indagine della riorganizzazione negoziale del patrimonio d'impresa presuppone il superamento della rigida prospettiva successoria in cui è spesso analizzato il patto di famiglia a favore, invece, della esaltazione della decompressione dell'autonomia privata negoziale realizzata con il patto in funzione della migliore continuazione dell'attività economica e della più efficiente gestione dei beni produttivi. In senso dubitativo, M.G. FALZONE CALVISI, *Patto di famiglia, patti successori etutela dei legittimari*, in *Studi Economico – Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, Napoli, 2009, 197 e ss., che, ravvisando «[...] il momento di maggiore criticità del nuovo istituto [...]» non «[...] nel suo modellamento alla logica aziendalistica [...]» ma «[...] nella prospettiva successoria [...]», in quanto il problema è rappresentato "dalla tutela dei legittimari", sottolinea che «Se intento del legislatore era quello di applicare alla persona fisica le dinamiche proprie della persona giuridica e di considerare il patrimonio dell'imprenditore come una pluralità di segmenti, ciascuno soggetto a vicende diverse, anche successorie, sia sincroniche che diacroniche, quali la fusione, la scissione ed anche la trasmissione d'azienda, sarebbe stato opportuno, in primo luogo, pensare ad una diversa sedes materiae, ovvero quella degli atti tra vivi, nell'ambito del quale il patto avrebbe dovuto produrre ed esaurire i suoi effetti, e rinviare al momento dell'apertura della successione la soluzione dei problemi ereditari anche attraverso la predisposizione di idonee regole».

presidiata esclusivamente da un diritto di credito giuridicamente tutelato ed esigibile all'apertura della successione dell'imprenditore.

In questo senso, emerge la difficoltà di stabilire la reale natura della partecipazione al patto, in qualità di parti ovvero di terzi, dei legittimari non assegnatari dei beni produttivi e, quindi, la struttura plurilaterale o bilaterale del contratto.

Difatti, la disciplina positiva, dopo aver definito il patto di famiglia come il contratto con cui l'imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce l'azienda (o le quote) ad uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.), statuisce che «*al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore*» (art. 768-quater, I comma, c.c.).

A tal riguardo, la principale questione da risolvere in ordine alla struttura del contratto afferisce, dunque, alla natura giuridica della partecipazione dei potenziali legittimari del disponente che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie.

In linea generale, è possibile constatare, che il dato testuale del nuovo capo *V bis* appare, sotto quest'aspetto, come si accennava innanzi, più che mai ambiguo.

In effetti la lettera della legge si riferisce ai «*contraenti*», ai «*partecipanti*», ovvero ai «*terzi*», in maniera non sempre chiara e univoca.

Da un lato, sul piano della formazione del contratto, per il coniuge e tutti i potenziali legittimari dell'imprenditore si prevede una «*partecipazione*», quasi a voler evocare un intervento, di carattere non negoziale, ad un atto già perfezionato ad opera di altri soggetti (art. 768-quater, II comma, c.c.); dall'altro lato, sul piano, invece, propriamente rimediabile, la legittimazione attiva all'azione di annullamento del patto di famiglia viene attribuita non alle parti contraenti, bensì alla generica e anomala categoria dei «*partecipanti*» (art. 768-quinquies c.c.), nonché ai legittimari non assegnatari che non abbiano partecipato al contratto e non siano stati liquidati all'apertura della successione del disponente, espressamente definiti «*terzi*» nella rubrica dell'art. 768-sexies c.c. .

Il solo dato lessicale offerto dalla normativa in esame non può evidentemente costituire il fondamento di alcuna ricostruzione della struttura del patto di famiglia. La stessa legge non precisa mai espressamente quale sia il piano di rilevanza,

costitutivo, di validità, di efficacia o di mera opponibilità, della partecipazione al contratto di *«tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore»*.

Sul piano strutturale in dottrina sono state sostenute diverse tesi ricostruttive, variamente articolate al loro interno, che si incentrano sulla configurazione plurilaterale o trilaterale del patto di famiglia e, quindi, sul rilievo contrattuale della partecipazione di tutti i soggetti considerati (disponente, assegnatario/i e legittimari), ovvero bilaterale e, quindi, sul necessario consenso dei soli disponente e assegnatario/i.

In ogni caso, per ciascuna tesi, inoltre, si pone il problema dell'individuazione del regime rimediabile applicabile in caso di mancata partecipazione (intervento) al contratto di uno o più legittimari non assegnatari.

Difatti, l'impostazione plurilaterale presuppone la partecipazione al contratto e il necessario consenso, non solo del disponente e dell'assegnatario, ma anche di tutti i potenziali legittimari. In mancanza della manifestazione del consenso di uno solo dei legittimari il contratto sarebbe radicalmente nullo¹⁰³.

La tesi in esame, in buona sostanza, subordina la stipulazione del patto di famiglia alla definizione consensuale dell'assetto riorganizzativo unanimemente condiviso. Alla stessa conclusione perviene chi riconosce la struttura trilaterale del patto di famiglia, in cui sarebbe dato distinguere tra le posizioni contrattuali del disponente, degli assegnatari dell'azienda e quella, unitaria, di tutti i restanti legittimari.

In questa ultima prospettiva, la manifestazione del consenso dei legittimari non assegnatari integra gli estremi di un atto collettivo. Ragion per cui la mancata partecipazione al contratto dei legittimari non beneficiari dell'azienda o delle

¹⁰³ A.L. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contr. e impr.*, 2006, 1211; G. BONILINI, *Il patto di famiglia*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni, La successione legittima*, Milano, 2009, 654, a parere del quale *«Data l'obbligatoria presenza dei legittimari predetti, ne discende che, ove uno di questi non voglia, o non possa, partecipare alla conclusione del patto di famiglia, non potrà procedersi alla stessa, quindi occorrerà far ricorso ad un altro strumento, al fine di trasmettere i beni che si sarebbero destinati ad oggetto del patto di famiglia. La conclusione del patto con l'accertata assenza di un soggetto legittimato a prendervi parte, infatti, determina la sua nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., e la violazione, da parte del notaio, dell'art. 28 l. not., essendo prescritta, la presenza dello stesso, anche a tutela dei legittimari»*.

partecipazioni societarie determinerebbe la nullità del patto di famiglia¹⁰⁴.

Il riconoscimento di una struttura plurilaterale o trilaterale del patto di famiglia, peraltro, comporta una grave compromissione dell'efficienza del nuovo istituto nella realizzazione di un trapasso generazionale sicuro e stabile nei beni d'impresa, considerate le ipotesi di mancata partecipazione o di mancato accordo di uno o più potenziali legittimari. E questo sia per negligenza o dolo dei contraenti nel convocarli, e sia per scelta dei legittimari medesimi di non presenziarvi o, comunque, di non esprimere il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Per le stesse ragioni, non appare neanche soddisfacente l'impostazione che, pur riconoscendo la struttura bilaterale del patto di famiglia, ne subordina l'opponibilità dell'effetto dell'esenzione dalla collazione e dall'azione di riduzione alla partecipazione del legittimario al contratto¹⁰⁵. In tal caso, infatti, nonostante il patto di famiglia si ritenga perfezionato in virtù del solo accordo tra il disponente e l'assegnatario, l'efficacia vincolante nei confronti dei legittimari non assegnatari dipenderebbe sempre dalla manifestazione della loro volontà adesiva.

Da una lettura complessiva degli artt. 768-bis e seguenti c.c., che tenga conto della funzione riorganizzativa del patrimonio d'impresa del patto di famiglia, sembra, invece, doversi evincere che il contratto concluso dai soli disponente e assegnatario non solo sia un contratto valido, ma altresì efficace *erga omnes* in quanto ne siano soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia imposti dalla legge, tra i quali non figura il consenso di soggetti diversi dal disponente e dai beneficiari dell'azienda o delle quote sociali. Questa impostazione trova conforto nel dato positivo e nell'analisi funzionale della fattispecie. In questo senso, appare anzitutto significativa la circostanza che sia lo stesso legislatore, all'art. 768-sexies, I comma, c.c., a prendere in considerazione la possibilità che uno o più potenziali legittimari non abbiano partecipato alla stipulazione del patto di famiglia prevedendo, per tale

¹⁰⁴ F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, cit., 2006, 219, che precisa come la partecipazione degli ideali legittimari, qualunque ne sia il numero, rende trilaterale il contratto, in quanto la manifestazione del consenso di questi soggetti integra gli estremi di un atto collettivo; G. DI GIANDOMENICO, *Il patto di famiglia nella sistematica del codice*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., 143 ss.; P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza*, in *Contr. e impr.*, 2006, 560.

¹⁰⁵ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 572 e ss.; A. CHECCHINI, *Patto di famiglia e principio di relatività del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 298; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 26; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 431 e 432; L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?* cit., 440 e 441.

eventualità, non una sanzione di invalidità del contratto né di sopravvenuta inefficacia, bensì una tutela di carattere speciale a disposizione dei “*pretermessi*”:
«all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 768-quinquies».

Coerentemente con la ricostruzione da ultimo descritta, si evidenzia che il legislatore non disciplina espressamente alcun obbligo delle parti di convocazione dei legittimari non assegnatari¹⁰⁶.

Di regola sarà interesse degli stessi contraenti attivarsi affinché il contraddittorio sulla determinazione dei valori, nonché sui tempi e sui modi delle singole liquidazioni, sia il più possibile allargato e condiviso. L’interesse dei contraenti al coinvolgimento dei potenziali legittimari emerge con forza anche dalla previsione della possibilità di concertazione delle modalità di liquidazione, in denaro o in natura, anche direttamente da parte del disponente, ovvero della manifestazione di rinuncia, totale o parziale, da parte degli stessi legittimari, alle proprie spettanze sul patrimonio oggetto del patto di famiglia (art. 768-quater, II e III comma, c.c.).

La legge suggerisce, quindi, l’idea della «*variabilità procedimentale del patto di famiglia*»¹⁰⁷, nel momento stesso in cui definisce il patto come il contratto concluso tra l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie e uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.).

Dunque, al contratto in esame sono chiamati a partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari se si aprisse la successione del disponente, senza che la stessa legge sanzioni l’eventuale mancata partecipazione o adesione di alcuni di essi in termini di inefficacia o di invalidità del negozio.

L’ampiezza e la genericità delle formule lessicali adottate convergono, in una con la

¹⁰⁶ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 578 e ss., il quale evidenzia che «[...] dal carattere ininfluenza, sul fruttuoso perfezionamento del contratto, dell’eventuale presenza dei legittimari esclusi, e dalla constatazione che, seppur presenti, questi non potrebbero ostacolare il proficuo compimento, è più consequenziale, rispetto ad ogni altra congettura, ritenere anche ultronea, per la sua piena operatività, la loro stessa convocazione [...]».

¹⁰⁷ G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, cit., 172 e 190.

funzione riorganizzativa del patrimonio imprenditoriale propria del contratto, nel senso della piena ammissibilità e validità di un patto di famiglia concluso tra il disponente e l'assegnatario senza la partecipazione di alcun potenziale legittimario. Può, infatti, accadere che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 768-quater, I comma, c.c., partecipi al patto di famiglia in quanto, alla data della stipulazione del contratto, si constata che non esistono (o comunque siano ignoti) soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione *mortis causa* del disponente. In quest'ipotesi devono comunque ritenersi integrati gli estremi del patto di famiglia: al contratto così concluso sarà, quindi, applicabile lo speciale regime circolatorio e rimediabile del capo *V bis* del codice civile, ferma restando, ex art. 768-sexies c.c., l'aspettativa giuridica alla liquidazione di ciascun legittimario che non abbia partecipato al contratto, che diventa vero e proprio diritto soggettivo alla liquidazione della quota, comprensiva degli interessi legali, solo al momento dell'apertura della successione¹⁰⁸.

La soluzione interpretativa pare imposta da una lettura complessiva degli artt. 768-bis – 768-octies c.c. che tenga in debito conto la *ratio legis* sottesa al nuovo schema contrattuale, improntata all'ampliamento dell'autonomia privata in funzione della riorganizzazione negoziale del patrimonio imprenditoriale.

All'interno di questa prospettiva, infatti, la struttura del patto di famiglia non può che essere bilaterale: il contratto si perfeziona grazie all'incontro tra la volontà del disponente di riorganizzare il proprio patrimonio produttivo mediante il trasferimento, in tutto o in parte, dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno o più discendenti e la volontà di questi ultimi di accettare il trasferimento.

La conclusione, la validità e l'efficacia del patto di famiglia sono, invece, del tutto svincolate da un apporto consensuale dei potenziali legittimari non beneficiari dei beni produttivi.

Ciò proprio in considerazione del fatto che l'affrancamento della vicenda riorganizzativa dalla volontà di chi, per precisa scelta dell'imprenditore, è escluso dalla assegnazione dell'azienda o delle quote societarie, rappresenta il primo indispensabile presupposto per la realizzazione di un trapasso generazionale

¹⁰⁸ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 584 – 585.

contrassegnato in termini di certezza e stabilità¹⁰⁹.

Contaminare il momento genetico del contratto con la richiesta di un accordo sul trasferimento dell'azienda anche da parte di soggetti che non sono i destinatari della vicenda traslativa di ricchezza imprenditoriale significherebbe, infatti, dare ingresso *ab origine* a sicure cause di insuccesso dell'istituto. E, come si è visto, proprio la realizzazione di un assetto di interessi dotato di un elevato grado di certezza e stabilità costituisce la vera ragion d'essere del contratto: il patto di famiglia rappresenta un nuovo schema negoziale attraverso cui il legislatore ha voluto soddisfare il generale interesse alla continuità ed efficienza dell'attività economica d'impresa, a tal fine rafforzando la logica dell'autonomia privata nella organizzazione e funzionalizzazione del patrimonio produttivo.

Se questa appare la soluzione interpretativa imposta dalla causa negoziale "*organizzativa*" propria del patto di famiglia, si rende peraltro necessaria l'individuazione delle argomentazioni capaci di confortare sul piano tecnico – giuridico la tesi bilaterale.

Il dato normativo da cui partire è, inevitabilmente, quello generale dell'art. 1372, II comma, c.c., in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

La norma costituisce espressione del principio generale della c.d. relatività degli effetti del contratto: individua l'ambito soggettivo di operatività del regolamento negoziale, delimitandolo alle "*parti*" del contratto medesimo.

Al riguardo e per quanto qui interessa, occorre saggiare l'attuale portata del dogma di relatività, nonché dei concetti di "*parte*" e di "*terzo*", in rapporto alla crescente tendenza normativa alla tipizzazione di fattispecie negoziali in cui siano destinati a trovare espressione e sintesi unitaria una pluralità di interessi giuridici, diversi tra loro e potenzialmente anche confliggenti¹¹⁰. Occorre, cioè, valutare quale significato

¹⁰⁹ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 575, secondo il quale «[...] se la razionalità della vicenda successoria non può fare a meno, come necessario tramite della sua stessa genesi, del momento soggettivo della determinazione volitiva dell'imprenditore-assegnante - oltre ovviamente di quello dell'immancabile consenso degli assegnatari -, deve invece prescindere, per ragioni di coerenza logica, dalla deliberazione di altri soggetti, in quanto il coinvolgimento di questi ultimi varrebbe soltanto ad ulteriormente contaminarla di profili soggettivistici e in definitiva a stemperare, potenzialmente almeno, essa razionalità con istanze che non sono quelle sue proprie».

¹¹⁰ E. GABRIELLI, *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, 905 e ss. .

assuma il principio di relatività di cui all'art. 1372, II comma, c.c. alla stregua della complessiva operazione economica in cui si articola la vicenda negoziale, traslativa e riorganizzativa, del patto di famiglia.

In questa prospettiva emerge la forte attualità della tradizionale distinzione tra “*parti formali*” e “*parti sostanziali*” del negozio giuridico¹¹¹.

Ossia la distinzione tra coloro che sono autori materiali del regolamento negoziale, e diretti destinatari degli effetti che ne scaturiscono, e coloro che, invece, pur essendo “*terzi*” rispetto a tale attività negoziale, sono “*parti*” dell'operazione giuridica ed economica in cui il negozio si articola e direttamente colpiti da alcuni degli effetti da questo prodotti¹¹².

La possibile non coincidenza tra i soggetti che hanno manifestato il consenso negoziale necessario al perfezionamento del contratto e i diretti destinatari degli effetti che da questo scaturiscono costituisce, infatti, una realtà incontrovertibile, da cui nasce la consapevolezza del valore necessariamente relativo delle qualificazioni di parte e di terzo fondate sul criterio formalistico dell'autore materiale del regolamento negoziale¹¹³.

La relatività di tali qualificazioni è di tutta evidenza in rapporto alle operazioni negoziali complesse. Laddove molteplici sono gli interessi giuridici direttamente coinvolti dal negozio è frequente che non tutti trovino espressione e regolamentazione nel singolo atto e che non tutti siano riferibili unicamente alle “*parti formali*” del negozio, per far capo invece a soggetti “*terzi*” rispetto al contratto, in quanto non coinvolti nella fase genetica di questo, ma “*parti*

¹¹¹ G.B. FERRI, voce *Parte del negozio giuridico*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 905 – 906, il quale ha rilevato che la dottrina ha da tempo «[...] messo in luce come il concetto di parte non sia destinato ad identificare ed esaurire, necessariamente e comunque, il proprio ruolo, in quello di parte – autore del negozio; ma che può ben assumere l'altro ruolo (diverso e autonomo dal primo) di parte nel rapporto (pur non essendo parte del negozio). Prospettiva, quest'ultima, che altro non è che un modo di prospettare la dicotomia di parte in senso sostanziale (quella del rapporto) e parte in senso formale (quella del negozio)».

¹¹² Il fenomeno si distingue, evidentemente, da quello della c.d. efficacia riflessa del contratto il cui significato «[...] si specifica precisamente nella rilevanza esterna del contratto quale presupposto di posizioni giuridiche riguardanti i terzi, e nella opponibilità del contratto in conflitto con i terzi [...]»; infatti, «[...] La regola della relatività del contratto riguarda l'efficacia diretta del contratto: essa è intesa a stabilire chi sono i destinatari degli effetti prodotti dal contratto [...]» e «[...] non riguarda invece l'efficacia riflessa del contratto» (C.M. BIANCA, *Diritto civile 3. Il contratto*, Milano, 2000, 572).

¹¹³ G.B. FERRI, voce *Parte del negozio giuridico*, cit., 903.

sostanziali” dell’affare complessivamente inteso¹¹⁴.

Il patto di famiglia, come già accennato, si presta senz’altro ad essere analizzato nella prospettiva ermeneutica dell’operazione economico – giuridica, in quanto fattispecie il cui grado di complessità e di articolazione risulta, nella configurazione normativa tipica, speculare alla pluralità di interessi giuridici, tra loro distinti e potenzialmente contrastanti, che nell’operazione trovano sintesi unitaria. Tale prospettiva di analisi, come si è visto, consente di dare atto del complessivo assetto causale tipico del patto di famiglia. Altresì essa è idonea a fornire una chiave di lettura della struttura del contratto capace di soddisfare la funzione riorganizzativa del patrimonio imprenditoriale propria dell’istituto e risulta, quindi, in ultima analisi, pienamente rispondente alle esigenze sottese alla complessa disciplina degli artt. 768-bis e seguenti c.c. .

Da questo punto di vista *“parti in senso formale”* del patto di famiglia sarebbero solo il disponente e il discendente o i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, in quanto autori materiali del negozio di trasferimento *ex art. 768-bis c.c. .* Il contratto si perfeziona e produce gli effetti suoi propri, in virtù dell’accordo tra l’imprenditore e i discendenti prescelti per la continuazione dell’attività d’impresa.

I legittimari non assegnatari rivestono invece, rispetto al trasferimento dei beni produttivi, una posizione di mera soggezione¹¹⁵: non possono, cioè, manifestare una

¹¹⁴ G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 207 ss. e 218 ss., il quale parla di «effetto sostanziale transitivo», che «[...] deriva da atti a struttura sia unilaterale che bilaterale», per esprimere «l’idea di un effetto che travalica la sfera dell’autore dell’atto per passare in quella di un altro soggetto» traducendo «nella sfera giuridica dei diversi soggetti implicati nell’affare l’equilibrio dei relativi interessi secondo l’apprezzamento legale, dando luogo così a diverse situazioni soggettive graduate proprio in base alla valutazione data in quel contesto», e pone in evidenza come «[...] Proprio nella prospettiva dell’unità formale dell’autoregolamento, che supera la visione atomistica del singolo negozio in sé considerato, assume genuino rilievo la posizione del destinatario dell’effetto transitivo, comunemente indicato col nome di terzo. Il criterio su cui si basa tale qualificazione è formalistico. [...] Così viene designato terzo qualsiasi soggetto che non è autore del negozio, ancorchè interessato, per meglio dire, coinvolto direttamente dall’operazione giuridica», ma tale qualificazione formale «[...] appiattisce surrettiziamente allo stesso rango dei soggetti variamente interessati la posizione di coloro che, in quanto colpiti dagli effetti del negozio, sono direttamente implicati nell’operazione di cui si tratta» laddove, invece, è necessario «[...] commisurare l’interesse alla posizione che la norma riconosce al soggetto nel quadro dell’operazione giuridica».

¹¹⁵ G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., 196 e 223 – 224, secondo il quale la *“Posizione caratterizzata da una mera soggezione”* è «propria dei destinatari di effetti, in ordine ai quali irrilevante è la qualità, che non devono e non possono far nulla, ma soggiacciono all’iniziativa di chi esplica un preciso potere di modificare con un proprio comportamento l’altrui sfera giuridica».

volontà negoziale rilevante di segno contrario, idonea a impedire il perfezionamento e l'efficacia del contratto.

Rispetto al negozio di trasferimento dell'azienda o delle quote societarie i legittimari non assegnatari sono perciò “*terzi*” nel senso che non rivestono la qualifica di “*parti formali*”, ossia di autori materiali dell'accordo in virtù del quale tali beni sono attribuiti ai discendenti assegnatari e soggiacciono agli effetti diretti che il legislatore espressamente ricollega al contratto¹¹⁶. Questi effetti si sostanziano, per i legittimari non assegnatari che partecipano alla conclusione del patto di famiglia, nell'acquisto di un diritto di credito, attuale e determinato nel suo ammontare in proporzione alla virtuale quota di riserva di ciascuno, nei confronti dei discendenti assegnatari dell'azienda o delle quote societarie (diritto peraltro rinunciabile nonché suscettibile di soddisfacimento in natura, integrale o parziale, anche da parte del disponente, *ex art. 768-quater, II e III comma, c.c.*). In capo ai legittimari non assegnatari che non abbiano partecipato alla stipulazione del contratto la legge prevede invece la nascita, solo al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore (potendosi anteriormente parlare solo di una aspettativa alla liquidazione), di un diritto di credito ugualmente determinato nel suo ammontare, ma soggetto a rivalutazione, esigibile nei confronti dei “*beneficiari del patto di famiglia*” (art. 768-sexies, I comma, c.c.). Rispetto a tutti i legittimari del disponente è, inoltre, previsto l'effetto legale dell'esenzione di «*quanto ricevuto dai contraenti*» del patto di famiglia da collazione e riduzione (art. 768-quater, IV comma, c.c.).

In relazione a tali effetti tipici del patto la posizione di soggezione dei “*legittimari terzi*” non deve destare stupore, sul piano logico giuridico.

Da una parte, infatti, non può oggi non tenersi in considerazione l'ampiezza che assume il dogma della relatività degli effetti del contratto nell'attuale sistema degli atti di autonomia privata negoziale¹³⁶.

In tale sistema, infatti, numerosi sono i casi in cui il contratto presenta una diretta portata effettuale ulteriore rispetto quella interna tra le “*parti formali*” dell'atto e destinata a coinvolgere soggetti che sono terzi rispetto al procedimento di formazione del contratto ma sono “*parti sostanziali*” del complessivo affare in cui il

¹¹⁶ G. PALERMO, *Struttura, funzione ed effetti*, in AA. VV., *Il patto di famiglia*, a cura di G. Palermo, Torino, 2009, 84, che parla di effetto «*ricollegato ex lege al contratto e non riconducibile in modo diretto all'intento delle parti*».

contratto medesimo si articola.

D'altra parte, con specifico riferimento all'effetto della disattivazione degli ordinari strumenti di tutela della legittima, deve considerarsi come, anteriormente all'apertura della successione, ai futuri (nonché solo potenziali) legittimari non spetta alcun diritto sul patrimonio ereditario, potendosi ad essi riconoscere, al limite, una mera aspettativa giuridica alla legittima.

Di conseguenza, l'effetto della esenzione da collazione e riduzione di cui all'art. 768-quater, IV comma, c.c. non implica né una dismissione né una compressione di alcuna situazione giuridica attuale dei potenziali legittimari del disponente in ordine all'oggetto del patto di famiglia.

In ultima analisi, dunque, dal punto di vista del perfezionamento del contratto, i legittimari partecipanti e i legittimari non partecipanti al patto di famiglia sono terzi rispetto al contratto concluso tra il disponente e i discendenti assegnatari. La diretta efficacia attributiva che il patto dispiega nei loro confronti trova il proprio fondamento logico giuridico nella volontà legislativa di ampliare l'autonomia privata in funzione della riorganizzazione negoziale della ricchezza imprenditoriale¹¹⁷. Il meccanismo giuridico a ciò deputato viene individuato dal legislatore in un contratto bilaterale articolato in una complessa operazione giuridica dotata di una struttura a rilievo plurilaterale¹¹⁸.

Da ultimo, vanno tenuti in debito conto anche gli ulteriori elementi che confortano il riconoscimento per la fattispecie di una struttura bilaterale a rilievo plurilaterale: il

¹¹⁷ G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammmodernamento del diritto successorio interno*, cit., 753.

¹¹⁸ La delineata opzione ricostruttiva in ordine alla struttura del patto di famiglia e, quindi, alla disciplina degli effetti del contratto nei confronti dei legittimari terzi, prende spunto dalle intuizioni sviluppate da G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., 121 e ss., in relazione alla figura del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.), qualificato come «*negozio unilaterale soggetto a rifiuto*» che «*individua una categoria di negozi unilaterali, che l'art. 1333, nella sua portata generale, esprime*». Sul punto vd. anche C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 596, l'«*invasione dell'altrui assetto di interessi*» che il patto di famiglia è in grado di provocare, producendo «*effetti nella sfera giuridica dei terzi, al tempo stesso favorevoli e (almeno potenzialmente) sfavorevoli [...] gli è resa possibile dall'autorità della legge: e, invero, - valga aggiungere ora quest'ulteriore considerazione - , proprio il più peculiare effetto del contratto, quello dell'esonero da riduzione o collazione delle attribuzioni che per il suo tramite si eseguono, sembra dipendere, anche testualmente, non dalla previsione contrattuale, ma direttamente da essa stessa legge*».

carattere anche autonomamente disponibile, rinunciabile degli effetti attributivi che possono essere dismessi dai legittimari che non vogliano avvalersi del diritto di credito acquisito.

Conseguentemente, può riconoscersi ai legittimari non assegnatari il ruolo di parti non sostanziali della complessiva operazione giuridico – economica rappresentata dal patto di famiglia: la fattispecie di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c. integrerebbe, pertanto, un'ipotesi di contratto dotato *ex lege* anche di un'efficacia diretta nei confronti di terzi che, nell'ambito della complessa operazione giuridica di riorganizzazione negoziale della ricchezza imprenditoriale, assumono una posizione giuridicamente rilevante sul piano delle concrete modalità di realizzazione dell'operazione medesima.

CAPITOLO II

GLI EFFETTI DERIVANTI DAL PATTO DI FAMIGLIA

SOMMARIO: 1. La liquidazione dei legittimari non assegnatari; 1.1. (Segue) La liquidazione dei legittimari non assegnatari effettuata dal disponente; 2. L'imputazione *ex se* e l'esenzione da riduzione e collazione.

1. LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI.

Ai sensi del II comma dell'art. 768-quater c.c. «Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura».

Anche sotto tale aspetto l'individuazione dell'elemento causale del patto di famiglia ed, altresì, della sua natura plurilaterale o bilaterale, non può che produrre rilevanti conseguenze.

Infatti, l'esclusione della necessità di un apporto consensuale dei potenziali legittimari non assegnatari, ai fini della validità o dell'efficacia del patto di famiglia rischia di svuotare di ogni rilievo la pur prevista loro partecipazione al contratto.

Conseguentemente, questa ricostruzione deve perciò essere supportata da una ricostruzione della complessiva operazione idonea a dar conto dei meccanismi legali e negoziali attraverso cui gli interessi dei legittimari non assegnatari, direttamente coinvolti nell'operazione, possano trovare soddisfazione e sintesi unitaria.

La partecipazione al patto di famiglia di soggetti anche diversi dalle parti contraenti, ossia dall'imprenditore e dal discendente assegnatario, si riempie di contenuto e

assume specifica rilevanza, in rapporto alla complessa articolazione dei rapporti giuridici che, ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c., sono suscettibili di intersecarsi per comporre l'operazione di complessiva derivante dal patto di famiglia che, appunto, si sostanzia nella riorganizzazione generazionale dell'impresa.

Dalla formulazione delle norme disciplinanti il negozio in questione ed, in particolare, dall'art. 768-quater c.c. emerge una delineazione del procedimento di conclusione del contratto volto alla individuazione del valore economico del bene produttivo da assegnare, la cui determinazione è essenziale al fine della quantificazione dei diritti di spettanza dei potenziali legittimari eventualmente esistenti.

L'effettiva partecipazione dei legittimari non assegnatari costituisce, invece, una variabile procedimentale del contratto che può anche mancare, vuoi per inesistenza e mancata sopravvenienza di legittimari, vuoi per loro scelta di non intervenire alla stipulazione del patto di famiglia o per disinteresse al pagamento della quota di liquidazione¹¹⁹.

Nella innovativa prospettiva di analisi che si è deciso di adottare, imperniata sul concetto giuridico di operazione che è in grado di esprimere la totalità dell'affare di riorganizzazione generazionale dell'impresa, l'ultra – attività dell'accordo bilaterale traslativo dell'azienda (o delle quote societarie) si innesta in un momento procedimentale, più o meno articolato, che presuppone, appunto, quale suo elemento necessario e “*di partenza*” il perfezionamento del patto, inteso quale negozio di trasferimento del bene produttivo.

In altri termini, il patto di famiglia, stipulato tra l'imprenditore ed uno o più discendenti, costituisce l'atto negoziale sempre necessario di una più complessa operazione economica di riorganizzazione del patrimonio imprenditoriale di cui possono assumere la veste di parte anche i legittimari non assegnatari dei beni

¹¹⁹ In altri termini, tenuto conto del fatto che l'obbligazione di liquidazione nasce *ex lege* dalla stipula stessa del patto di famiglia e si configura come un diritto non nella disponibilità del disponente e dell'assegnataria che, dunque, non possono derogarvi, potrebbe comprendersi come l'effettiva partecipazione dei legittimari non assegnatari al patto, possa difettare senza, peraltro, inficiare la validità e l'efficacia del contratto. Sul punto, *cfr.* F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, il quale sugli effetti caratterizzanti i negozi giuridici così si esprime: «*Alcuni effetti sono essenziali al tipo del negozio e non possono pertanto non prodursi: grazie ad essi soltanto si attua la causa del negozio e l'intento viene conseguito. Alterandoli si altera il negozio*».

produttivi¹²⁰.

Ciò detto, potrebbero delinearci, dalle stesse norme di legge, diverse modalità operative sulla base delle quali ricostruire la struttura complessiva del patto di famiglia, dalle quali, di conseguenza, discende un diverso atteggiarsi degli effetti prodotti dalla fattispecie negoziale in parola¹²¹.

Punto di inizio dell'analisi oggetto del presente paragrafo è la struttura dell'operazione come emergente da una semplicistica lettura del combinato disposto dell'art. 768-bis c.c. e del I e II comma dell'art. 768-quater c.c. .

Pertanto, in questo caso la volontà traslativa del disponente riguarderà solo i beni d'impresa, producendo una duplice tipologia di effetti attributivi: quello reale tra imprenditore e discendente assegnatario e quello obbligatorio e legale che viene ad instaurarsi, come conseguenza del precedente effetto reale, tra assegnatario e legittimari non assegnatari ed avente ad oggetto la liquidazione in denaro o in natura delle (virtuali) quote di legittima a questi ultimi spettanti sul valore dei beni trasferiti. Già da questa prima configurazione dell'operazione emerge come la partecipazione al contratto dei legittimari non assegnatari possa in concreto riempirsi di contenuti differenti, a ciascuno dei quali corrisponderà un distinto grado di articolazione strutturale e procedimentale dell'operazione.

A tal fine il primo momento da prendere in considerazione è senz'altro quello della valutazione dell'azienda o delle partecipazioni societarie trasferite con il contratto, individuate dal legislatore quali valori di riferimento della quantificazione delle

¹²⁰ G. PALERMO, *Struttura, funzione ed effetti*, cit., 81 e ss. nelle quali si legge che «[...] Affinchè prenda avvio l'iter procedimentale – che la disposizione contenuta nell'art. 768 sexies, comma 1, sembra aver presupposto, senza peraltro illustrarne i caratteri essenziali – appare anzitutto necessario che, nel porre in essere il “contratto”, il disponente e l'assegnatario (o gli assegnatari), perseguendo la funzione che tale contratto è primariamente preordinato ad assolvere, manifestino un corrispondente intento [...]. L'accordo è nel senso che la proprietà dell'azienda (o la titolarità delle partecipazioni societarie) sia trasferita “in capo al discendente assegnatario” (ovvero ai discendenti assegnatari) e che costui (o costoro) assumano l'obbligazione di “liquidare gli altri partecipanti al contratto [...] con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss.».

¹²¹ M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa*, in *Riv. not.*, 2007, 1 e ss.

quote dei potenziali legittimari del disponente¹²².

La legge non specifica né il momento né le modalità di questa valutazione: da ciò si potrebbe evincere la massima libertà dell'autonomia privata in tal senso.

Questo rileva non solo perché le parti del contratto potranno determinare convenzionalmente, secondo i criteri che ritengono più opportuni, il valore dei beni produttivi trasferiti con il patto e delle corrispondenti quote di liquidazione, ma anche e soprattutto perché, partecipando al patto, i legittimari non assegnatari potrebbero non limitarsi a ricevere le somme così fissate, ovvero a rinunciare, bensì anche concorrere, in contraddittorio con le parti, alle operazioni di quantificazione dei valori e di determinazione delle quote, ovvero contestare, nel *quomodo* e/o nel *quantum*, tale valutazione contrattuale¹²³.

Quanto ai criteri di valutazione del bene oggetto di assegnazione, il silenzio del legislatore sul punto, assieme alla già richiamata trasversalità del patto di famiglia, potrebbero, in caso di contestazioni sul valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie fissate dalle parti e/o sulla determinazione delle quote di liquidazione, il ricorso a criteri di determinazione e meccanismi di valutazione espressamente previsti e disciplinati nell'ambito del diritto societario. Si pensi, al riguardo, alla possibilità di mutuare alcuni profili di disciplina del recesso del socio dalla società per azioni o dalla società a responsabilità limitata: quali, ad esempio, i criteri per la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione sociale del socio che ha effettuato il recesso.

Difatti, al pari del fenomeno collaterale derivante dal patto di famiglia consistente nella trasformazione della (potenziale) tutela reale dei futuri legittimari in (attuale) tutela obbligatoria da esercitare sul patrimonio produttivo oggetto del patto, il diritto

¹²² G. PALERMO, *Struttura, funzione ed effetti*, cit., 81, il quale osserva come «La disciplina, contenuta nell'art. 768 quater, comma 2[...]», sembra riguardare «[...] le attribuzioni in cui si sostanzia il complessivo autoregolamento [...] sotto il profilo della loro convergenza verso un assetto di interessi, caratterizzato dalla preventiva determinazione del valore economico del bene (azienda, partecipazione societaria) costituente oggetto del trasferimento dal disponente all'assegnatario (o agli assegnatari) e dalla successiva distribuzione fra i soggetti, che al momento dell'apertura della successione sarebbero legittimari, di quote in denaro (o in natura) ragguagliate a tale valore»; G. TRIMARCHI, *Le imprese dei coniugi*, cit., 73, il quale evidenzia come «la complessità del patto esiga un'attenta cura del piano valutativo del bene produttivo e delle modalità di formazione dell'accordo che lo riguardano, in cui risultano coinvolte posizioni strutturalmente diverse in punto di fattispecie. In altri termini, la valutazione del bene produttivo appare, nella dinamica degli interessi in gioco, uno dei pilastri della stabilità dell'accordo, con la conseguenza che, tanto più condivisa e certa essa risulti, tanto più stabile sarà l'atto ricevuto».

¹²³ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 596, il quale, pur riconoscendo la possibilità che il patto di famiglia incida, per previsione normativa, sui diritti dei terzi, afferma l'opportunità che la determinazione del valore del bene assegnato avvenga in concorso con tutti gli interessati.

di recesso costituisce il punto di equilibrio tra le ragioni dell'attività organizzata dell'impresa e quelle del singolo, ponendosi al centro di una complessa rete di interessi contrapposti¹²⁴.

Così ragionando potrebbero allora stimarsi l'azienda o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia tenendo conto del loro valore di mercato al momento della conclusione del contratto, ovvero, in caso di disaccordo o di contestazioni, la valutazione potrebbe essere deferita ad un esperto nominato dal tribunale che provveda attraverso una relazione giurata di stima (cfr. artt. 2437-ter e 2473, III comma, c.c.).

Per questa via, la partecipazione dei legittimari non assegnatari al patto di famiglia conferirebbe, al momento della valutazione dei beni produttivi, una base consensuale più ampia, estesa, dunque, alle parti sostanziali dell'operazione complessivamente intesa.

Tale ultima situazione sarebbe sicuramente più funzionale ad una corretta e condivisa liquidazione delle spettanze di ciascuno e, quindi, in ultima analisi, ad una maggiore stabilità dell'affare¹²⁵. E' verosimile infatti che quanto più sia completo l'intervento partecipativo dei legittimari al contratto e, con questo, il contraddittorio nella fase della valutazione dei cespiti assegnati e della determinazione delle quote, tanto minori saranno le probabilità di eventuali impugnative per vizi della volontà (*ex art. 768-quinquies c.c.*), come di scioglimento del contratto per recesso o mutuo dissenso (*ex art. 768 septies, c.c.*), e tanto più ridotto sarà il rischio di liquidazioni "postume" ai sensi dell'art. 768-sexies c.c.¹²⁶.

Alla luce di quanto sin qui osservato è quindi plausibile che i contraenti del patto di famiglia provvedano con solerzia al mettere in condizione di partecipare al contratto tutti i potenziali legittimari esistenti e noti alla data della stipulazione, in quanto ciò risulta senz'altro funzionale ad un migliore soddisfacimento dei propri interessi e, quindi, degli interessi dell'impresa.

Il disponente ha, infatti, interesse a conferire il maggior grado possibile di stabilità e completezza all'operazione di riorganizzazione del proprio patrimonio produttivo

¹²⁴ M. VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio*, in *Riv. soc.*, 2005, 439.

¹²⁵ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 596 e 598.

¹²⁶ M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa*, cit. 1 e ss.

attuata con il patto di famiglia¹²⁷.

Gli stessi assegnatari, dal canto loro, dovrebbero essere interessati ad innescare il contraddittorio con il più alto numero possibile di legittimari per definire con certezza, ed estinguere, la propria posizione debitoria che, in prospettiva, verrebbe di certo a complicare, se non a paralizzare, la continuazione dell'attività d'impresa.

Nella medesima direzione del *favor* verso la più ampia e condivisa definizione ed estinzione dei diritti di credito nascenti *ex lege* dal contratto deve essere letta la previsione della possibile liquidazione in natura delle quote di spettanza dei legittimari (art. 768-*quater*, II comma, seconda parte, c.c.)¹²⁸.

Il legislatore, quindi, pare prendere in considerazione altresì l'ipotesi che i discendenti assegnatari e i legittimari non assegnatari possano addivenire ad una novazione oggettiva per estinguere, in tutto o solo in parte, il rapporto obbligatorio creatosi, *ex lege*, con il perfezionamento del patto, ovvero accordarsi affinché l'originaria prestazione in denaro possa essere soddisfatta, integralmente o parzialmente, mediante una diversa prestazione (c.d. *datio in solutum*)¹²⁹. In relazione ai valori che, per legge, spettano ai potenziali legittimari del disponente sul patrimonio produttivo oggetto del patto di famiglia, è, quindi, possibile che uno o più legittimari, partecipando all'operazione, assumano le vesti di "contraenti" in senso tecnico rispetto a specifici accordi "*interni*" di liquidazione in natura, raggiunti con gli assegnatari dell'azienda o delle quote societarie, e partecipi della medesima funzione riorganizzativa della ricchezza imprenditoriale propria del patto di famiglia¹³⁰.

¹²⁷ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, cit., 443, ad avviso della quale «L'intervento dei legittimari mira, quindi, essenzialmente ad assicurare stabilità alla più ampia "programmazione" determinata in occasione del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni, in considerazione del fatto che i partecipanti si dichiarino soddisfatti della liquidazione. Il disponente, in mancanza di una partecipazione allargata, non ha autonomia determinativa per quanto riguarda la quantificazione del valore di riferimento al fine della liquidazione della quota da assegnare ai legittimari. Difatti, l'art. 768 *quater* c.c., nel determinare la somma da pagare a titolo di liquidazione, dispone che essa debba risultare "corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti"; anche l'art. 768 *sexies* c.c., con riferimento al diritto dei legittimari non partecipanti, prevede il pagamento della "somma prevista dal secondo comma dell'art. 768 *quater*", riferendosi al valore venale della quota».

¹²⁸ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, cit., 443.

¹²⁹ G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 424.

¹³⁰ C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 599; G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., 424.

L'utilizzo dell'espressione «*i contraenti*» di cui all'art. 768-*quater*, II comma, c.c., sarebbe quindi sintomatica di una precisa tecnica normativa tesa ad esplicitare il rilievo negoziale che, limitatamente alla definizione delle concrete modalità estintive dell'obbligazione liquidatoria, la partecipazione al contratto dei legittimari è suscettibile di rivestire. In altre parole, la norma varrebbe a “*contrattualizzare*”, nei rapporti con gli assegnatari, la posizione di uno o più legittimari (solo) per quanto attiene alla determinazione quantitativa o qualitativa della quota spettante sull'oggetto del patto di famiglia¹³¹.

La disposizione del secondo comma dell'art. 768-*quater* c.c. vale quindi a tracciare un duplice grado di articolazione strutturale interno del patto di famiglia: quello con effetti liquidatori integralmente in denaro e quello cui accedano uno o più accordi di liquidazione in natura.

Nel primo caso, delle sole liquidazioni in denaro, viene in considerazione il compimento, da parte del discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, di un mero atto traslativo solutorio di un obbligo sorto *ex lege* e soggetto ad, eventuale, rinuncia del legittimario creditore.

Nel secondo caso, della liquidazione in natura, viene invece in considerazione uno specifico accordo tra assegnatario e non assegnatario, in quanto non è possibile per il debitore sostituire l'oggetto dell'obbligazione, o attuare un diversa modalità di adempimento della stessa obbligazione, con valore vincolante per il creditore, se non con il suo consenso (*cf.* artt. 1230 e 1197 c.c.).

Nello stesso tempo, l'esplicitazione normativa circa la possibilità che debitore e creditore si accordino per sostituire all'originaria obbligazione una nuova obbligazione con oggetto diverso, o per una prestazione diversa in luogo dell'adempimento di quella pecuniaria, non può ridursi ad una mera petizione di principio di quanto già normalmente discende dai generali principi in materia di

¹³¹ L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, cit., 443, ad avviso della quale in relazione a questi specifici accordi vi è da ravvisare una «*funzione determinativa attribuita in concreto all'autonomia dei diversi soggetti chiamati a partecipare dell'accordo e che, in tal senso, ne divengono parti. Pertanto, è solo a questo riguardo che emerge la regola dell'accordo, cioè il consenso assume rilievo per la struttura stessa della fattispecie*».

obbligazioni (artt. 1230 e 1197 c.c.)¹³². Al contrario, la disposizione in commento acquista un senso tutt'altro che superfluo: quello di prevedere espressamente l'attrazione degli accordi di liquidazione in natura (eventualmente conclusi) tra assegnatari e legittimari nella struttura e nella dimensione causale riorganizzativa del patrimonio d'impresa del patto di famiglia¹³³.

Questi accordi interni varrebbero a stabilire convenzionalmente, tra uno o più discendenti contraenti del patto di famiglia e uno o più legittimari partecipanti, le sole concrete modalità estintive dell'obbligazione legale liquidatoria sorta, a carico degli assegnatari, con la stipulazione del contratto.

Gli accordi di liquidazione in natura di cui al primo comma dell'art. 768-*quater* c.c. partecipano, quindi, della stessa causa negoziale organizzativa della ricchezza imprenditoriale sottesa al negozio traslativo concluso tra l'imprenditore e i beneficiari dell'azienda.

1.1. (SEGUE) LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI EFFETTUATA DAL DISPONENTE.

La problematica più spinosa in relazione alla liquidazione dei legittimari, riguarda la possibilità che alla liquidazione provveda direttamente il disponente e non l'assegnatario del bene produttivo, come previsto dalla legge. E, in caso di risposta affermativa, se il denaro o i beni forniti direttamente dal disponente per liquidare gli altri legittimari rientrino nella deroga alla disciplina della collazione e della riduzione che costituiscono l'essenza del patto di famiglia.

È evidente, ad una prima lettura della norma, che la possibilità che alla liquidazione dei legittimari provveda direttamente il disponente agevola notevolmente il successo dell'istituto ed evita di indebitare l'assegnatario ancor prima di iniziare la sua gestione imprenditoriale.

¹³² P. D'ALESSANDRO, *Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 170 e ss., il quale ha avanzato il dubbio che, considerata la previsione di cui si discorre, il corrispettivo a favore dei non assegnatari non sia unico ma possa assumere diverse configurazioni. L'autore afferma che, sorto il credito alla liquidazione in capo al legittimario non assegnatario, non è possibile escludere a priori nessuna delle vicende tipiche dei rapporti obbligatori disciplinate in altre parti del codice civile e che dunque una simile precisazione del legislatore apparirebbe inutilmente ripetitiva e sovrabbondante.

¹³³ P. D'ALESSANDRO, *Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia*, cit., 170 e ss. .

Non sembra vi siano ostacoli ad ammettere la liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del disponente, in quanto si tratta di una normale donazione indiretta effettuata mediante adempimento del terzo dell'obbligazione di liquidazione dei legittimari che gravava originariamente sull'assegnatario¹³⁴.

Infatti, i legittimari non assegnatari hanno ricevuto quanto loro spettava ed è quindi ininfluente che la prestazione sia eseguita dall'assegnatario o dal disponente con adempimento del terzo.

Al contrario, l'assegnatario dell'azienda riceve un vantaggio aggiuntivo, corrispondente al suo debito da liquidazione che viene estinto. Tale vantaggio aggiuntivo, essendo qualificabile come donazione indiretta sarà assoggettato a collazione e riduzione, salvo che rientri nella porzione disponibile¹³⁵.

Se il denaro o i beni in natura forniti dal disponente per soddisfare i legittimari non assegnatari, non rientrassero nelle comuni regole della *reductio ad successionem* delle liberalità fatte in vita dal *de cuius*, e beneficiassero dell'eccezionale regime derogatorio stabilito per il bene produttivo, avremmo una grave distorsione del sistema successorio a danno dei legittimari non assegnatari, di eventuali legittimari sopravvenuti e di coloro che prima del patto di famiglia hanno ricevuto donazioni dal disponente.

Infatti, avremmo una eccezionale deroga alle norme imperative poste a tutela dei legittimari per tutta una serie di beni ulteriori rispetto all'azienda o alle quote oggetto del patto di famiglia.

Tale deroga andrebbe a danneggiare non solo i legittimari non assegnatari che partecipano al patto di famiglia, ma anche eventuali legittimari sopravvenuti e chi avesse ricevuto in precedenza una donazione che gravava sulla disponibile.

Occorre, pertanto, estrema attenzione nella redazione specifica strutturazione contrattuale della liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del disponente, o con denaro fornito dallo stesso: è opportuno far risultare in atto la donazione indiretta da parte del disponente in favore dell'assegnatario ed evitare di affermare che tali liberalità non sono soggette a collazione e riduzione.

¹³⁴ F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, cit., 168; A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia)*, cit., 278.

¹³⁵ G. CASU, in *Il patto di famiglia: rassegna ordinata di dottrina nella sua prima interpretazione*, in *Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, quaderni semestrali*, 2/2006, 1842.

Nemmeno la espressa dichiarazione di volontà dei legittimari non assegnatari è in grado di derogare alle normali regole della *reductio ad successionem* di tali liberalità. Ciò sia per il divieto di patti successori rinunciativi sia per l'inderogabilità delle norme della successione necessaria che coinvolgono anche soggetti terzi rispetto ai partecipanti al patto (legittimari sopravvenuti, eredi per rappresentazione, donatari anteriori).

2. L'IMPUTAZIONE EX SE E L'ESENZIONE DA RIDUZIONE E COLLAZIONE,

Ai sensi dell'art. 768-*quater*, III comma, c.c., «*I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; [...]*».

La disposizione in esame, dunque, consente di imputare eccezionalmente alla quota di legittima, riferita alla successione dell'imprenditore, una attribuzione patrimoniale che non proviene dal patrimonio di quest'ultimo¹³⁶.

Difatti, la liquidazione viene effettuata dall'assegnatario del bene d'impresa e, dunque, ha la sua fonte in altro patrimonio personale, diverso da quello del disponente, pur avendo, poi, riflessi sull'assetto successorio emergente proprio alla morte del disponente stesso.

Proprio in ciò risiederebbe la *ratio* giustificatrice della previsione normativa, avendo il legislatore, onde preservare la finalità precipua dell'istituto e, cioè, quella di assicurare stabilità nel passaggio generazionale dell'azienda rendendolo avulso dalle dinamiche successorie, previsto in via del tutto eccezionale che talune prestazioni provenienti da un soggetto terzo siano imputate alla porzione di legittima di chi le riceve¹³⁷, dovendosi, per taluna dottrina¹³⁸, essere viste come se facessero parte del patrimonio del disponente.

¹³⁶ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 450 – 451.

¹³⁷ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 451.

¹³⁸ A. MERLO, *Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati, Profili civilistici del Patto di famiglia*, cit., 100.

Sul punto, altra parte della dottrina, invece, ritiene che le attribuzioni ai non assegnatari sarebbero imputabili alle loro quote di legittima in quanto liberalità non donative effettuate per il tramite dell'assegnatario, ma provenienti dal disponente¹³⁹. Invero, vi è, però, da rilevare che la norma in esame stabilisce tale eccezionale previsione di legge, ma nulla prevede con riferimento all'imputazione di quanto ricevuto dallo stesso assegnatario, probabilmente poiché è stata ritenuta dal legislatore pleonastica una siffatta statuizione. La non necessità della previsione dell'imputazione alla propria quota del valore dell'azienda ricevuta dall'assegnatario sarebbe dovuta alla considerazione che la parte del valore del bene trasferito non assorbito dalla liquidazione dovuta agli altri legittimari non possa che essere attribuita in conformità di un intento liberale e dunque soggetta all'applicazione del secondo comma dell'art. 564 c.c.¹⁴⁰.

Allo stato risulta isolata la posizione di chi ritiene che l'imputazione di cui al terzo comma dell'art. 768-quater, non sia quella da attuare al momento della morte del disponente, bensì una, del tutto particolare, da realizzarsi simulatamente al momento della conclusione del patto di famiglia e con esclusivo riferimento alla massa ereditaria composta solamente dai beni con esso assegnati¹⁴¹. Quest'ultima tesi, tra l'altro, lascerebbe intravedere anche la possibile esistenza di una deroga al principio generale dell'unicità della successione del disponente, sostenuta anche da altra dottrina¹⁴².

Ed, invece, proprio nella disposizione normativa in parola, altra dottrina, evince che il legislatore ha una visione unitaria della quota di ciascuno dei legittimari e del patrimonio del disponente. In conseguenza non dovrebbe dubitarsi del fatto che, al momento della morte dell'imprenditore, ai fini del calcolo di disponibile e legittima,

¹³⁹ C. CACCAVALE, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, *Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 56; P. D'ALESSANDRO, *Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia*, cit., 167; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, cit., 21 e ss. .

¹⁴⁰ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 450 – 452.

¹⁴¹ DI MAURO, *Il Patto di Famiglia, Commentario alla Legge 14 febbraio 2006 n. 55*, 108; . OBERTO, *Il patto di famiglia*, cit., 65.

¹⁴² F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, cit., 163 e ss. .

debba riunirsi anche l'intero valore dell'oggetto del patto, seppur cristallizzato al momento della conclusione del contratto¹⁴³.

CAPITOLO III

I PROFILI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. L'oggetto dell'assegnazione; 3. La valutazione del bene assegnato; 4. Il recesso; 5. Il regime fiscale.

1. INTRODUZIONE.

A dieci anni dall'entrata in vigore della normativa sul patto di famiglia, è possibile tirare le somme della incidenza che quest'istituto ha avuto nel nostro ordinamento.

La portata dirompente della novità legislativa, considerato soprattutto il quadro d'insieme nel quale essa si è andata ad inserire, ha dato sicuramente luogo ad un grande fermento teorico – giuridico, ma a risultati concreti inferiori alle aspettative.

In linea di principio e potenzialmente, il patto di famiglia potrebbe avere una diffusissima applicazione, ma i dubbi che scaturiscono dall'esame ermeneutico della sua disciplina positiva, hanno prevalso sull'euforia susseguente alla sua introduzione.

Il passaggio generazionale dell'attività di impresa resta, a tutt'oggi, una delle fasi più critiche della vita imprenditoriale e persistono fenomeni di disgregazione

¹⁴³ E. L. GUASTALLA, *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemior al patto di famiglia*, in *Riv. dir. Civ.*, 2007, 318; P. D'ALESSANDRO, *Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia*, cit., 173 e 174.

aziendale, con le connesse negative conseguenze.

Il patto di famiglia ad oggi non riesce in maniera compiuta a dare una risposta certa all'esigenze dell'impresa e della collettività, pertanto, è probabilmente compito dell'interprete tracciare una linea d'azione che consenta di offrire agli imprenditori e alle loro famiglie una certezza giuridica anche per la programmazione della fase del passaggio generazionale dell'impresa.

A tal proposito si cercherà di analizzare nei paragrafi che seguono alcune delle principali problematiche applicative del contratto in questione.

2. L'OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE.

Dall'esame degli artt. 768-bis e 768-quater c.c., è possibile desumere la necessità che il disponente rivesta la qualifica soggettiva di imprenditore, ovvero di titolare di un'entità tale di partecipazioni sociali da assicurargli la "*gestione imprenditoriale*" della relativa società¹⁴⁴.

Difatti, le norme richiamate, quanto all'oggetto dell'assegnazione parlano di azienda e di quote sociali, ancorchè, poi, con riferimento al profilo successorio vi si trova un riferimento al solo imprenditore e non anche al titolare di partecipazioni sociali (cfr. artt. 768-quetr; I comma, e 768-sexies c.c.) che, secondo l'opinione prevalente, deve essere interpretato come un difetto di formulazione di tali norme, probabilmente imputabile alla circostanza che le uniche partecipazioni societarie che possano costituire oggetto del patto sono quelle che, come detto, assicurano poteri di "*gestione imprenditoriale*" e, dunque, il controllo dell'azienda¹⁴⁵.

Di conseguenza, possibile oggetto del patto di famiglia potrà essere quella partecipazione sociale che consenta all'assegnatario di continuare l'attività di impresa già esercitata, attraverso lo schermo societario, dal disponente. Dunque, solo una partecipazione che ha tale ultima attitudine può costituire valido oggetto del patto di famiglia.

3. LA VALUTAZIONE DEL BENE ASSEGNATO.

Caratteristica fondamentale del patto di famiglia è, come visto in precedenza, l'obbligazione di liquidazione che sorge in capo agli assegnatari, in favore dei

¹⁴⁴ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 418 e 419.

¹⁴⁵ G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 418 – 419.

legittimari non assegnatari.

L'art. 768-quater c.c. stabilisce infatti che i legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali hanno diritto ad ottenere una somma di danaro a titolo di liquidazione della loro astratta quota di legittima, la cui entità monetaria sarà, ovviamente, determinata dal rapporto tra la quota di cui agli artt. 537 e seguenti c.c. ed il valore del bene assegnato.

Ciò posto è evidente che elemento fondamentale per il bilanciamento degli interessi in gioco è la valutazione del bene assegnato.

La legge nulla prevede in merito. Non vi è alcuno specifico riferimento a criteri di valutazione, né al procedimento da seguire.

Sarà, dunque, rimessa all'autonomia privata la scelta in ordine alla modalità di valutazione: perizia di stima, presenza di terzi arbitratori, etc. . Certo è che, in ogni caso, è fortemente opportuno che dal contratto emerga il procedimento seguito ai fini della determinazione del valore dell'oggetto di assegnazione.

4. IL RECESSO.

Il numero 2 dell'art. 768-septies c.c. prevede la possibilità che il contratto, possa essere sciolto o modificato, tra l'altro, «*mediante recesso*», qualora tale diritto sia espressamente previsto nel contratto.

Pertanto, la facoltà di recesso non compete ai contraenti *ex lege*, ma si tratta di recesso convenzionale e, come tale, deve essere espressamente previsto nel contratto.

Il recesso, avendo la natura di negozio unilaterale recettizio produrrà effetto nel momento in cui sarà ricevuto dagli altri contraenti. La norma in esame a questo riguardo precisa che la dichiarazione di recesso deve essere indirizzata agli altri contraenti. Si ritiene, pertanto, che nel concetto di altri contraenti vadano intesi anche coloro che sono parti degli eventuali contratti successivi collegati al patto di famiglia, di cui all'ultima parte del III comma dell'art. 768-quater c.c.¹⁴⁶ .

Quanto agli effetti prodotti dal diritto di recesso è necessario operare una distinzione, basata sul soggetto che effettivamente esercita questa facoltà.

Qualora, infatti, sia il disponente a recedere dal contratto, l'esercizio di tale diritto determinerà necessariamente lo scioglimento del contratto e, quindi, la caducazione

¹⁴⁶ L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., 1611.

di tutti i suoi effetti, anche di quelli reali già prodottisi.

La prestazione del disponente è, evidentemente, quella che caratterizza il patto di famiglia, poiché tutti gli altri effetti del patto, ivi compresa la liquidazione ai legittimari non assegnatari, trovano la loro giustificazione nella contestuale o precedente attribuzione patrimoniale operata dall'imprenditore¹⁴⁷.

5. IL REGIME FISCALE.

A seguito dell'introduzione del comma 4-ter dell'art. 3 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), operata dall'art. 1, comma 78, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il trasferimento di aziende, o rami d'azienda, ovvero quota sociali effettuato nell'ambito del patto di famiglia, gode di un regime fiscale di particolare favore.

E' prevista, infatti, l'esenzione dall'imposta sulle donazioni. Conseguentemente, il valore del bene trasferito non verrà neppure computato ai fini del coacervo fiscale e, quindi, non eroderà la franchigia di legge tempo per tempo vigente e se vigente.

¹⁴⁷ L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., 1612.

SCHEMA CONTRATTUALE

Repertorio n.

Raccolta n.

PATTO DI FAMIGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno...

in...

e nel mio studio.

Innanzi a me.....Notaio iscritto al ruolo del distretto
notarile di.....residente in.....con studio alla via...

ed alla presenza dei testimoni:

- ...

- ...

SI COSTITUISCONO

--- quale parte disponente:

--- quale parte assegnataria:

--- quali legittimari non assegnatari:

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO

= I =

che il disponente è socio della società....., con la seguente quota di partecipazione al capitale sociale.....;

= II =

che le parti hanno convenuto di rimettere l'individuazione del valore di mercato di tale partecipazione sociale ad un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, individuato, di comune accordo tra le parti, nella persona del dott. ...;

che il valore di mercato dell'innanzi indicata partecipazione sociale, come risultante dalla perizia di stima asseverata con giuramento innanzi a me notaio in data.....Repertorio n., che si allega a questo contratto sotto la lettera "A", è pari a complessivi Euro.....;

= III =

che i signori..... sono, allo stato, gli unici legittimari del disponente;

che, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 536 e ss. c.c. le quote di legittima spettanti a tali legittimari sulla futura successione del disponente sono pari a.....

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

CONVENGONO

-Articolo 1- Consenso ed oggetto

.....(disponente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 768-bis e seguenti c.c.,

TRASFERISCE

a.....(assegnatario)

CHE ACQUISTA

la piena ed esclusiva proprietà della partecipazione da lui vantata nella società..., il tutto meglio descritto al punto = I = della premessa di questo contratto.

-Articolo 2-Valore

I costituiti concordemente attribuiscono, in conformità alle risultanze dell'allegata perizia di stima e tenuto conto altresì della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, il valore di Euro.....

-Articolo 3- Liquidazione dei legittimari non assegnatari

... e ... (assegnatario e legittimari non assegnatari), accettando la valutazione di cui alla allegata perizia e tenuto conto delle quote di legittima relative a ciascuno dei legittimari presenti, procedono, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 768-quater c.c., alla relativa liquidazione.

Pertanto,(assegnatario) procede in questo momento al versamento in favore di (legittimario non assegnatario) della somma di Euro....., mediante

.....(legittimario non assegnatario), rilascia ampia e liberatoria quietanza della somma ricevuta.

-Articolo 3- Imputazione

4.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 768-quater c.c., le attribuzioni patrimoniali oggetto del presente atto saranno, da ciascun legittimario, imputate alla rispettiva quota di legittima spettantegli sulla successione del disponente.

Altresì, tali attribuzioni non saranno soggette a riduzione, né costituiranno oggetto dell'obbligazione di collazione.

4.2 Le parti si danno e prendono reciprocamente atto che, con riferimento ad eventuali legittimari sopravvenuti rispetto al perfezionamento del presente contratto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 768-sexies.

-Articolo 5- Compagine sociale

La distribuzione del capitale sociale, tenuto conto del trasferimento di cui sopra, risulta essere, allo stato, la seguente:

-Articolo 6- Garanzie e possesso

La parte cedente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità della partecipazione trasferita, assicurandone in particolare la libertà da pegni, usufrutti e da altri vincoli.

Il possesso della partecipazione viene conseguito dalla parte assegnataria in questo momento.

-Articolo 7- Rapporti pregressi

La parte cedente dà atto a quella assegnataria che da oggi non vanta più alcun diritto nell'indicata società relativamente alla partecipazione trasferita, specie per quanto riguarda utili non riscossi, finanziamenti o versamenti in conto aumento capitale.

-Articolo 8-Regime tributario

Le parti chiedono l'esenzione d'imposta di cui all'art. 3 comma 4^{ter} del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e a tal fine dichiarano che il presente trasferimento di partecipazioni sociali da.....(disponente) a favore di un suo discendente che mediante esso acquisisce il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359, I comma, numero 1), c.c. e che dichiara di obbligarsi a detenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno e in parte da me dattiloscritto, su ... fogli per ... facciate, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, presenti i testi, alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me notaio alle ore...

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Contratto di divisione e autonomia privata*, Milano, 2008;

AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006;

- P. ABBADESSA E G.B. PORTALE (diretto da), *Liber amicorum G.F. Campobasso*, 1, Torino, 2006;
- L. ALBERTINI, *conclusione e formazione progressiva del patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2007;
- G. ALPA, S. PATTI, *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, Padova, 2008;
- G. AMADIO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006;
- G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Vita Notarile*, 2006;
- G. AMADIO, *Profili funzionali del Patto di famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 2007;
- M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita Not.*, 2006;
- R. APICELLA, *Liberalità non donative e azione di riduzione e restituzione*, in *Rivista Notarile*, 2012, 0;
- T. ASCARELLI, *Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donationem*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1930;
- M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa*, in *Rivista del notariato*, 2007;
- L. BALESTRA, *Prime osservazione sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. comm.*, 2006;
- G. BARALIS, *Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il Patto di famiglia: un delicato equilibrio tra "ragioni" dell'impresa e "ragioni" dei legittimari*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, in *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006;
- G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969;
- M. BESSONE, *Diritto privato dei fondi di pensione. Il sistema delle fonti di un nuovo ordinamento di settore*, in *Rassegna diritto civile*, 2002;

- C.M. BIANCA, *Diritto civile 3. Il contratto*, Milano, 2000;
- A.L. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Controtta e impresa*, 2006;
- G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 5;
- G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009;
- A. BUSANI, *Patto di famiglia e governance dell'impresa trasferita*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, Fondazione italiana per il notariato, il Sole 24 ore, 2006;
- C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 3, 2006;
- C. CACCAVALE, *Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 4;
- C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in V. ROPPO, *Interferenze*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006;
- G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009;
- A. CATAUDELLA, *Parti e terzi nel patto di famiglia*, in *Rivista di diritto Civile*, 2008,
- A. CICU, *La divisione ereditaria*, Milano, 1948;
- A. CHECCHINI, *Patto di famiglia e principio di relatività del contratto*, in *Rivista di diritto civile*, 2007;
- G. DE GENNARO, *I contratti misti. Delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donationem*, Padova, 1934;
- F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge 55/2006, il commento*, in *I contratti*, 2006;
- S. DELLE MONACHE, *Nuove Leggi civ. comm.*, 2007;

- E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Rivista del Notariato*, 2001, 3;
- G. DEIANA, *Concetto e natura giuridica del contratto di divisione*, in *Rivista di diritto civile*, 1939;
- C. DI BITONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Le società*, 2006;
- C. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1977;
- F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi*, in *Rivista di diritto civile*, 1959;
- A. DI SIMONE – C. FORINO, *Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia*, in *Notariato*, 2006, 6;
- M.G. FALZONE CALVISI, *Patto di famiglia, patti successori e tutela dei legittimari*, in *Studi Economico – Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, Napoli, 2009;
- M. FERRERA, V. FARGION, M. JESSOULA, *Alle radici del welfare all'Italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato*, Venezia, 2012;
- G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966;
- E. GABRIELLI, *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009;
- F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giustizia Civile*, 2006;
- G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954;
- L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte, Manuali Notarili*, a cura di L. Genghini, Padova, 2012;

- B. INZITARI, P. DAGNA, V. FERRARI, V. PICCININI, *Il Patto di Famiglia, Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006 n. 55*, Torino, 2006;
- U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007;
- S. LANDINI, *Il c.d. patto di famiglia: patto successorio o liberalità?* in *Famiglia*, 2006;
- C. LAZZARO, *Una pronuncia innovativa sulla fideiussione del donante*, in *Notariato*, 1, 2012;
- A. LUMINOSO, *Divisione e sistema dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009;
- M.C. LUPETTI, *Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni sociali nei patti di famiglia*, in *Società*, 2007;
- M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in *CNN Notizie del 14.2.2006*;
- F. MAGLIULO, *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006;
- U. MAJELLO, *Contratto a favore di terzo*, in *Digesto civ.*, Torino, 1989;
- P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza*, in *Contratto e impresa*, 2006;
- P. MASI, *Imprese minori e patti di famiglia*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, Padova, 2010;
- L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950;
- E. MINERVINI, *Divisione contrattuale e atti equiparati*, Milano, 1980;
- N. DI MAURO – E. MINERVINI – V. VERDICCHIO (a cura di), *Le Nuove Leggi Civili*, Milano, 2006;
- G. MIRABELLI, voce *Divisione (dir. civ.)*, in *Noviss. Digesto it.*, VI, Torino, 1960;

- G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, Padova, 2006;
- G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2006;
- G. OBERTO, *Gli accordi a latere nella separazione e nel divorzio*, in *Famiglia e diritto*, 2006;
- A. PALAZZO, *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Rivista di diritto privato*, 2007;
- P. PERLINGIERI – G. RECINTO, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2007;
- G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione degli interessi*, in *Rassegna di diritto civile*, 2008;
- G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, in *Rivista Notarile*, 2006;
- G. PISCIOTTA, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un’occasione mancata per l’ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Eur. dir. priv.*, 2007;
- A. RIZZI, *Statuto e contratto nella creazione e nel potenziamento dell’impresa*, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 2008;
- L. ROSSI CARLEO, *Il patto di famiglia: una monade nel sistema?*, in *Notariato*, 4, 2008;
- L. SALVATORE, *Il trapasso generazionale nell’impresa tra patto di famiglia e trust*, in *Notariato*, 5, 2007;
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli;
- C. SARACENO, *Coppie e Famiglie. Non è una questione di natura*, Milano, 2012;
- V. SCALISI, *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004;
- G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Padova, 1995;
- G. SICCHIERO, *La causa del patto di famiglia*, in *Contratto e impresa*, 2006;

M. VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio*, in *Rivista delle Società*, 2005;

P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Rivista di diritto Civile*, 2006, I;

G. VOLPE PUTZOLU, *I fondi di pensione aperti*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1996;

P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 1963;

V. TAGLIAFERRI – F. PREITE – C. CARBONE (a cura di), *Le Successioni, Manuale Notarile*, Milano, 2016;

F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006;

A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007;

A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia non risolve le liti*, in *Il Sole 24 Ore*, del 3 febbraio 2006, 27;